SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 dicembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 278

Ministero della salute

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duramune Pi+LC» *(11A16386)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duramune DAP+L» *(11A16387)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duramune DAPPi+LC» *(11A16388)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duramune DAPPi+L» *(11A16389)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fenflor» 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini *(11A16390)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Caninsulin» 40 UI/ml *(11A16391)*

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Combiotic» sospensione iniettabile *(11A16392)*

Decadenza dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Diathyvet» *(11A16393)*

Decadenza dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ornisteril» *(11A16394)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2011.

Determinazione numerica delle onorificenze dell' Ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2012.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2012 è determinato in 5.000 unità, così ripartito nelle cinque classi:

Cavaliere di Gran Croce: n. 25;

Grande Ufficiale: n. 130;

Commendatore: n. 555;

Ufficiale: n. 720;

Cavaliere: n. 3.570.

La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onoreficenze stabilito dal presente decreto è fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui all'art. 1 le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 novembre 2011

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

11A16188

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2011;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, senza l'adozione della quale le condizioni di vita dei cittadini non potrebbero che peggiorare irrimediabilmente;

Vista la nota del Presidente della regione Veneto del 29 novembre 2011, con la quale si rappresenta l'esigenza di prorogare lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, della legge n. 225 del 1992, per consentire il superamento della situazione di criticità in argomento;

Considerato che sono ancora in corso le iniziative finalizzate all'espletamento delle procedure espropriative per l'acquisizione delle aree interessate dai lavori e delle procedure necessarie all'approvazione del progetto esecutivo;

Ravvisata, pertanto, la necessità di consentire la realizzazione di tutte le iniziative di carattere straordinario e derogatorio finalizzate alla riorganizzazione del sistema viario dei comuni di Treviso e Vicenza;

Considerata l'esigenza di prevedere la proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi occorrenti per il definitivo rientro nell'ordinario;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: "Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225";

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2011

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.225, per le motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A16575

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità, nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, nonchè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010, con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2011;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota congiunta dei presidenti della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto in data 29 novembre 2011, con la quale si rappresenta l'esigenza di prorogare lo stato di emergenza per consentire il superamento delle significative criticità legate alla viabilità delle zone interessate dalla situazione emergenziale in rassegna;

Considerato che sono tuttora in corso le attività, in deroga alla normativa vigente, legate alle complesse procedure espropriative per l'acquisizione delle aree interessate dai lavori già programmati;

Considerata l'esigenza di prevedere la proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi occorrenti per il definitivo rientro nell'ordinario;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A16576

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2005 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, nonchè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2011;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che le iniziative di carattere urgente finalizzate al superamento del predetto contesto emergenziale sono tuttora in corso, con conseguente necessità di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio;

Tenuto conto, altresì, del rallentamento subito dalle iniziative dirette alla rimozione della grave situazione di criticità in rassegna, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nel territorio della regione Abruzzo nel mese di aprile 2009;

Vista la nota del Commissario delegato del 6 dicembre 2011, con cui, nel rappresentare che sono ancora molti gli interventi urgenti da realizzare per ridurre la criticità emergenziale in atto e la necessità di mantenere il potere derogatorio soprattutto per i tempi legati agli espropri, si chiede un'ulteriore proroga dello stato d'emergenza;

Vista la delibera C.I.P.E. del 5 maggio 2011, n. 50 con cui sono state assegnate le risorse per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di depurazione e di collettamento fognario nei comuni di Montereale e Capitignano;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Abruzzo con nota del 7 dicembre 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in relazione alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A16577

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009, nonchè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010, con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del presidente della regione Umbria del 14 novembre 2011 con la quale è stata rapprentata la necessità di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di consentire il rapido rientro nell'ordinario;

Considerato che sono tuttora in corso le iniziative, in deroga alla normativa vigente, inerenti alla fase della ricostruzione post-sismica ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Ravvisata, pertanto, la necessità di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio, al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative finalizzate al definitivo superamento del contesto emergenziale in rassegna;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 dicembre 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A16578

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2011.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 22 e 23 novembre 2011 nei territori delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decereto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che, nei giorni 22 e 23 novembre 2011, i territori delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone sono stati colpiti da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da diffuse ed abbondanti precipitazioni di particolare intensità tali da causare l'esondazione di corsi d'acqua, con conseguenti allagamenti di centri abitati, nonchè movimenti franosi e fenomeni di dissesto idraulico;

Considerato che i predetti fenomeni meteorologici hanno provocato gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati, nonchè l'interruzione di collegamenti viari, ferroviari, determinando disagi alla popolazione interessata e la compromissione delle attività commerciali, industriali ed agricole delle zone interessate;

Considerato, altresì, che i predetti eventi hanno provocato l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, nonchè una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Vista la nota del 30 novembre 2011 con cui il presidente della regione Calabria ha chiesto lo stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2012 lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 22 e 23 novembre 2011 nei territori delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A16579

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale comprendente la laguna di Orbetello.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2011, con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2011;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ravvisata la necessità di assicurare, rispetto al contesto emergenziale in rassegna, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso di ultimazione;

Vista la nota del Commissario delegato del 27 settembre 2011 con la quale quest'ultimo, nel relazionare in ordine alle iniziative ancora da ultimare per il definitivo ritorno alla normalità, ha rappresentato la necessità che venga mantenuto il regime straordinario e derogatorio;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 novembre 2011;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Toscana con nota dell'11 novembre 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, lo stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale comprendente la laguna di Orbetello, è prorogato fino al 30 giugno 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A16574

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 2011.

Decadenza della società Agenzia Ippica del Centro S.r.l., in Palermo, da talune concessioni per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse di cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998, n. 169.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il D.P.R. dell'8 aprile 1998, n. 169 concernente le norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il decreto n. 2006/16109 del 12 maggio di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli;

Vista la convenzione di concessione n. 287 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della Agenzia ippica del Centro S.r.l. nei locali siti in Via Mariano Stabile, 200 cap 90141 Palermo (Pa);

Considerato che la convenzione di concessione n. 287 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della Agenzia ippica del Centro S.r.l è stata disabilitata dal 5 settembre 2011 e revocata ai sensi dell'art. 1-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Vista la convenzione di concessione n. 1103 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della Agenzia ippica del Centro S.r.l. nei locali siti in Via Dante, 35 cap. 25025 Manerbio (Bs);

Vista la convenzione di concessione n. 1130 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della Agenzia ippica del Centro S.r.l. nei locali siti in Via G. Pacini (ang. via Turati), 1 cap 93100 Caltanisetta (CL);

Vista la convenzione di concessione n. 1412 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della Agenzia ippica del Centro S.r.l. nei locali siti in Via Leonardo Da Vinci, 594 cap 90135 Palermo (Pa);

Vista la convenzione di concessione n. 1413 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della Agenzia ippica del Centro S.r.l. nei locali siti in Piazza degli Alpini, 6-7-8-10, cap 90143 Palermo (Pa);

Vista la convenzione di concessione n. 1418 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della Agenzia ippica del Centro S.r.l. nei locali siti in Piazza Principe di Camporeale, 32 A/B, cap 90138 Palermo (Pa);

Vista la convenzione di concessione n. 1423 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della Agenzia ippica del Centro S.r.l. nei locali siti in S.S.113 Bivio Foresta Km.282,8, cap 90044 Carini (Pa);

Vista la convenzione di concessione n. 1427 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della Agenzia ippica del Centro S.r.l. nei locali siti in Viale Aldo Moro, 50 D/E, cap 90047 Partinico (Pa);

Vista la convenzione di concessione n. 1428 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della Agenzia ippica del Centro S.r.l., nei locali siti in Via Sen. E. Battaglia, cap 90018 Termini Imerese (Pa);

Vista la convenzione di concessione n 1554 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della Agenzia ippica del Centro S.r.l., nei locali siti in Via F. De Roberto, 1- 1^ Trav., cap 96011 Augusta (Sr);

Vista la convenzione di concessione n. 1556 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della Agenzia ippica del Centro S.r.l., nei locali siti in Via Turati, 90/94, cap 96014 Floridia (Sr);

Vista la convenzione di concessione n. 1608, per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della Agenzia ippica del Centro S.r.l., nei locali siti in Via Giordano, 64, cap 91011 Alcamo (Tp);

Vista la convenzione di concessione n. 1609, per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della Agenzia ippica del Centro S.r.l., nei locali siti in Via Minghetti, 18/20, cap 91022 Castelvetrano (Tp)

Vista la richiesta di cancellazione dal ruolo della procedura inscritta al n. 5484/07 presso il TAR Lazio, ad opera del predetto concessionario Agenzia Ippica del Centro S.r.l., al fine di provvedere alla regolarizzazione della garanzia fideiussoria, che costituisce un requisito essenziale ai fini della permanenza del rapporto concessorio;

Considerato che il concessionario Agenzia Ippica dal Centro S.r.l. non ha provveduto alla regolarizzazione della garanzia fideiussoria;

Vista la nota prot. 65986/Area I, della Prefettura di Palermo con la quale si comunica che, con decreto n. 464/2011, il Commissario Straordinario del Governo per le iniziative antiracket ed antiusura non ha accolto l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 della legge 44/99, dall'Agenzia Ippica del Centro S.r.l.;

Dispone:

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

delle convenzioni di concessione n. 1103, 1130, 1412, 1413, 1418, 1423, 1427, 1428, 1554, 1556, 1608, 1609, per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli stipulate con la Società Agenzia Ippica del Centro S.r.l. con sede legale in via Mariano Stabile, n. 202/204, Palermo (PA), cap 90141.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2011

Il direttore: TAGLIAFERRI

11A16629

DECRETO 7 dicembre 2011.

Decadenza della società Agenzia Ippica del Centro S.r.l., in Palermo, da talune concessioni per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111, concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Vista la convenzione di concessione n. 179, per la raccolta delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da parte dell'Agenzia Ippica del Centro S.r.l. nei locali siti in via Mariano Stabile, 200, cap 90141, Palermo (PA);

Vista la convenzione di concessione n. 3273, per la raccolta delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da parte dell'Agenzia Ippica del Centro S.r.l. nei locali siti in via F. De Roberto, 1 - 1^ trav., cap 96011, Augusta (SR);

Vista la convenzione di concessione n. 3283, per la raccolta delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da parte dell'Agenzia Ippica del Centro S.r.l. nei locali siti in via G. Pacini (Ang. via Turati), 1, cap 93100, Caltanissetta (CL);

Vista la convenzione di concessione n. 3287, per la raccolta delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da parte dell'Agenzia Ippica del Centro S.r.l. nei locali siti in S.S. 113, Bivio Foresta Km. 282,8, cap 90044, Carini (PA);

Vista la convenzione di concessione n. 3288, per la raccolta delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da parte dell'Agenzia Ippica del Centro S.r.l. nei locali siti in via Minghetti, 11, cap 91022, Castelvetrano (TP);

Vista la convenzione di concessione n. 3309, per la raccolta delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da parte dell'Agenzia Ippica del Centro S.r.l. nei locali siti in via Giordano, s.n.c., cap 91011, Alcamo (TP);

Vista la convenzione di concessione n. 3323, per la raccolta delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da parte dell'Agenzia Ippica del Centro S.r.l. nei locali siti in via Turati, 90/94, cap 96014, Florida (SR);

Vista la convenzione di concessione n. 3335, per la raccolta delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da parte dell'Agenzia Ippica del Centro S.r.l. nei locali siti in via Dante, 35, cap 25025, Manerbio (BS);

Vista la convenzione di concessione n. 3349, per la raccolta delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da parte dell'Agenzia Ippica del Centro S.r.l. nei locali siti in Piazza Degli Alpini, 6-7-8-10, cap 90143, Palermo (PA);

Vista la convenzione di concessione n. 3350, per la raccolta delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da parte dell'Agenzia Ippica del Centro S.r.l. nei locali siti in via Leonardo Da Vinci, 594, cap 90135, Palermo (PA);

Vista la convenzione di concessione n. 3384, per la raccolta delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da parte dell'Agenzia Ippica del Centro S.r.l. nei locali siti in Piazza Principe Di Camporeale, 27/33, cap 90138, Palermo (PA);

Vista la convenzione di concessione n. 3385, per la raccolta delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da parte dell'Agenzia Ippica del Centro S.r.l. nei locali siti in via Paolo Paternostro, 45 Ang. P, cap 90141, Palermo (PA);

Vista la convenzione di concessione n. 3388, per la raccolta delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da parte dell'Agenzia Ippica del Centro S.r.l. nei locali siti in Viale Aldo Moro, 50, cap 90047, Partinico (PA);

Vista la convenzione di concessione n. 3397, per la raccolta delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da parte dell'Agenzia Ippica del Centro S.r.l. nei locali siti in Viale Kennedy, 147-149-151-153, cap 93017, San Cataldo (CL);

Vista la convenzione di concessione n. 3402, per la raccolta delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da parte dell'Agenzia Ippica del Centro S.r.l. nei locali siti in via Madonna Della Rocca, 30/32, cap 92019, Sciacca (AG);

Vista la convenzione di concessione n. 3407, per la raccolta delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da parte dell'Agenzia Ippica del Centro S.r.l. nei locali siti in via Sen. E. Battaglia, cap 90018, Termini Imerese (PA);

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Considerata la nota prot 65986/Area I, della Prefettura di Palermo con la quale si comunica che, con decreto n. 464/2011, il Commissario straordinario del Governo per le iniziative antiracket ed antiusura non ha accolto l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 della legge 44/99, dall'Agenzia Ippica del Centro S.r.l.;

Considerato il mancato rinnovo delle concessioni a seguito dell'omessa presentazione delle necessarie fidejussioni e la notevole e crescente esposizione debitoria, come comunicato con nota AAMS prot. n. 2011/42537/Giochi/SCO del 28 ottobre 2011;

Considerato che con la predetta nota è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 17, ed il distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale;

Dispone:

Per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza della convenzione di concessione n. 179, 3273, 3283, 3288, 3309, 3323, 3335, 3349, 3350, 3384, 3385, 3388, 3397, 3402, 3407, concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su even-

ti non sportivi, stipulate con la Società Agenzia Ippica del Centro S.r.l. con sede legale in via Mariano Stabile, n. 202/204, Palermo (PA), cap 90141.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2011

Il direttore per i giochi: TAGLIAFERRI

11A16630

DECRETO 16 dicembre 2011.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 7 dicembre 2011, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2010, n. 103469, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007 del direttore generale del Tesoro, con la quale il dirigente generale capo della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Vista la nota n. 97869 del 5 dicembre 2011 del Dipartimento del Tesoro Direzione II con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla MTS S.p.A. che in data 7 dicembre 2011 sarà effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota n. 98667 del 7 dicembre 2011 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 7 dicembre 2011 è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento il 12 dicembre 2011 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto 28 dicembre 2010, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 5,25% 1.2.2002/1.8.2017 cod. IT0003242747 per l'importo nominale di euro 740.500.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 97,036 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

- BTP 4% 15.4.2012 cod. IT0004220627 per nominali euro 414.203.000,00 al prezzo di euro 99,58;
- CCT t.v. 1.12.2014 cod. IT0004321813 per nominali euro 200.639.000,00 al prezzo di euro 92,10;
- CCT t.v. 1.9.2015 cod. IT0004404965 per nominali euro 137.968.000,00 al prezzo di euro 87,90.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 7 dicembre 2011 (regolamento 12 dicembre 2011), è la seguente:

titolo emesso			Importo nominale in circolazione
- BTP 5,25%	1.02.2002/1.08.2017	(IT0003242747)	23.299.500.000,00
titoli riacquistati			
- BTP 4%	15.04.2007/2012	(IT0004220627)	15.064.504.000,00
- CCT t.v.	01.12.2007/2014	(IT0004321813)	12.950.711.000,00
- CCT t.v.	01.09.2008/2015	(IT0004404965)	11.994.625.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A16626

DECRETO 20 dicembre 2011.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi - periodo di rilevazione 1° luglio-30 settembre 2011 - applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2012.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 23 settembre 2011, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 26 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre 2011 e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2011 - 30 settembre 2011 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 2011 - 30 settembre 2011 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto legislastivo 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2011 - 30 settembre 2011, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2012.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2012, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Al *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° ottobre 2011 - 31 dicembre 2011 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2011

Il capo della direzione: MARESCA

Allegato A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2011
APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2012

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,00	17,7500
	oltre 5.000	9,31	15,6375
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	14,56	22,2000
	oltre 1.500	13,97	21,4625
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI	fino a 5.000	6,88	12,6000
	da 5.000 a 100.000	6,59	12,2375
	oltre 100.000	4,49	9,6125
FACTORING	fino a 50.000	5,68	11,1000
	oltre 50.000	4,08	9,1000
CREDITI PERSONALI		11,32	18,1500
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		10,31	16,8875
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	13,05	20,3125
E DELLA PENSIONE	oltre 5.000	11,05	17,8125
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000	8,89	15,1125
	oltre 25.000	7,38	13,2250
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		6,74	12,4250
- A TASSO VARIABILE		4,40	9,5000
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	8,73	14,9125
	oltre 25.000	5,78	11,2250
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	12,12	19,1500
	oltre 5.000	10,38	16,9750
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	17,13	25,1300
	oltre 5.000	12,02	19,0250
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		4,68	9,8500
- A TASSO VARIABILE		3,43	8,2875

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI, LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERC.LI

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2011 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficia n. 200 del 29 agosto 2009.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "scoperti senza affidamento", il "credito *revolving* e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e le operazioni di "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 ([1]). Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti ([2]).

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente – ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing ("autoveicoli e aeronavale", "immobiliare" e "strumentale"); sono stati separati i TEG pubblicati per il "credito finalizzato" e il "credito *revolving*"; la categoria residuale "altri finanziamenti" non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo

---

([1]) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).

([2]) www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_faq.pdf

2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del D.P.R. 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti" è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

A causa degli importanti scostamenti tra i tassi fissi e variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 – 30 giugno 2011 l'indicazione delle operazioni di leasing immobiliare "a tasso fisso" e "a tasso variabile" è data separatamente al fine di evitare in tale comparto fenomeni di razionamento del credito ([3]).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

([3]) Al riguardo, la Banca d'Italia ha condotto una specifica indagine presso gli intermediari operanti nel comparto.

§ § §

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

11A16627

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dascalu Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Dascalu Gabriela, nata il 16 gennaio 1976 a Iasi (Romania), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale ai fini dell'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico quinquennale di «Inginer, profilul Agricol, specializarea Agricoltura» presso la «Universitatea Agronomica Si De Medicina Veterinara» di Iasi nel giungo 1999;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competete romena questo titolo configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3.1 lett. *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 16 settembre 2011 ed il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria;

Rilevato che non vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale - sezione A - e quella di cui è in possesso l'istante, non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Dascalu Gabriela, nata il 16 gennaio 1976 a Iasi (Romania), cittadina romena, è riconosciuto il titolo accademico professionale di «Inginer, profilul Agricol, specializarea Agricoltura» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16193

DECRETO 1° dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Aschelter Alberto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Aschelter Alberto, nato il 16 maggio 1973 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Aschelter è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 19 gennaio 2005 in Italia presso la Università degli studi di Roma «La Sapienza»;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 1° marzo 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Decreta:

Al sig. Aschelter Alberto, nato il 16 maggio 1973 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 1° dicembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16280

DECRETO 2 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Peverada Maurizio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Peverada Maurizio, nato il 17 gennaio 1980 a Castel Goffredo (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Peverada è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 31.10.2006 in Italia presso la Università di Parma;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Mantova;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto dell'8.9.2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'"Ilustre Colegio de Abogados de Lorca" (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di prepa-

razione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Decreta:

Al sig. Peverada Maurizio, nato il 17 gennaio 1980 a Castel Goffredo (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 2 dicembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16278

DECRETO 2 dicembre 2011.

Dichiarazione dell'insussistenza dei motivi ostativi all'esercizio della professione di avvocato, della sig.ra Gjergji Derisa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Gjergji Derisa, nata il 15 maggio 1984 a Durres (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, la dichiarazione di non sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio in Italia della attività professionale di «avvocato» e l'iscrizione nel relativo albo professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Jurist» presso l' «Universitit te Tiranes» nel giugno 2006;

Preso atto che la sig.ra Gjergji ha documentato di essere iscritta alla «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana dal 30 novembre 2008, dopo aver effettuato un periodo di pratica e aver superato un esame di abilitazione;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;

Dichiara:

Che non sussistono motivi ostativi al rilascio alla sig. ra Gjergji Derisa, nata il 15 maggio 1984 a Durres (Albania), cittadina albanese, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di «avvocato» in Italia, fatto salvo il

rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni.

La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovrà essere presentata dalla interessata alla Questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia.

Successivamente al rilascio del permesso di soggiorno in Italia, la sig.ra Gjergji potrà richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale albanese di «Avokat» ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato;

b) Unica prova orale su 6 materie: 1° prova su deontologia e ordinamento professionale; 2° prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale degli avvocati, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 2 dicembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16279

DECRETO 2 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Desiderati Marzia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Desiderati Marzia, nata il 4 marzo 1976 a Belgioioso (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Desiderati è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 15 aprile 2004 in Italia presso la Università degli studi di Pavia;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pavia;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 5 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Murcia» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Decreta:

Alla sig.ra Desiderati Marzia, nata il 4 marzo 1976 a Belgioioso (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 2 dicembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16281

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bulea Mirela Irimia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Bulea Mirela, nata a Brasov

(Romania) il 4 luglio 1987, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Centro di Studi «Stefan Cel Mare si Sfant» di Pascani nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Bulea Mirela ha conseguito il predetto titolo con il cognome Irimia;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno — Ministero della Sanità della Romania — in data 7 ottobre 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Centro di Studi «Stefan Cel Mare si Sfant» di Pascani nell'anno 2010 dalla signora Irimia Mirela, oggi Bulea nata a Brasov (Romania) il 4 luglio 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Bulea Mirela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16191

DECRETO 6 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Josef Egger, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in neuropsichiatria infantile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 9 novembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Josef Egger nato a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 23 febbraio 1947, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Facharzt für Kinder-und Jugendpsychiatrie» rilasciato in data 27 luglio 2011 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in neuropsichiatria infantile;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Fachärzt für Kinder-und Jugendpsychiatrie» rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - in data 27 luglio 2011 al sig. Josef Egger, nato a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 23 febbraio 1947, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in neuropsichiatria infantile.

Art. 2.

Il sig. Josef Egger già iscritto all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in neuropsichiatria infantile previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 6 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16352

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 ottobre 2011.

Sostituzione dei componenti della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli, presso l'INPS di Cremona.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante: "Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli";

Visto il proprio decreto n. 166 del 21 novembre 1972 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita, presso la sede I.N.P.S. di Cremona, la Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli prevista dall'art. 14 della legge sopra citata;

Viste le note con le quali il sig. Roberto Carenzi e il sig. Emilio Dioli rassegnano le dimissioni dall'incarico rispettivamente di componente effettivo e supplente della Commissione di cui trattasi;

Vista la nota prot. 50/2011 cl. 245 del 20 ottobre 2011 con la quale la C.G.I.L. - Camera del lavoro territoriale di Cremona designa in sostituzione dei predetti componenti il sig. Renzo Sarzi quale membro effettivo e la sig.ra Margherita Orsini quale membro supplente;

Viste le note con le quali il sig. Aldo Zoppi e il sig. Fabrizio Pedroni rassegnano le dimissioni

dall'incarico rispettivamente di componente effettivo e supplente della Commissione di cui trattasi;

Vista la nota del 24 ottobre 2011 con la quale la FAI CISL - Federazione territoriale di Cremona designa in sostituzione dei predetti componenti il sig. Lino Somenzi quale membro effettivo e il sig. Ivan Zaffanelli quale membro supplente;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Renzo Sarzi e la sig.ra Margherita Orsini sono nominati rispettivamente componente effettivo e supplente della Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli, prevista dall'art. 14 della legge n. 457 dell'8 agosto 1972, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione dei signori Roberto Carenzi ed Emilio Dioli, dimissionari.

Il sig. Lino Somenzi e il sig. Ivan Zaffanelli sono nominati rispettivamente componente effettivo e supplente della Commissione sopra citata, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione dei signori Aldo Zoppi e Fabrizio Pedroni, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 24 ottobre 2011

Il direttore territoriale: CATALANO

11A16353

DECRETO 25 novembre 2011.

Costituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Foggia.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO

DI FOGGIA

VISTI gli artt. 34 e 35 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e s.m.i., relativi alla costituzione del Comitato Provinciale INPS;

VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88 ed in particolare l'art. 44, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del citato D.P.R. 639/1970, circa la composizione dei Comitati Provinciali INPS, e l'art. 46, commi 1, 2, 3 che attribuisce al predetto Comitato la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia delle prestazioni indicate al comma 1, mentre assegna la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi a speciali Commissioni del Comitato Provinciale INPS;

VISTO l'art. 7 comma 10 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella Legge 29 luglio 2010 n. 122, che prevede la riduzione in misura non inferiore al 30% del numero dei componenti dei Comitati provinciali dell'INPS, con effetto dalla ricostituzione dei Comitati stessi;

VISTA la nota n. 1996 del 9 luglio 2010 del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha fissato le linee di indirizzo alle Direzioni Provinciali del Lavoro al fine di garantire uniformità di applicazione per operare la riduzione del 30% del numero dei componenti dei Comitati Provinciali INPS e che tale riduzione dovrà applicarsi anche ai componenti delle Speciali Commissioni competenti a decidere i ricorsi avverso i provvedimenti INPS per le prestazioni di cui all'art. 46 della Legge n. 88/1989 citata;

CONSIDERATO che la suddetta riduzione dovrà essere applicata alle singole categorie già individuate dal legislatore, con l'eccezione dei rappresentanti istituzionali e, stante, secondo l'esplicita previsione legislativa, la necessità di salvaguardare la riserva, in seno al Comitato, della rappresentanza del dirigente d'azienda,

tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, la composizione risulta la seguente:

- sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei Dirigenti d'azienda;
- due rappresentanti dei datori di lavoro;
- due rappresentanti dei lavoratori autonomi;
- il Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro, già Direzione Provinciale del Lavoro;
- il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato;
- il Dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S.;

VISTO il decreto n. 1/2007 del 16 luglio 2007, con il quale è stato ricostituito il Comitato Provinciale I.N.P.S. di Foggia, per il quadriennio 2007/2011 previsto dall'art. 34 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

VISTO il 2° comma dell'articolo 1 del D.P.R. 639/70, il quale prevede che il Comitato provinciale I.N.P.S. sia rinnovato ogni quattro anni;

CONSIDERATO che essendo scaduto il periodo di validità del citato organo collegiale, si rende necessario procedere al suo rinnovo;

VISTO il 1° comma dell'art. 35 del prefato D.P.R. n. 639/1970, il quale dispone la costituzione del Comitato Provinciale presso la sede I.N.P.S. con decreto del Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro, già Direzione Provinciale del Lavoro;

VISTA la lettera del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 1° settembre 1987; la circolare ministeriale n. 14/1995 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle OO.SS.; la circolare del Ministero del Lavoro e P.S. – Dir. Gen. Tutela Condizioni di lavoro: "Rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali ai fini della partecipazione ad Organi Collegiali Pubblici", in particolare, tra l'altro, in relazione all'esigenza di un rilevamento non solo territoriale, ma anche settoriale e di una valutazione correlata alla tipologia della organizzazione; nonché, per quanto applicabile, la circolare 21/07/2004 prot. n. 6/399/22118 della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali – Div. III del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

VISTE le circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 31 del 14 aprile 1989 e n. 33 del 19/04/1989 contenenti istruzioni per la costituzione dei Comitati Provinciali I.N.P.S. di cui alla succitata legge n. 88/1989;

VISTO il 2° comma del citato art. 35 del D.P.R. n. 639/70, il quale dispone che ai fini delle nomine, il Dirigente della D.T.L. provvede - sulla base dei dati acquisiti – alla ripartizione dei membri del Comitato tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto e, in particolare, alle funzioni dei Comitati Provinciali, tra cui il potere di decisione dei ricorsi, in relazione:

- alla importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella Provincia;
- alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate;
- al rapporto numerico tra le rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro nel Consiglio di Amministrazione dell' Istituto;

ESAMINATI ai fini della individuazione delle caratteristiche economiche della provincia di Foggia, i dati desunti dal rapporto economico della provincia di Foggia 2010/2011 – Osservatorio economico provinciale – CCIAA di Foggia, nonché i dati contenuti nella "Tabella riepilogativa dati ex art. 3 D.P.R. n. 472/1995" CCIAA di Foggia;

VISTA la composizione del Consiglio di amministrazione - CIV - dell'INPS;

RILEVATO che, anche in relazione al numero di componenti delle singole categorie legislativamente individuate, come derivante dall'art. 7, comma 10, D.L. 78/2010 e dalla prefata circolare Ministero del Lavoro e P.S. n. 1996 del 09/07/2010, i settori economici maggiormente interessati alle attività dell'Istituto ed, in particolare alle funzioni del Comitato Provinciale, sono: quelli agricolo e commerciale per quanto riguarda i datori di lavoro; quelli commerciale, artigianale ed agricolo – settori già comunque predeterminati dalla legge – per quanto riguarda i lavoratori autonomi; quelli agricolo, industriale e commerciale per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;

CONSIDERATO che anche i dati fatti pervenire dalle singole associazioni convergono e concordano, in modo univoco nel far emergere, in ambito provinciale, i

settori agricolo e commerciale per quanto riguarda i datori di lavoro; i settori agricolo e artigianale per quanto riguarda i lavoratori autonomi; i settori agricolo, industriale e commerciale per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;

RITENUTO che per la corretta formulazione del giudizio sulla effettiva operatività e sul grado di rappresentatività delle OO.SS. nei settori produttivi sopra indicati occorre stabilire, in via preliminare, i criteri di valutazione e che detti criteri vengono individuati come di seguito ai sensi delle prefate circolari ministeriali:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle OO.SS, rilevati sulla base dei dati forniti dalle stesse;
2) ampiezza e diffusione territoriale e settoriale delle strutture organizzative ed operative sul piano provinciale di ciascuna OO.SS;
3) partecipazione effettiva e costante alla formazione e stipulazione dei contratti di lavoro integrativi provinciali ed aziendali;
4) partecipazione alla trattazione in sede conciliativa delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro; richieste di costituzione di collegi arbitrali;
5) tipologia funzionale del costituendo organo collegiale;

RITENUTO che per dette finalità valutative possa risultare utile integrare i dati rinvenenti dalla applicazione dei citati criteri altresì con quelli derivanti dalla acquisizione, ai sensi dell'art. 34 comma 2 D.P.R. 639/70 – anche in relazione al criterio inerente la tipologia funzionale del costituendo organo – dalle deleghe sindacali e associative rilasciate alla sede provinciale INPS di Foggia, nonché con i dati derivanti dall'attività ispettiva di questa D.T.L. verso quei patronati costituiti dalle OO.SS. oggetto della valutazione in essere;

RILEVATO dai dati forniti dalle OO.SS. interpellate, inerenti le strutture organizzative, in combinato disposto con l'esame della composizione del Consiglio di Amministrazione – CIV – dell'INPS, che risulta soddisfatto il requisito della "effettività" delle stesse previsto dalla circolare ministeriale n. 14/95, risultando le predette tutte costituenti tale Organo centrale INPS;

ATTESO che, per le procedure di costituzione dei Comitati Provinciali I.N.P.S., restano in vigore le disposizioni contenute nel precitato art. 35 del D.P.R. n. 639/70;

VISTO l'art. 4 comma 5 della legge 30.12.1986 n.936 per quanto quivi utilmente considerabile sotto il profilo analogicamente interpretativo;

CONSIDERATO che sono state interessate le seguenti organizzazioni sindacali alle quali sono stati richiesti i dati inerenti la propria rappresentatività e la designazione dei propri rappresentanti in seno alla Commissione:

Per i lavoratori dipendenti:

Confederazione Generale Italiana del Lavoro – C.G.I.L.
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – C.I.S.L.
Unione Italiana del Lavoro – U.I.L.
Unione Generale del Lavoro – U.G.L.
Rappresentanti di base – R.d.B.
Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori – C.I.S.A.L.
Confederazione Autonoma Italiana del lavoro – CONF.A.I.L.
CONFSAL
F.L.P.
C.U.Q.
CIDA

Per i datori di lavoro:

ACAI
ABI
AGCI
CONFINDUSTRIA
CASA
Confederazione Italiana Agricoltori – CIA
CLAAI
Confederazione Nazionale Artigianato – C.N.A.
Federazione Coltivatori Diretti – COLDIRETTI
CONFAGRICOLTURA
CONFAPI
CONFARTIGIANATO
CONFCOMMERCIO
CONFCOOPERATIVE
CONFESERCENTI
COPAGRI
Unione Generale Coltivatori Affiliata Cisl

RILEVATO che non è pervenuto alcun riscontro in ordine alle notizie richieste da parte delle seguenti organizzazioni:

a) Sindacali: CUQ, FPL, Rdb, CONFAIL;
b) Datoriali: ACAI, AGCI, CLAAI,CONFAPI, CONFCOOPERATIVEI,COPAGRI e Unione Generale Coltivatori affiliata Cisl;

RITENUTO giusta i criteri di rappresentatività territoriale e settoriale, di individuare la stessa in relazione agli antescritti settori maggiormente interessati all' attività del Comitato provinciale INPS;

RITENUTO ai sensi delle circolari ministeriali citate, di dover procedere alla individuazione della maggiore rappresentatività territoriale, relativamente ai singoli predetti settori, facendo riferimento alla valutazione globale dei citati criteri, ed in particolare, facendo riferimento al computo globale risultante dalla sommatoria tra i vari indici percentuali singolarmente incidenti su ciascuno dei criteri prefati.

Tanto mediante: 1) preliminare calcolo del totale generale tra le sommatorie dei valori dei singoli criteri omogenei di ogni organizzazione sindacale; 2) successivo calcolo dell'incidenza percentuale delle predette sommatorie su detto totale generale; 3) calcolo della percentuale derivante dal rapporto tra il valore percentuale sovra calcolato al punto 2 ed i valori dei singoli dati omogenei di ciascuna OO.SS. (associativo, n. dipendenti, strutturali, contrattuali, vertenziali); 4) sommatoria dei valori percentuali derivanti dal calcolo di cui al precedente punto 3.

Quanto sopra, con salvezza del criterio di rappresentatività in ciascuno dei predetti settori economici maggiormente rilevanti sul territorio provinciale e con salvezza del criterio correlato al rilievo della tipologia funzionale del costituendo Comitato provinciale INPS.

VERIFICATO dal Rapporto Economico 2010/2011 della Camera di Commercio di Foggia, la globale congruità dei dati derivanti dalla sommatoria dei dati di adesione alle varie associazioni datoriali e sindacali utilmente interpellate;

EFFETTUATA sulla base dei dati acquisiti la seguente ripartizione dei membri del Comitato tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto ed in particolare alle funzioni dei Comitati stessi tra i seguenti settori:

A) ***n. 7 rappresentanti dei lavoratori dipendenti nei settori***:

- agricoltura;
- industria;

- commercio;
- dirigenti d'azienda;

B) n. 2 rappresentanti dei datori di lavoro nei settori:

- agricoltura;
- commercio;

C) n. 2 rappresentanti dei lavoratori autonomi nei settori:

- agricoltura;
- artigianato;

CONSIDERATO che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del D.P.R. n. 639/70, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, sono nominati su designazione delle rispettive Organizzazioni Sindacali più rappresentative operanti nella Provincia;

RITENUTO nell'ambito della costante e consolidata prassi interpretativa adottata da questo Ufficio, di confermare il criterio, sempre pacificamente seguito in tutte le precedenti omologhe occasioni, di individuare la rappresentatività in relazione ai settori maggiormente interessati all'attività dell'INPS;

RILEVATO inoltre, che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei suindicati parametri riconosciuti idonei e necessari per la determinazione del grado di rappresentatività delle OO.SS. e di categoria, con riferimento ai settori sopraindicati, risultano maggiormente rappresentative sul piano locale le seguenti OO.SS.:

1) per i datori di lavoro: la CONFAGRICOLTURA e la CONFCOMMERCIO;
2) per i lavoratori autonomi: la COLDIRETTI e la CONFARTIGIANATO;
3) per i lavoratori dipendenti: la C.G.I.L., la C.I.S.L., la U.I.L., la U.G.L.;
4) per i dirigenti d'azienda: la C.I.D.A;

ESAMINATE le designazioni dei membri previsti ai punti 1, 2 e 3 del sopra citato art. 34 del D.P.R. n. 639/1970 da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei dirigenti d'azienda, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

PRESO ATTO secondo quanto previsto all'art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, delle designazioni effettuate dalle predette

Organizzazioni sindacali provinciali di categoria individuate come maggiormente rappresentative;

RITENUTO di dover provvedere;

Tutto ciò esposto e valutato in atto quale presupposto logico posto a fondamento del dispositivo dell'emanando decreto anche per l'effetto previsto dall'art. 3, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

E' costituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Foggia il Comitato Provinciale così composto:

A) **Componenti di diritto**

1) Il Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Foggia;
2) Il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Foggia;
3) Il Direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S di Foggia;

B) **Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti**

1) Iatarola MIchele (CGIL)
2) Novelli Giovanni (CGIL)
3) Falcone Urbano (CISL)
4) Manzi Michele (CISL)
5) Castriotta Antonio (UIL)
6) Scialoia Luigi (UGL)

Dirigenti D'Azienda:

1) Maesa Silvio (CIDA) componente effettivo

C) Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro

1) Sinigaglia Mauro (CONFAGRICOLTURA)

2) Perdonò Alfonso (CONFCOMMERCIO)

D) componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi

1) Di Franza Nicola (CONFARTIGIANATO)

2) Marseglia Angelo (COLDIRETTI)

Il Comitato, composto come sopra descritto, rimarrà in carica per quattro anni a decorrere dalla data di emissione del presente decreto, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970.

Il presente Decreto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 5, comma 1 della Legge 15.07.1994, n. 444.

Il Direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Foggia è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente Decreto è proponibile ricorso al TAR Puglia o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Foggia, 25 novembre 2011

Il direttore territoriale: PISTILLO

11A16189

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 novembre 2011.

Iscrizione di una varietà di avena al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 28 settembre 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà indicata nel dispositivo;

Vista la nota del 31 ottobre 2011 della Compagnia Sementi Elette Meridionali con la quale si provvede a trasmettere l'attestato dell'avvenuto versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varietà vegetali per l'esecuzione delle prove necessarie all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione delle varietà al registro nazionale;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

AVENA

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
13179	Stella d'oro	CO.SE.ME. Srl - Foggia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A16190

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 dicembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA E BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n.770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio prevista dall'art. 64 del decreto legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che, prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, occorre verificare

che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dall'1/3/2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la disposizione organizzativa n. 73, del 21 gennaio 2009, prot. n. 3804, con la quale è stata istituita la direzione regionale Campania e Basilicata dal 1° marzo 2009;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Salerno, prot. n. 14946 del 24 novembre 2011, con la quale il suddetto ufficio ha comunicato il mancato funzionamento nella sede di via dei Principati n. 75 di Salerno, nei giorni 21, 22 e 23 novembre 2011;

Accertato che il verificarsi del mancato funzionamento nella sede di via dei Principati n. 75 di Salerno, dei servizi catastali al pubblico e delle attività di cassa connesse, è stata causata dalla virtualizzazione, manutenzione straordinaria del server dell'ufficio nei giorni 21, 22 e 23 novembre 2011.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente della Campania che, con nota n. 1275 del 1° dicembre 2011, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei Servizi catastali al pubblico e delle attività di cassa connesse, nella sede di via dei Principati n. 75 dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Salerno, nei giorni 21, 22 e 23 novembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 2 dicembre 2011

Il direttore regionale: FRATELLO

11A16285

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 2 dicembre 2011.

Inserimento del medicinale 6-mercaptopurina (6-MP) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per i pazienti affetti da malattia di Crohn con indicazione al trattamento immunosoppressivo con azatioprina (pazienti steroido-dipendenti/resistenti/intolleranti), ma che abbiano sviluppato intolleranza a tale farmaco.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale*. n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicina-

li innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che il medicinale 6-mercaptopurina, già registrato ed in commercio per altre indicazioni terapeutiche, può costituire una valida alternativa terapeutica nei pazienti che in precedenza abbiano sviluppato effetti collaterali secondari alla terapia con il farmaco madre, azatioprina;

Considerato il sovrapponibile profilo di efficacia di azatioprina e 6-MP, ma con un migliore profilo di tollerabilità della 6-MP nei pazienti affetti da malattia di Crohn;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-Scientifica (CTS) nella riunione dell'11 e 12 ottobre 2011 – Verbale n. 20;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale 6-mercaptopurina nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale 6-mercaptopurina è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per la seguente indicazione terapeutica: pazienti affetti da malattia di Crohn con indicazione al trattamento immunosoppressivo con azatioprina (pazienti steroido-dipendenti/resistenti/ intolleranti), ma che abbiano sviluppato intolleranza a tale farmaco, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2011

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Denominazione: 6-mercaptopurina (Purinethol)

Indicazione terapeutica: pazienti affetti da malattia di Crohn con indicazione al trattamento immunosoppressivo con azatioprina (pazienti steroido-dipendenti/resistenti/intolleranti), ma che abbiano sviluppato intolleranza a tale farmaco.

Criteri di inclusione: pazienti affetti da malattia di Crohn con indicazione al trattamento immunosoppressivo con azatioprina (pazienti steroido-dipendenti/resistenti/intolleranti), ma che abbiamo sviluppato intolleranza a tale farmaco.

Criteri di esclusione: ipersensibilita' alla 6-mercaptopurina. Riscontro di displasia del colon. Storia di malattie neoplastiche. Tubercolosi attiva o latente non adeguatamente trattata. Grave infezione batterica se non trattata e risolta con antibiotici almeno 60 giorni prima della prima somministrazione del farmaco o infezione cronica o storia di ricorrenti infezioni batteriche. Gravi infezioni virali (epatite B o epatite C). Soggetti positivi al virus dell'immunodeficienza umana (HIV). Soggetti con herpes zoster o cytomegalovirus (CMV) che si sono risolti meno di 2 mesi prima di iniziare il trattamento. Soggetti con infezioni fungine sistemiche o una storia di ripetute infezioni fungine. Soggetti che hanno ricevuto vaccini vivi entro 3 mesi dalla prima somministrazione. La terapia non dovrebbe essere intrapresa nelle donne in gravidanza.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: dosaggio iniziale di 0.25-0.5 mg/kg/die, da aumentare fino a 1.0-1.5 mg/kg/die nell'arco di 2 settimane, monitorando settimanalmente emocromo e funzionalità epatica fino al raggiungimento della dose di mantenimento. Il monitoraggio successivo andrebbe programmato mensilmente o ogni 2 mesi.

Costo indicativo del trattamento: Il farmaco in Italia è distribuito dalla ditta Laboratoires Genopharm con il nome commerciale "Purinethol" al prezzo di 15.98 € per 1 confezione contenente 25 compresse da 50 mg. Ne consegue la spesa mensile per paziente che assume 100 mg di farmaco/die ammonta a 38.35 € .

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	Settimanalmente dall'inizio del trattamento al raggiungimento della dose di mantenimento	Mensilmente o ogni 2 mesi
Emocromo	X	X	X
Funzionalità epatica	X	X	X
GOT	X	X	X
GPT	X	X	X
Gamma GT	X	X	X
Fosfatasi alcalina	X	X	X
Amilasi	X	X	X
Lipasi	X	X	X
Radiografia del torace (2 proiezioni)*	X		
Quantiferon TB*	X		

Sierologia completa HBV (HBsAg, anti-HBsAg, anti-HBc, HBeAg, anti-HBe)*	X		
Anti-HCV*	X		
Markers Cytomegalovirus (IgM, IgG, DNA)*	X		
Markers Epstein Barr Virus (IgM, IgG)*	X		
Markers Varicella Zoster Virus (IgM, IgG)*	X		
Esame clinico mammella (16-24 anni)*	X		
Ecografia bilaterale mammelle (25-34 anni)*	X		
Mammografia bilaterale (>35 anni)*	X		
Pap-test e visita ginecologica*	X		
PSA (> 50 anni)*	X		
Visita dermatologica (per nevi)*	X		
RM pelvi (nel sospetto di ascesso)	X		

*Tali esami non dovranno essere antecedenti a 12 mesi.

11A16282

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2011.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa, relativamente al medicinale «Xagrid». (Determinazione n. 2787/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione AIFA del 9 maggio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 2006 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «XAGRID»;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 23 novembre 2011, in cui è stato stabilito di richiedere il pay back dello sfondamento di tetto di spesa accertato;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato, nel periodo 14/06/2010 - 13/06/2011, rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto XAGRID, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro i successivi 90 giorni. L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via del Tritone, 181 - Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 dicembre 2011

Il direttore generale: PANI

Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta:SHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS LIMITED

Specialità medicinale: XAGRID

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 67.977	€ 33.989
Basilicata	€ 24.285	€ 12.142
Calabria	€ 56.567	€ 28.283
Campania	€ 188.815	€ 94.408
Emilia Romagna	€ 152.827	€ 76.414
Friuli V. Giulia	€ 28.868	€ 14.434
Lazio	€ 153.217	€ 76.609
Liguria	€ 65.832	€ 32.916
Lombardia	€ 148.926	€ 74.463
Marche	€ 63.979	€ 31.989
Molise	€ 14.434	€ 7.217
Piemonte	€ 172.138	€ 86.069
Pr. Aut. Bolzano	€ 16.092	€ 8.046
Pr. Aut. Trento	€ 3.804	€ 1.902
Puglia	€ 293.171	€ 146.585
Sardegna	€ 67.490	€ 33.745
Sicilia	€ 73.341	€ 36.671
Toscana	€ 102.990	€ 51.495
Umbria	€ 75.975	€ 37.987
Veneto	€ 103.088	€ 51.544
Italia	€ 1.873.816	€ 936.908

11A16428

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2011.

Riclassificazione del medicinale Ibudol (ibuprofene) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2788/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Actavis Group PTC EHF è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale IBUDOL;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 200 mg compresse rivestite con film 24 compresse in blister PVC/AL;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'1 giugno 2011;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IBUDOL (ibuprofene) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

"200 mg compresse rivestite con film" 24 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039903051 (in base 10) - 161RUC (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IBUDOL (ibuprofene) è la seguente: Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 14 dicembre 2011

Il direttore generale: PANI

11A16429

UNIVERSITÀ «ALMA MATER STUDIORUM» DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 13 dicembre 2011.

Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Visti:

la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, contenente «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Preso atto:

del decreto rettorale n. 140/2011 dell'11 febbraio 2011 con cui è stata costituita, ai sensi dell'art. 2, comma 5, legge n. 240/2010, la commissione incaricata di predisporre le modifiche statutarie proposte agli organi accademici;

della delibera 27 luglio 2011 con cui il Senato Accademico ha approvato, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo Statuto di Ateneo nel testo proposto dalla commissione incaricata di predisporre le modifiche statutarie;

della nota n. 32440 del 29 luglio 2011 con cui gli uffici dell'Ateneo hanno trasmesso al MIUR gli estratti della delibera Senato Accademico 27 luglio 2011 con allegato parte integrante il testo dello Statuto di Ateneo;

della nota n. 5100 del 25 novembre 2011 con cui il MIUR ha presentato osservazioni e richieste di modifica del testo presentato dall'Ateneo;

della delibera 7 dicembre 2011 con cui il Senato Accademico ha definitivamente approvato, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo Statuto di Ateneo;

Decreta:

Art. 1.

Emanazione

1. È emanato lo «Statuto di Ateneo» dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna così come riportato all'Allegato A, parte integrante del presente decreto rettorale.

Art. 2.

Vigore ed efficacia

1. Il presente decreto rettorale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 13 dicembre 2011

Il rettore: DIONIGI

Allegato A) al Decreto Rettorale n.1203 del 13.12.2011

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

STATUTO DI ATENEO

SOMMARIO

- PARTE I – PRINCIPI

- PARTE II – ORGANI

- SEZIONE I- ORGANI DI ATENEO

- SEZIONE II- ORGANI AUSILIARI

PARTE III- STRUTTURE, MULTICAMPUS E ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEO

- SEZIONE I- DIPARTIMENTI

- SEZIONE II- SCUOLE

- SEZIONE III- CORSI DI STUDIO

- SEZIONE IV- MULTICAMPUS

- SEZIONE V- ALTRE STRUTTURE DI ATENEO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

- PARTE V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

PARTE I -- PRINCIPI

art. 1 PRINCIPI COSTITUTIVI

1. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, in conformità con i principi della Costituzione della Repubblica Italiana e con la Magna Charta delle Università, è un'istituzione pubblica, autonoma, laica e pluralistica.
2. L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è un Ateneo multicampus che si articola nelle sedi di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini.
3. Compiti primari dell'Ateneo sono la ricerca e la didattica, attività inscindibili volte a perseguire un sapere critico aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, nel rispetto delle libertà della scienza e dell'insegnamento. Per la sua secolare identità di Studio generale, l'Ateneo riconosce pari dignità e opportunità a tutte le discipline che ne garantiscono la ricchezza scientifica e formativa. L'Ateneo tutela e innova il proprio patrimonio culturale rispondendo alle diverse esigenze espresse dalla società.
4. Dovere dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, luogo naturale del sapere e dei saperi, è interpretare e orientare le trasformazioni del proprio tempo, garantendo l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della società.
5. Tali finalità e compiti sono perseguiti con il concorso responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutti i membri della comunità universitaria: studenti, professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo. Valore preminente di riferimento per tutta la comunità è il rispetto dei diritti fondamentali della persona, che l'Ateneo si impegna a promuovere e a tutelare in ogni circostanza.
6. L'autonomia dell'Ateneo, principio ed espressione della comunità universitaria, è normativa, organizzativa, finanziaria e gestionale, secondo quanto disposto dalla legge e dal presente Statuto. L'autonomia dell'Ateneo è garanzia della libertà di apprendimento, di insegnamento e di ricerca.
7. Il riconoscimento del merito e dell'eccellenza è criterio prioritario che orienta le scelte e le strategie culturali, finanziarie e organizzative dell'Ateneo; in tal modo l'Ateneo promuove e premia l'impegno e la qualità dei risultati conseguiti da studenti, professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo.
8. L'Ateneo, consapevole della dimensione internazionale che gli appartiene per storia e vocazione, si impegna a consolidare e incrementare l'internazionalizzazione dei programmi scientifici e formativi e della propria organizzazione. A tal fine promuove la mobilità e la collaborazione tra Atenei di diversi Paesi nella volontà di confrontarsi con le più qualificate istituzioni scientifiche e culturali internazionali.

art. 2 PRINCIPI DI INDIRIZZO

2.1 Diritto allo studio

a) L'Ateneo, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, si adopera affinché il pieno esercizio del diritto allo studio non sia impedito da ostacoli di ordine economico e sociale e affinché l'impegno e il merito siano costantemente riconosciuti e premiati.
b) L'Ateneo si impegna a garantire ai propri studenti un efficace orientamento in entrata, in itinere e in uscita, tramite un costante dialogo sia con gli istituti di formazione secondaria superiore, sia con il mondo del lavoro e delle professioni, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei laureati e la loro capacità imprenditoriale.
c) L'Ateneo si impegna a realizzare iniziative concrete volte a migliorare le condizioni culturali, sociali e materiali degli studenti e a favorirne l'inserimento nelle comunità locali, d'intesa e con il supporto della Regione, delle amministrazioni locali e delle istituzioni, sia pubbliche che private.
d) L'Ateneo sollecita e valorizza sia i contributi dei singoli studenti sia lo sviluppo di libere forme associative, che concorrano alla realizzazione dei fini istituzionali e che sanciscano la piena appartenenza degli studenti alla comunità universitaria.
e) L'Ateneo assume come riferimento, per la definizione dei regolamenti relativi alla didattica e agli studenti, le indicazioni previste dallo Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari.
f) L'Ateneo promuove le attività culturali, sportive e ricreative degli studenti attraverso apposite forme organizzative, in accordo con gli enti pubblici e privati e con le associazioni operanti in tali ambiti.
g) L'Ateneo si impegna a realizzare, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, tutti gli interventi necessari a rimuovere le condizioni di svantaggio per permettere agli studenti con disabilità la parità delle opportunità di studio e di vita all'interno della comunità universitaria.

2. 2 Libertà di insegnamento e di ricerca

a) L'Ateneo riconosce e garantisce l'autonomia della ricerca e la libertà di insegnamento, nel rispetto degli obiettivi formativi, ai singoli professori e ricercatori e alle strutture scientifiche e didattiche di appartenenza, e assicura agli studenti una didattica di qualità, in tutti i gradi della loro formazione.
b) L'Ateneo, in conformità ai principi della Carta Europea dei Ricercatori, garantisce ai singoli professori e ricercatori, nel rispetto della programmazione elaborata dalle strutture di appartenenza, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzo delle dotazioni e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca in relazione alle caratteristiche dei singoli settori disciplinari.
c) L'organizzazione dell'attività didattica in tutte le sue declinazioni e le modalità atte a realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti competono alle strutture didattiche nell'ambito delle disposizioni generali di Ateneo.

2. 3 Personale dell'Ateneo

a) L'Ateneo valorizza le competenze, le esperienze professionali, le capacità e l'impegno delle persone che operano nelle proprie strutture e si adopera per l'attuazione delle opportune iniziative volte al riconoscimento dell'impegno e del merito.
b) L'Ateneo favorisce la qualificazione professionale, l'aggiornamento e la formazione continua di tutto il personale.
c) L'Ateneo promuove interventi e servizi atti a garantire il benessere lavorativo e la piena realizzazione individuale. Si adopera per facilitare l'accesso a servizi sociali, culturali, ricreativi e sportivi anche tramite accordi con soggetti pubblici e privati.
d) L'Ateneo si impegna affinché siano garantiti pari dignità e adeguato riconoscimento a tutti coloro che svolgono attività di ricerca, didattica, tecnica o amministrativa, con qualsivoglia tipo di rapporto e in conformità alla legge.

2. 4 Qualità e valutazione

a) L'Ateneo adotta la valutazione come processo sistematico teso a misurare il valore e la qualità delle attività di ricerca e di formazione, l'efficacia e l'efficienza dei servizi delle proprie strutture, l'adeguatezza dell'azione amministrativa, nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli Organi Accademici.
b) L'Ateneo promuove procedure di autovalutazione e di valutazione esterna delle strutture e di tutto il personale, idonee a riconoscere e a valorizzare la qualità e il merito, a favorire il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali, e a modulare le risorse da attribuire alle strutture, attivando altresì procedure premiali che tengano conto di tutte le attività richieste al personale docente e tecnico amministrativo.

2. 5 Internazionalizzazione

a) L'Ateneo privilegia la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e di formazione attraverso contatti e accordi con qualificate istituzioni accademiche europee ed extra-europee, la costituzione e la partecipazione a reti e consorzi internazionali, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, la definizione di curricula formativi in lingue diverse dall'italiano, la promozione di titoli multipli o congiunti di ogni livello. Promuove la mobilità di tutte le sue componenti e l'accoglimento di studenti, ricercatori e professori provenienti da altri Paesi, garantendo il pieno riconoscimento delle esperienze internazionali. A tale scopo l'Ateneo rafforza le competenze linguistiche di studenti, docenti e personale tecnico amministrativo.
b) L'Ateneo riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'istruzione superiore e ne fa propri i principi e gli strumenti.
c) L'Ateneo si adopera per la semplificazione delle procedure amministrative onde favorire l'accesso alle proprie attività e ai programmi di ricerca e formazione da parte di persone e istituzioni di ogni Paese.
d) L'Ateneo recepisce, nelle proprie iniziative di formazione, gli indirizzi delle Organizzazioni internazionali in campo educativo.

2. 6 Pari opportunità

a) L'Ateneo si impegna a garantire il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità nell'accesso agli studi, nel reclutamento del personale e nelle progressioni di carriera nonché equilibrate rappresentanze di genere nelle candidature e negli Organi collegiali, così come in ogni altro aspetto della vita accademica.
b) L'Ateneo si adopera, anche attraverso appositi strumenti e iniziative, a rafforzare la sensibilità ai temi e ai problemi delle pari opportunità al fine di generare una coscienza diffusa e condivisa fra tutti i membri della comunità universitaria.

2. 7 Sicurezza e benessere sui luoghi di studio e di lavoro

a) L'Ateneo promuove il benessere sui luoghi di studio e di lavoro e adotta strategie attive di tutela della salute e della sicurezza lavorativa per migliorare la qualità complessiva delle condizioni di lavoro e delle attività svolte da chi opera in Ateneo.
b) L'Ateneo si impegna a diffondere informazioni e buone pratiche per la salute e la sicurezza lavorativa, al fine di potenziare la cultura della prevenzione, anche attraverso specifiche attività formative destinate al personale e agli studenti.

art. 3 PRINCIPI ORGANIZZATIVI

3. 1 Finalità e requisiti generali

a) L'organizzazione dell'Ateneo è informata ai principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione nonché al principio di semplificazione ed è finalizzata a garantire le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi scientifici e formativi e per la realizzazione delle potenzialità dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo.
b) Per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a) del presente comma, l'Ateneo ritiene requisiti fondamentali della propria organizzazione la distinzione tra indirizzo politico e gestione, la trasparenza di procedure e atti, l'accessibilità alle informazioni, l'individuazione delle responsabilità istituzionali, la non duplicazione di competenze, strutture e funzioni, la valutazione dei risultati, la valorizzazione delle competenze professionali, la promozione di accordi programmatici con enti pubblici e privati.
c) La richiesta e l'attuazione dei processi di riorganizzazione nei metodi, nelle procedure e nelle strutture, così come i meccanismi di valutazione, sono vincolati al rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità fermi restando gli obiettivi di qualità perseguiti dall'Ateneo.

3. 2 Trasparenza

a) L'Ateneo favorisce il dialogo all'interno della comunità universitaria e promuove il confronto con i soggetti esterni, anche attraverso il sito istituzionale o altri strumenti telematici di comunicazione e di consultazione.
b) L'Ateneo garantisce, secondo modalità da disciplinarsi con apposito regolamento, adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dagli Organi Accademici e degli atti che compongono i relativi riferimenti, fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di riservatezza.
c) L'Ateneo garantisce la trasparenza dell'attività amministrativa e l'accessibilità delle informazioni, nel quadro degli obiettivi di qualità perseguiti e assicura pubblicità e trasparenza ai criteri utilizzati nella ripartizione delle risorse.
d) In attuazione dei suddetti principi di pubblicità e trasparenza, nella ripartizione delle risorse sono assicurate la preventiva determinazione e comunicazione dei requisiti e criteri per l'attribuzione e l'eventuale selezione tra una pluralità di aspiranti nonché l'invarianza di tali requisiti e criteri per tutto il tempo necessario alla messa in opera delle azioni e misure che costituiscono la finalità dell'attribuzione delle predette risorse, fatte salve le sopravvenute disposizioni di legge.

3. 3 Accordi e rapporti con soggetti pubblici e privati

a) L'Ateneo si adopera per stipulare accordi di programma, contratti o intese specifiche anche per lo svolgimento di attività economiche con soggetti pubblici e privati, italiani e di altri Paesi che possano contribuire al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
b) L'Ateneo, nella sua articolazione multicampus, persegue la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private rappresentative del territorio nel quale sono presenti le sue sedi.
c) L'Ateneo riconosce, tutela e promuove la specificità del rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, e garantisce un'adeguata organizzazione di didattica e ricerca in relazione con l'attività assistenziale e con le altre attività sanitarie. Le attività assistenziali svolte da professori e ricercatori universitari sono prioritariamente finalizzate all'assolvimento dei loro compiti didattici e di ricerca. Gli atti convenzionali - predisposti secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 13 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e che disciplinano i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale ed eventualmente con altri enti pubblici e privati deputati allo svolgimento di attività assistenziali - tutelano le finalità istituzionali delle attività assistenziali svolte dal personale universitario, nel rispetto dei criteri di economicità e produttività applicati nella gestione delle strutture convenzionate. In conformità alle previsioni di legge e secondo le modalità concertate con la Regione, vengono attribuiti compiti e responsabilità assistenziali a professori e ricercatori, nel rispetto delle prerogative del loro stato giuridico e in coerenza con il principio della piena valorizzazione delle competenze assistenziali, didattiche e scientifiche.

3. 4 Deleghe

a) Le funzioni spettanti agli Organi monocratici e collegiali dell'Ateneo e delle strutture sono delegabili secondo i criteri indicati nello Statuto.
b) Le deleghe sono conferite con delibera approvata a maggioranza assoluta dei componenti nel caso degli Organi collegiali; riguardano oggetti definiti o materie determinate, anche corrispondenti a settori organici; sono conferite per un tempo che, di norma, in mancanza di diversa specificazione, corrisponde alla durata in carica dell'Organo delegante o, se più limitata, dell'Organo delegato. In costanza di delega, l'Organo che ha disposto il conferimento non può compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate, escluse le direttive e le attività di vigilanza, che non siano preceduti da un'apposita delibera di revoca adottata con le medesime formalità del conferimento.
c) Le delibere di conferimento, approvate dagli Organi monocratici e collegiali dell'Ateneo, hanno efficacia con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'Università.

PARTE II - ORGANI

SEZIONE I - ORGANI DI ATENEO

art. 4 RETTORE

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'Ateneo e costituisce il vertice della relativa organizzazione. E' responsabile del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. Il Rettore presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione e gli altri Organi collegiali di cui è componente in tale veste.

3. Spettano in particolare al Rettore le funzioni di:

   a) indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;
   b) proposta del documento di Programmazione triennale di Ateneo, anche tenendo conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;
   c) proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
   d) proposta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, di conferimento dell'incarico di Direttore Generale;
   e) proposta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, dell'attivazione e disattivazione dei Dipartimenti, delle Scuole e delle altre strutture di cui all'art. 25 del presente Statuto;
   f) nomina dei Prorettori in numero non superiore a 8, tra cui il Prorettore Vicario e il Prorettore alle Sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini;
   g) conferimento di deleghe per materie determinate;
   h) autorizzazione per i professori e ricercatori a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche, di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, fermo restando il regime delle convenzioni tra Atenei, finalizzate al conseguimento di obiettivi di comune interesse; autorizzazione per i professori e ricercatori a tempo definito a svolgere attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca di altri Paesi;
   i) collocamento in aspettativa, sentito il Dipartimento di afferenza, dei professori e ricercatori per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale;
   j) iniziativa dei procedimenti disciplinari secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge, fatti salvi gli atti riservati alla competenza del Direttore Generale;
   k) promozione o resistenza alle liti ove il Direttore Generale si trovi in posizione di conflitto di interessi;
   l) promozione della costituzione di parte civile dell'Ateneo nei processi penali che riguardano professori e ricercatori.

4. Al fine di condividere e attuare gli indirizzi e i programmi relativi alla formazione e alla ricerca, il Rettore convoca periodicamente i Direttori di Dipartimento e i Presidenti di Scuola.

5. Nei casi di necessità e di indifferibile urgenza può assumere i provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione. Spetta inoltre al Rettore ogni altra funzione non espressamente attribuita dallo Statuto ad altri Organi.

6. Il Rettore rimane in carica sei anni e il mandato non è rinnovabile.

7. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le Università italiane. Le candidature, corredate da un minimo di 150 firme di aventi diritto al voto di cui almeno 100 di professori e ricercatori, sono presentate inderogabilmente entro e non oltre il trentesimo giorno anteriore al primo giorno di votazione; la regolarità di esse è verificata da un'apposita Commissione elettorale.

8. Partecipano all'elezione diretta del Rettore i professori e i ricercatori. Partecipano altresì i componenti del Consiglio degli Studenti e i rappresentanti degli studenti negli Organi collegiali delle strutture di cui agli artt. 16, 18, 23 del presente Statuto, nonché il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato. Ciascun voto degli studenti viene pesato con un coefficiente pari al 7% del rapporto tra elettorato attivo professori e ricercatori ed elettorato attivo studenti. Ciascun voto del personale tecnico amministrativo viene pesato con un coefficiente pari al 18% del rapporto tra elettorato attivo professori e ricercatori ed elettorato attivo personale tecnico amministrativo. Il Rettore è eletto, alla prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti, se la partecipazione è almeno pari alla maggioranza assoluta dei voti disponibili. In caso di mancata elezione al primo turno, si procede con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella precedente votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

art. 5 PRORETTORI

1. Il Prorettore Vicario, scelto tra i professori ordinari, sostituisce il Rettore in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento; partecipa altresì al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico senza diritto di voto.

2. Il Prorettore alle Sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, scelto tra i professori ordinari, partecipa al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico senza diritto di voto.

3. Gli altri Prorettori, secondo quanto indicato nei rispettivi atti rettorali di delega, sostituiscono il Rettore nelle materie loro attribuite; possono altresì partecipare senza

diritto di voto agli Organi collegiali di Ateneo e agli altri Organi per i quali è prevista la presenza del Rettore, quando viene trattata la materia di loro competenza delegata. La disposizione del precedente periodo si applica comunque al Prorettore Vicario e al Prorettore alle Sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini.

art. 6 SENATO ACCADEMICO

1. Il Senato Accademico è l'Organo di rappresentanza della comunità universitaria. Esso concorre all'amministrazione generale dell'Ateneo e alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Senato Accademico ha funzioni di coordinamento e di raccordo con le strutture in cui si articola l'Ateneo e collabora con il Rettore nelle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; collabora con il Consiglio di Amministrazione nelle funzioni di indirizzo strategico e di programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale.

3. Spettano al Senato Accademico le funzioni di:

   a) formulazione al Consiglio di Amministrazione di pareri obbligatori e proposte in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di Programmazione triennale di Ateneo;
   b) formulazione al Consiglio di Amministrazione di pareri obbligatori sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo;
   c) formulazione al Consiglio di Amministrazione di pareri obbligatori e proposte sull'attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi e strutture;
   d) formulazione di parere sulla proposta del Rettore al Consiglio di Amministrazione in merito al conferimento dell'incarico di Direttore Generale;
   e) proposta al corpo elettorale, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, di una mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
   f) approvazione, previo parere del Consiglio di Amministrazione, del Regolamento generale di Ateneo, contenente norme sulla costituzione e il funzionamento delle strutture, e, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, dei regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole;
   g) predisposizione della relazione annuale sulla didattica e della relazione annuale sulla ricerca, tenendo conto dei dati relativi alle strutture in cui si articola l'Ateneo e ai professori e ricercatori che ad esse afferiscono;
   h) approvazione delle modifiche di Statuto, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, anch'esso adottato a maggioranza assoluta dei suoi membri. Ferme restando le competenze stabilite dalla legge per l'adozione da parte degli organi di Ateneo delle modifiche statutarie, le

procedure istruttore di modifica statutaria sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo;

i) formulazione al Consiglio di Amministrazione del parere sull'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti di chiara fama di altri Paesi;

j) approvazione del Codice etico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, e decisione, su proposta del Rettore, in merito alle violazioni di esso che non siano di competenza del Collegio di disciplina.

4. Il Senato Accademico dura in carica tre anni. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha durata biennale. Il mandato di ciascun membro può essere rinnovato una volta sola.

5. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

6. Il Senato Accademico è composto da 35 membri, così individuati:

   a) il Rettore, che lo presiede;
   b) 6 rappresentanti degli studenti eletti dal Consiglio degli Studenti;
   c) 10 Direttori di Dipartimento, due per ogni Area scientifico-disciplinare, eletti dai professori e ricercatori appartenenti a ciascuna Area;
   d) 15 professori e ricercatori eletti dai professori e ricercatori appartenenti a ciascuna Area scientifico-disciplinare in modo che ogni Area esprima 3 eletti;
   e) 3 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.

   Nel rispetto del principio di cui all'art. 2.6 del presente Statuto, gli elettori possono esprimere nella scheda elettorale uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, una di esse dovrà necessariamente riguardare una candidata di genere femminile e l'altra un candidato di genere maschile, pena l'annullamento della seconda preferenza. Le modalità e le procedure elettorali per attuare la composizione del Senato Accademico sono definite da apposito Regolamento.
   Ai medesimi fini il Consiglio degli Studenti fissa le proprie procedure elettorali.

art. 7 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile dell'indirizzo strategico e della programmazione finanziaria e del personale di Ateneo. Esso esercita le proprie funzioni operando al fine di perseguire la miglior efficienza e qualità delle attività istituzionali dell'Ateneo, nel rispetto dei criteri di efficacia, economicità e tutela del merito; esso vigila inoltre sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo.

2. Spettano al Consiglio di Amministrazione le funzioni di:

   a) approvazione del documento di Programmazione triennale di Ateneo, previa acquisizione di proposte e pareri da parte del Senato Accademico per le parti di sua competenza;
   b) approvazione, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio degli Studenti, del bilancio di previsione annuale e triennale, del conto consuntivo, nonché del bilancio sociale;
   c) deliberazione in materia di gestione del patrimonio immobiliare dell'Ateneo, di programmazione edilizia e relativi interventi attuativi;
   d) approvazione, acquisito il parere del Senato Accademico e della Consulta del Personale tecnico amministrativo, della programmazione del personale tecnico amministrativo;
   e) approvazione, acquisito il parere del Senato Accademico, della programmazione del personale docente formulata in coerenza con gli obiettivi della programmazione triennale, sulla base della valutazione della qualità scientifica e didattica delle strutture e dei singoli settori scientifico-disciplinari, nonché della consistenza delle attività formative erogate, tenendo in considerazione la natura multicampus dell'Ateneo. L'attribuzione delle risorse per il personale docente ai Dipartimenti deve definire l'entità delle risorse destinate allo sviluppo delle loro diverse sedi;
   f) approvazione, acquisite le proposte e il parere del Senato Accademico e previo parere del Consiglio degli Studenti, della attivazione, modifica o soppressione di corsi e sedi;
   g) attivazione e disattivazione dei Dipartimenti e delle Scuole e delle altre strutture di cui all'art. 25 del presente Statuto, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico;
   h) trasmissione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
   i) approvazione del Regolamento di amministrazione e contabilità e, ove necessario, di quello di organizzazione dell'Ateneo;
   j) conferimento, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, dell'incarico di Direttore Generale;
   k) valutazione e approvazione della richiesta di copertura dei posti di professore e ricercatore avanzata dai Dipartimenti, sentito il parere dei Consigli delle Scuole di riferimento, sulla base delle risorse ad essi attribuite da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione;

l) approvazione delle proposte dei Dipartimenti concernenti la chiamata di professori e ricercatori;
m) formulazione al Senato Accademico del parere favorevole sulle modifiche di Statuto;
n) deliberazione, previo parere del Senato Accademico, dell'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti di chiara fama di altri Paesi, stabilendo il relativo trattamento economico;
o) approvazione, acquisiti i pareri dei Dipartimenti interessati e del Senato Accademico, della mobilità del personale docente tra Dipartimenti o tra sedi, sentito, ove necessario, il parere del Consiglio di Coordinamento dei Campus, come previsto all'art. 24 del presente Statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. Il mandato di ciascun membro può essere rinnovato una sola volta.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

5. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 membri, così individuati:

   a) il Rettore, che lo presiede;
   b) 2 rappresentanti degli studenti, eletti dal Consiglio degli Studenti, nel rispetto della parità di genere;
   c) 5 membri interni, nominati dal Senato Accademico senza distinzione alcuna tra le varie categorie di personale di ruolo dell'Ateneo. A tal fine, il Senato Accademico procede alla nomina sulla base di una rosa di candidati, almeno doppia rispetto al numero dei membri da designare. Tale rosa viene individuata da un Comitato di selezione formato da 5 membri, di cui 3 esterni nominati dal Rettore e 2 interni nominati dal Senato Accademico, non componenti del medesimo;
   d) 3 membri esterni, nominati dal Senato Accademico. A tal fine il medesimo Comitato di selezione sopra indicato individua una rosa almeno doppia rispetto al numero dei membri da designare. All'interno di tale rosa, il Rettore, la Consulta del Personale tecnico amministrativo e la Consulta dei Sostenitori individuano ciascuno un candidato da proporre al Senato Accademico. Tali membri esterni non devono essere stati dipendenti dell'Ateneo nei tre anni precedenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, non devono essere portatori di alcun interesse economico – professionale in conflitto con le attività dell'Ateneo e non devono ricoprire cariche di natura politica.

Le proposte avanzate dal Comitato di selezione devono essere espresse a maggioranza qualificata di quattro quinti.

Le candidature per i 5 membri interni e i 3 membri esterni, che dovranno essere individuate tra personalità italiane o di altri Paesi in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, sono formulate anche sulla base di avvisi pubblici, attraverso bandi distinti in cui sono esplicitati i criteri di valutazione dei requisiti. Nella nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere rispettato il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. In particolare, tra gli 8 membri nominati dal Senato Accademico, devono essere presenti almeno 2 donne e almeno 2 uomini.

art. 8 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'Organo preposto alla verifica della regolare tenuta delle scritture contabili e del regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi, di cui almeno due iscritti al Registro dei revisori contabili, e due membri supplenti.

3. Il Collegio è nominato dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, assicurando che un membro effettivo, con funzione di presidente, sia scelto fra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente siano designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; uno effettivo e uno supplente siano scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso. Non possono essere componenti del Collegio i dipendenti dell'Ateneo o degli Organismi strumentali controllati dallo stesso.

4. Il mandato del Collegio dura tre anni e gli incarichi sono rinnovabili una sola volta.

5. Le modalità di funzionamento del Collegio sono definite dal Regolamento di amministrazione e contabilità.

art. 9 NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di valutazione è l'organo dell'Ateneo preposto alla valutazione delle attività didattiche, di ricerca e amministrative.

2. Al Nucleo di valutazione sono attribuite le funzioni previste dalla normativa nazionale, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, e opera in conformità alle disposizioni ivi contenute.

3. Il Nucleo di valutazione dell'Ateneo è nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore sentito il Consiglio di Amministrazione ed è composto da un numero di membri

tra i 5 e i 7, tra cui un rappresentante degli studenti eletto dal Consiglio degli Studenti. La maggioranza dei membri del Nucleo di valutazione deve essere esterna all'Ateneo. La scelta dei componenti deve essere operata tra soggetti di elevata qualificazione scientifica e professionale anche nel campo della valutazione della didattica, della ricerca e della performance organizzativa delle pubbliche amministrazioni nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere. Il Presidente del Nucleo è nominato dal Rettore ed è esterno all'Ateneo. Le modalità di funzionamento dell'organo sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

4. Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

art. 10 DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione.

2. In particolare, spetta al Direttore Generale:

   a) coadiuvare il Rettore, nell'ambito delle disponibilità definite dal Consiglio di Amministrazione ed in coerenza con il documento di Programmazione triennale, nell'elaborazione della proposta di Piano triennale di fabbisogno del personale e curare l'attuazione dello stesso con riferimento al personale tecnico amministrativo, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio medesimo;
   b) attribuire e revocare gli incarichi dirigenziali, nonché dirigere, coordinare e controllare l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia di questi;
   c) definire gli obiettivi e curare l'attuazione dei programmi che i dirigenti devono perseguire alla luce degli indirizzi strategici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, compresa l'adozione dei provvedimenti di acquisizione dei beni e servizi necessari;
   d) valutare annualmente le prestazioni dei dirigenti sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa di Ateneo;
   e) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto del Regolamento di Organizzazione e degli indirizzi strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione; collaborare, a tal fine, con i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio per la gestione del personale promuovendo azione costante di coordinamento;
   f) sovrintendere all'attività di organizzazione e gestione del personale e alla gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

g) esercitare la potestà disciplinare sul personale dirigente e sul personale tecnico amministrativo, nel rispetto delle norme vigenti;
h) proporre al Consiglio di Amministrazione sia il Piano triennale della performance organizzativa dell'Ateneo sia la relazione annuale a consuntivo, sui risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;
i) promuovere o resistere alle liti, salvo quanto previsto all'art. 4 comma 3 lettera k) del presente Statuto, con potere di conciliare e di transigere.

3. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico. Viene scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico di Direttore Generale è conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile.

4. La valutazione annuale dei risultati ottenuti dal Direttore Generale viene approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Nucleo di valutazione, d'intesa con il Rettore.

5. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Direttore Generale, o suo delegato, partecipa altresì alla Consulta dei Sostenitori assicurandone la segreteria.

SEZIONE II - ORGANI AUSILIARI

art. 11 CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo, composto da 33 membri eletti secondo le modalità contenute nel Regolamento di funzionamento del Consiglio degli studenti. Tale Regolamento assicura che del Consiglio degli studenti faccia parte un'adeguata rappresentanza degli studenti iscritti nelle diverse sedi, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere.

2. Il Consiglio degli studenti designa tra i propri componenti i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di valutazione.

3. Il Consiglio degli studenti designa, ai sensi di legge, i rappresentanti degli studenti nella Consulta Regionale degli Studenti. I rappresentanti di cui al presente comma durano in carica quanto il Consiglio degli studenti medesimo.

4. Il Consiglio degli studenti esprime pareri obbligatori sulle proposte concernenti le seguenti materie:

   a) documento di Programmazione triennale di Ateneo;
   b) bilancio di previsione e conto consuntivo di Ateneo;
   c) Regolamento generale di Ateneo, Regolamento didattico di Ateneo, Regolamento degli studenti, Regolamento di cui al primo comma del presente articolo;
   d) attivazione, modifica o soppressione di corsi e sedi;
   e) programmazione annuale degli interventi relativi al diritto allo studio e ai servizi agli studenti;
   f) determinazione dei contributi e delle tasse a carico degli studenti;
   g) ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.

5. I pareri di cui al comma 4 del presente articolo si considerano acquisiti se non espressi entro 20 giorni dalla trasmissione al Consiglio degli studenti del testo della proposta.

6. Il Consiglio degli studenti ha il compito di promuovere e gestire i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.

7. L'Ateneo garantisce al Consiglio degli studenti le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti.

art. 12 CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

1. La Consulta del personale tecnico amministrativo è Organo collegiale con funzioni consultive, fatte salve le prerogative del Direttore Generale e le materie affidate alla contrattazione collettiva.

2. A questo fine la Consulta del personale tecnico amministrativo:

   a) esprime parere in merito al documento di Programmazione triennale di Ateneo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;
   b) esprime parere sulla programmazione triennale delle risorse per il personale tecnico amministrativo;
   c) esprime parere in merito al piano annuale della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale tecnico amministrativo;
   d) esprime parere sul Regolamento generale di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico amministrativo;
   e) propone un membro esterno del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto dall'art. 7 comma 5 lettera d) del presente Statuto.

3. I pareri di cui al comma 2 del presente articolo si considerano acquisiti se non espressi entro 20 giorni dalla trasmissione alla Consulta del testo della proposta.

4. La Consulta del personale tecnico amministrativo è nominata con decreto del Rettore ed è composta da 24 membri, eletti secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, tenendo conto della necessità di rappresentare in modo adeguato la configurazione multicampus dell'Ateneo, le diverse articolazioni organizzative e le differenti professionalità al suo interno, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere.

5. L'appartenenza alla Consulta è incompatibile con la posizione di Direttore Generale, di membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nonché con cariche di rappresentanza sindacale in corso.

6. Il mandato della Consulta dura tre anni. Il mandato di ciascun membro può essere rinnovato una sola volta. La Consulta elegge al proprio interno il Presidente. La Consulta viene convocata almeno due volte l'anno.

7. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo. L'elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo a tempo indeterminato, salvo le incompatibilità di cui al comma 5 del presente articolo.

art. 13 CONSULTA DEI SOSTENITORI

1. La Consulta dei sostenitori è l'organismo costituito dai soggetti e dalle istituzioni che concorrono a promuovere e sviluppare le attività scientifiche, formative e di trasferimento delle conoscenze nei diversi ambiti culturali, sociali ed economici e nei territori in cui l'Ateneo opera.

2. La Consulta esprime pareri sul documento di Programmazione triennale e formula proposte volte a valorizzare la presenza dell'Ateneo nel panorama internazionale e nelle diverse sedi, acquisire risorse esterne, facilitare l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro e verificare gli effetti culturali e sociali delle attività istituzionali dell'Ateneo. Propone un membro esterno del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto all'art. 7 comma 5 lettera d) del presente Statuto.

3. La composizione della Consulta, in conformità all'art. 3.3 lettera b) del presente Statuto, è rappresentativa dell'articolazione multicampus dell'Ateneo. E' approvata dal Senato Accademico, su proposta del Rettore.

4. La Consulta è presieduta dal Rettore e viene convocata almeno due volte l'anno. Partecipa alla Consulta il Direttore Generale o suo delegato, che ne assicura la Segreteria.

art. 14 COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA'

Viene istituito il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nel lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Esso promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze tra uomo e donna ai sensi della legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere, età, orientamento sessuale, lingua, origine etnica, disabilità, religione e controlla affinché non siano intraprese azioni di vessazione, nell'ambito dell'Ateneo, assicurando anche sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni nel luogo di lavoro. Le modalità di composizione e formazione del Comitato devono tenere conto della specifica composizione del personale, contrattualizzato o in regime di diritto pubblico, del principio delle pari opportunità di genere, e sono stabilite da apposito regolamento di Ateneo.

art. 15 GARANTE DEGLI STUDENTI

1. Il Garante degli studenti è nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, sentito il Consiglio degli studenti, tra persone esterne all'Ateneo di comprovata conoscenza giuridica e dell'organizzazione universitaria, nonché dotate di imparzialità e indipendenza di giudizio. Dura in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

2. Il Garante degli studenti ha il compito di ricevere segnalazioni relative a disfunzioni e a restrizioni dei diritti degli studenti; ha altresì il compito di compiere accertamenti e riferirne al Rettore per gli atti di competenza. Gli studenti che si rivolgono al Garante hanno diritto all'anonimato. Il Garante presenta annualmente al Rettore, al Senato Accademico e al Consiglio degli studenti una relazione sulle attività svolte.

3. Il Consiglio di Amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Garante degli studenti.

PARTE III – STRUTTURE, MULTICAMPUS E ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEO

SEZIONE I - DIPARTIMENTI

art. 16 DIPARTIMENTI

1. I Dipartimenti sono le articolazioni organizzative dell'Ateneo per lo svolgimento delle funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative. Ogni Dipartimento partecipa ad almeno una Scuola.

2. I Dipartimenti:

a) approvano un piano della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il documento di Programmazione triennale di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché indicano le disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
b) approvano, per le parti di propria competenza, e trasmettono alle Scuole di riferimento un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale di Ateneo;
c) propongono alle Scuole di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;
d) deliberano i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento di cui all'art. 18 comma 5 lettera c) del presente Statuto;
e) concorrono alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole;
f) predispongono un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dall'Ateneo e ne rendono pubblici i risultati;
g) formulano richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
h) formulano al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie;
i) promuovono accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica;
j) propongono l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 del presente Statuto.

3. L'istituzione del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. Tale proposta indica gli obiettivi scientifici, le attività di ricerca e di didattica, le ipotesi organizzative e loro motivazione nonché le risorse a disposizione in termini di professori e ricercatori, personale tecnico amministrativo e di dotazioni strutturali e strumentali. Per ciascun Dipartimento è previsto l'elenco dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.

4. Per la costituzione di un Dipartimento occorre un numero di professori e ricercatori non inferiore a 50. In considerazione dell'assetto multicampus dell'Ateneo, è possibile derogare da tale limite per la costituzione di Dipartimenti presso le sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 2 e dall'art. 2 comma 2 lettera b) della legge 240/2010. I professori e i ricercatori sono inquadrati in un Dipartimento. La sede di servizio è prevista nel bando relativo alla procedura di reclutamento. Le procedure di mobilità di professori e ricercatori fra Dipartimenti e fra sedi di servizio, di cui all'art. 7 comma 2 lettera o), sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.

5. I Dipartimenti responsabili di offerta formativa su sedi ulteriori rispetto a quella del Dipartimento stesso costituiscono Unità Organizzative di Sede, laddove abbiano la loro sede di servizio almeno, di norma, 12 professori e ricercatori. L'Unità Organizzativa di Sede è coordinata da un Responsabile. Il funzionamento dell'Unità Organizzativa di Sede è disciplinato dal Regolamento di Dipartimento, che le conferisce autonomia sotto il profilo gestionale nell'ambito del Dipartimento, fermi restando i seguenti punti:
   a) il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori che fanno parte di tale Unità, di norma congiuntamente al Direttore. La durata del mandato è triennale, rinnovabile una sola volta;
   b) nella formulazione dei piani didattici e di ricerca, nonché nella formulazione delle richieste e delle proposte di cui al comma 2 lettera g) del presente articolo, il Dipartimento riconosce le caratteristiche didattiche e scientifiche dell'Unità Organizzativa di Sede e tiene conto delle sue specifiche esigenze nell'attribuzione delle risorse.

6. Il Dipartimento adotta, con delibera del Consiglio approvata a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio regolamento da sottoporre all'approvazione definitiva del Senato Accademico. Tale regolamento:
   a) richiama l'elenco dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, secondo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo;
   b) definisce la composizione, anche in forma ristretta, del Consiglio e della Giunta, nonché le modalità di elezione dei loro membri;
   c) comprende, inoltre, ogni altra indicazione relativa all'organizzazione funzionale, alle procedure e alle attività di competenza del Dipartimento.

art. 17 ORGANI DEL DIPARTIMENTO

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

2. Il Consiglio di Dipartimento è composto:

a) dal Direttore, che lo presiede;
b) dai professori e dai ricercatori in esso inquadrati;
c) dal Responsabile amministrativo-gestionale, che assume la funzione di segretario;
d) da rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori;
e) da rappresentanti eletti degli studenti in numero pari al 15% dei professori e ricercatori;
f) da rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in numero compreso da 1 a 3.

Tra i rappresentanti degli studenti non meno di 2 e non più di 4 debbono essere studenti del terzo ciclo. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo, degli assegnisti di ricerca e degli studenti sono eletti con voto limitato alle singole componenti, secondo modalità definite dal Regolamento del Dipartimento e dal Regolamento generale di Ateneo.

3. Sono competenze esclusive del Consiglio, nella composizione definita dal Regolamento del Dipartimento: i piani della ricerca e della didattica, la proposta di budget, la programmazione del fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore, la formulazione della proposta di chiamata di professori e ricercatori, le proposte alle Scuole di riferimento sulla regolamentazione dei Corsi di Studio, il rapporto di autovalutazione, le proposte di attivazione e disattivazione di Unità Organizzative di Sede, le proposte di istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 del presente Statuto e il Regolamento del Dipartimento.

4. Il Direttore è un professore del Dipartimento, resta in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. E' eletto dal Consiglio di Dipartimento. Nomina un Vicedirettore, che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

5. Il Direttore ha funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento; è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali, indirizza e coordina il personale tecnico amministrativo sulla base delle disposizioni del Regolamento di organizzazione, sovraintende all'attività di ricerca, curandone la valutazione, e alla ripartizione dei compiti didattici tra professori e ricercatori del Dipartimento, secondo le linee di indirizzo di Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti.

6. Compongono la Giunta:

a) il Direttore, che la presiede;
b) il Vicedirettore;
c) i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede, ove presenti;
d) il Responsabile amministrativo-gestionale, che assume le funzioni di segretario;
e) un minimo di 3 fino a un massimo di 9 professori e ricercatori, con composizione paritaria tra le fasce e tale da garantire la rappresentanza dei professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio. Tale rappresentanza può essere integrata fino a un massimo di 3 professori e ricercatori secondo modalità disciplinate dal Regolamento di Dipartimento;
f) 1 o 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i membri del Consiglio di Dipartimento;
g) due rappresentanti degli studenti eletti fra i membri del Consiglio di Dipartimento.

Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.

7. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative su tutte le questioni e le materie che non siano di competenza esclusiva del Consiglio di Dipartimento.

SEZIONE II - SCUOLE

art. 18 SCUOLE

1. Le Scuole sono le strutture organizzative di coordinamento delle attività di formazione dell'Ateneo e di raccordo tra i Dipartimenti per le esigenze di razionalizzazione e gestione dell'offerta formativa di riferimento nonché di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di tutela della qualità della didattica.

2. Le Scuole operano su ciascuna delle sedi dell'Ateneo nelle quali sia attivo almeno un Corso di Studio di competenza dei dipartimenti ad esse afferenti.

3. Ogni Scuola si dota di un proprio Regolamento nel quale, tra l'altro, vengono individuate le responsabilità dei Dipartimenti per l'attivazione annuale dei Corsi di Studio, le disposizioni relative all'elezione delle varie rappresentanze nei Consigli, nonché le modalità di deliberazione in forma ristretta.

4. Ogni Scuola si dota altresì, previo parere dei Dipartimenti afferenti, di un piano triennale approvato dal Rettore che definisce le responsabilità della Scuola e dei Dipartimenti afferenti e le procedure volte a garantire un'efficace ed efficiente gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio di competenza dei Dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi comuni di supporto.

5. Al fine di assolvere al proprio ruolo funzionale spetta alla Scuola, sulla base del documento di Programmazione triennale di Ateneo:

   a) proporre al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico l'istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio, sulla base delle delibere provenienti dai Dipartimenti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;
   b) esprimere parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di Amministrazione;
   c) confermare l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai Dipartimenti afferenti. Con deliberazione motivata le Scuole possono chiedere ai Dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto;
   d) sovrintendere alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio di competenza dei Dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi comuni di supporto;
   e) coordinare, in accordo con i Dipartimenti afferenti, le attività relative al terzo ciclo;
   f) approvare una relazione annuale sulle attività, redatta dalla Commissione Paritetica docenti-studenti.

6. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, stabilisce i criteri per l'afferenza dei Dipartimenti alle Scuole in relazione alla consistenza, alla rilevanza e all'affinità disciplinare delle attività formative garantite dai Dipartimenti.

7. L'elenco delle Scuole, non superiore a quanto previsto dalle norme vigenti, con specificazione delle sedi di vicepresidenza, delle classi di studio di pertinenza e dei Dipartimenti afferenti, proposto dal Rettore, sentito il Senato Accademico, è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

8. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, ogni Scuola riceve una dotazione finanziaria da parte del Consiglio di Amministrazione.

art. 19 ORGANI DELLA SCUOLA

1. Sono Organi della Scuola il Presidente e il Consiglio.

2. Il Consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da:
   a) il Presidente;
   b) i Direttori dei Dipartimenti afferenti;
   c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori. Ogni Dipartimento contribuisce con il 10% dei propri docenti alla formazione della rappresentanza complessiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole alle quali afferisce; sulla base dei criteri di cui all'art. 18 comma 6 del presente Statuto le rappresentanze si distribuiscono nei Consigli delle Scuole di afferenza. La rappresentanza di professori e ricercatori deve includere prevalentemente, ove possibile, i Coordinatori di Corso di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri componenti devono essere membri della Giunta ovvero responsabili delle attività assistenziali di competenza, ove previsto;
   d) una rappresentanza elettiva degli studenti afferenti alla Scuola pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio;

   Nella costituzione della rappresentanza dei docenti il Dipartimento terrà conto dell'eventuale presenza di Unità Organizzative di Sede.

3. Il Presidente è un professore ordinario eletto dal Consiglio della Scuola fra i docenti dei Dipartimenti afferenti alla Scuola stessa. Nomina, fra i professori ordinari componenti del Consiglio della Scuola, un Vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento. Il mandato del Presidente è triennale, rinnovabile una sola volta.

4. Il Presidente rappresenta la Scuola, ne coordina le attività, sovrintende all'attuazione delle decisioni del Consiglio ed è responsabile verso gli Organi di governo dell'Ateneo del buon andamento delle attività della Scuola. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale caratterizzata dalla presenza di un numero rilevante di docenti e studenti, secondo quanto previsto all'art. 18 comma 7 del presente Statuto, il Presidente nomina un Vicepresidente fra i professori ordinari in servizio presso la sede.

5. Sulla base di quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 comma 7 del presente Statuto, i Direttori dei Dipartimenti che abbiano riferimento in più di una Scuola fanno parte dei Consigli di tutte le Scuole di riferimento.

6. Presso ogni Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti la cui composizione è definita dal Regolamento della Scuola nel rispetto di un'equilibrata rappresentanza di professori e ricercatori per fascia e sede di servizio e di studenti per ciclo di studio e per sede delle attività didattiche. Per la gestione delle attività didattiche svolte la Commissione Paritetica può istituire sottocommissioni di sede e/o dipartimentali.

7. La Commissione è presieduta dal Presidente della Scuola o da suo delegato. Partecipa alle riunioni senza diritto di voto il Responsabile amministrativo-gestionale della Scuola o suo delegato.

8. La Commissione ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti; formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa; può avanzare al Consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 del presente Statuto.

9. La Commissione redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione dei Dipartimenti afferenti. Gli altri compiti della Commissione sono previsti nel Regolamento generale di Ateneo.

SEZIONE III – CORSI DI STUDIO

art. 20 CORSI DI STUDIO DI PRIMO E DI SECONDO CICLO

1. L'Ateneo istituisce e attiva Corsi di Studio di primo e secondo ciclo: Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico.

2. Il Consiglio di Corso di Studio di primo e secondo ciclo è composto dai responsabili di attività formative nel Corso di Studio medesimo e da 3 rappresentanti degli studenti. Un apposito regolamento definisce le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti e la durata del loro mandato. A uno stesso Consiglio possono afferire più Corsi di Studio di primo e secondo ciclo, in base a quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo.

3. In conformità alle previsioni del piano triennale di cui all'art. 18 comma 4 del presente Statuto, il Consiglio di Corso di Studio formula proposte ai Dipartimenti in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici. Formula altresì alle Scuole e ai Dipartimenti, per quanto di loro competenza, proposte in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto.

4. Il Coordinatore del Corso di Studio è eletto dal Consiglio tra i professori e i ricercatori e dura in carica 3 anni. E' responsabile dell'attuazione degli indirizzi del Consiglio, tiene i rapporti con i Dipartimenti e le Scuole di riferimento. Le modalità di elezione del Coordinatore, le sue attribuzioni nonché quelle del Consiglio di Corso di Studio sono definite dai regolamenti di Ateneo.

art. 21 DOTTORATI DI RICERCA E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

1. L'Ateneo istituisce e attiva corsi di studio di terzo ciclo: Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione.

2. I Dottorati di ricerca assicurano la formazione alla ricerca scientifica e forniscono le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca, anche a livello internazionale, e attività professionali di alta qualificazione.

3. Le Scuole di Specializzazione assicurano la formazione di specialisti in settori professionali specifici, in conformità alle disposizioni normative vigenti.

4. Fatte salve le disposizioni di legge, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione sono istituiti e attivati su proposta di uno o più Dipartimenti, nel rispetto della normativa nazionale e secondo le procedure di cui all'art. 16 comma 2 lettera c) e all'art. 18 comma 5 lettera a) del presente Statuto, anche mediante forme di cooperazione interateneo, nazionali e internazionali, e sono gestiti da tali Dipartimenti. Possono essere coordinati dalle Scuole di riferimento.

5. La composizione e le competenze dei Consigli dei Dottorati di ricerca e delle Scuole di specializzazione, le procedure di designazione e le competenze dei Coordinatori dei Dottorati e dei Direttori delle Scuole di Specializzazione, nonché le modalità di programmazione didattica, organizzazione e gestione degli stessi sono definiti da appositi regolamenti di Ateneo.

art. 22 CORSI PROFESSIONALIZZANTI

1. L'Ateneo attiva corsi professionalizzanti: Master di primo e secondo livello, Corsi di alta formazione, Corsi di formazione permanente e Corsi intensivi.

2. L'attivazione dei corsi professionalizzanti è proposta dai Dipartimenti e dalle strutture scientifiche e didattiche di cui all'art. 25 comma 1 del presente Statuto, secondo le procedure di cui all'art.16 comma 2 lettera c) dello Statuto medesimo.

3. Le modalità di organizzazione e funzionamento dei corsi professionalizzanti nonché la loro gestione amministrativo-contabile sono disciplinate da appositi regolamenti di Ateneo.

SEZIONE IV - MULTICAMPUS

art. 23 CONSIGLIO DI CAMPUS

1. Presso ciascuna delle sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini è costituito un Consiglio di Campus per il coordinamento organizzativo delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca svolte dai Dipartimenti e dalle Scuole in ciascuna delle sedi. Esso è dotato di autonomia gestionale, organizzativa e regolamentare per le materie di propria competenza.

2. Il Consiglio di Campus è composto da:

   a) i Direttori dei Dipartimenti con sede nel Campus;
   b) i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede dei Dipartimenti;
   c) i Presidenti delle Scuole o i Vicepresidenti responsabili delle attività nel Campus;
   d) una rappresentanza degli studenti pari al 15% del numero dei membri del Consiglio;
   e) un rappresentante del personale tecnico amministrativo;
   f) il Responsabile amministrativo-gestionale del Campus, che assume le funzioni di segretario;
   g) un rappresentante designato congiuntamente dagli Enti locali e dall'Ente di sostegno.

   Il Consiglio elegge, tra i professori con sede di servizio nel Campus, un Coordinatore che lo presiede.
   I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico amministrativo sono eletti secondo modalità definite dai regolamenti di Ateneo.

3. Il Coordinatore e le rappresentanze elettive durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.

4. Sono assegnate al Campus le risorse necessarie per il suo funzionamento nell'ambito della ripartizione di risorse stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Spetta al Campus anche la gestione delle risorse trasferite dalle Scuole e dai Dipartimenti per lo svolgimento delle attività istituzionali di propria competenza. I Campus possono reperire e gestire autonomamente risorse esterne; di queste, quelle finalizzate alle attività didattiche o di ricerca devono essere imputate alle Scuole e ai Dipartimenti di competenza che operano nel Campus e gestite dal medesimo.

5. Sono compiti del Consiglio di Campus:

   a) approvare la programmazione finanziaria a supporto delle attività di propria competenza sulla base delle risorse attribuite;

b) approvare le linee di indirizzo relative alla programmazione dei servizi a supporto della didattica, della ricerca, dei servizi agli studenti e del diritto allo studio;

c) esprimere parere sul Piano di sviluppo edilizio di Ateneo, per le parti concernenti il Campus;

d) esprimere parere sui profili inerenti l'assetto macro-organizzativo dell'Amministrazione Generale preposta al supporto delle Scuole e dei Dipartimenti attivi presso il Campus;

e) esprimere parere sulle linee di organizzazione del personale tecnico amministrativo in servizio presso il Campus;

f) garantire la qualità dei servizi di supporto alle attività didattiche e agli studenti favorendo il coordinamento tra le strutture del Campus nell'uso delle risorse.

art. 24 CONSIGLIO DI COORDINAMENTO DEI CAMPUS

1. Il Consiglio di coordinamento dei Campus ha il compito di raccordare l'organizzazione e le iniziative dei Campus in coerenza con gli indirizzi degli Organi di Ateneo. E' composto da:

   a) il Prorettore alle Sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, che lo presiede;
   b) i Coordinatori dei Consigli di Campus;
   c) un rappresentante degli studenti eletto tra i loro rappresentanti nei Consigli di Campus, secondo modalità definite dai regolamenti di Ateneo;
   d) i Responsabili amministrativo-gestionali dei Campus, uno dei quali assume le funzioni di segretario;
   e) un rappresentante per ciascuna sede designato dai rispettivi Enti locali d'intesa con gli Enti di sostegno.

2. Spetta al Consiglio di Coordinamento dei Campus:

   a) contribuire alla verifica della qualità dei servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e dei servizi agli studenti in relazione alle risorse assegnate;
   b) proporre al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, un regolamento comune per i Campus che disciplini il loro funzionamento;
   c) fornire parere al Consiglio di Amministrazione in merito all'assetto organizzativo dei singoli Campus e su ogni altra iniziativa di interesse degli stessi;
   d) esprimere parere obbligatorio sulle richieste di mobilità di singoli professori e ricercatori tra tutte le sedi dell'Ateneo;
   e) monitorare e verificare, per quanto di propria competenza, l'attuazione dei piani e degli accordi di programma che Regione, Enti locali, Enti di sostegno potranno stipulare con l'Ateneo al fine di assicurare lo sviluppo pluriennale dei Campus.

SEZIONE V - ALTRE STRUTTURE DI ATENEO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

art. 25 ALTRE STRUTTURE DI ATENEO

1. Fatte salve le disposizioni di legge, l'Ateneo, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente Statuto, può istituire altre strutture secondo le seguenti condizioni e modalità:

   a) le attività scientifiche e didattiche proposte non sono compiutamente realizzabili dalle strutture di cui agli artt.16 e 18 del presente Statuto;
   b) l'attivazione è proposta da uno o più Dipartimenti, sentite le Scuole interessate nel caso in cui siano previste attività didattiche, sulla base di un progetto e di un relativo piano di attività che ne dimostrino lo specifico contributo addizionale sotto il profilo scientifico e/o didattico e la relativa sostenibilità economico-finanziaria. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e acquisito il parere del Senato Accademico, ne delibera l'attivazione previa verifica dei suddetti requisiti;
   c) le risorse necessarie per il funzionamento, con particolare riferimento alle spese generali, al personale, alle attrezzature e agli spazi non devono di norma gravare direttamente sui fondi dell'Ateneo;
   d) la composizione degli Organi e ogni altro aspetto legato al loro funzionamento sono definiti da appositi regolamenti di Ateneo, applicando in quanto compatibili le disposizioni relative ai Dipartimenti.

   Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, procede a una valutazione triennale delle attività e della sostenibilità economica di tali strutture disponendone, ove opportuno, la disattivazione.

2. Su proposta del Rettore, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può istituire o confermare, previa valutazione della sostenibilità finanziaria, strutture con funzioni e obiettivi comuni a tutto l'Ateneo per le quali non possano essere utilizzate le forme di organizzazione generale di cui all'art. 31 del presente Statuto.

art. 26 ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI

1. L'Istituto di Studi Superiori esplica le proprie attività attraverso il Collegio Superiore e l'Istituto di Studi Avanzati. Gli Organi dell'Istituto e il suo funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento di Ateneo.

2. Il Collegio Superiore, in coerenza con l'art. 5 comma 1 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è lo strumento per valorizzare il merito degli studenti nei tre cicli di studio e offre percorsi formativi di alta qualificazione e valenza interdisciplinare, complementari a quelli offerti dalle strutture.

3. L'Istituto di Studi Avanzati promuove lo scambio di idee e conoscenze a livello internazionale, anche favorendo la permanenza di studiosi di altri Paesi presso l'Ateneo. L'Istituto facilita inoltre la partecipazione di studenti di diversi Paesi ai corsi di dottorato dell'Ateneo.

4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, procede a una valutazione triennale delle attività e della sostenibilità economica dell'Istituto di Studi Superiore, anche al fine di definirne le risorse per il funzionamento.

art. 27 CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO

1. Il Centro Linguistico di Ateneo risponde alle finalità di cui all'art. 2 comma 5 lettera a) del presente Statuto, assicurando il perseguimento degli obiettivi di apprendimento linguistico stabiliti dagli Organi di Ateneo.

2. Il funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo è disciplinato da apposito regolamento.

art. 28 SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l'insieme coordinato dei servizi finalizzati a conservare, valorizzare, sviluppare e gestire in modo unitario il patrimonio bibliotecario-documentale.

2. Il Sistema Bibliotecario è strumento per sostenere le esigenze didattiche, scientifiche e istituzionali dell'Ateneo. Favorisce la collaborazione e il coordinamento con tutte le strutture bibliotecarie nazionali e internazionali; garantisce, inoltre, il sostegno a iniziative di promozione culturale rivolte all'intera società e alle singole persone.

3. Un apposito regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo nonché le modalità con cui le strutture scientifiche e didattiche concorrono a definirne le linee di sviluppo.

art. 29 SISTEMA MUSEALE DI ATENEO

1. Il Sistema Museale di Ateneo è l'insieme coordinato delle strutture destinate a provvedere alla classificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio di beni di interesse storico, artistico e scientifico dell'Ateneo.

2. Il Sistema Museale di Ateneo si articola nelle diverse strutture che ospitano tali beni e si avvale di una gestione unitaria che ne agevola e promuove la valenza didattica e

scientifica nonché la diffusione a vantaggio della società; a tal fine collabora con gli enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali.

3. L'organizzazione, il funzionamento, le responsabilità scientifiche, direttive e gestionali del Sistema Museale di Ateneo sono definite da apposito regolamento.

art. 30 COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO

1. L'Ateneo promuove le attività sportive degli studenti e del personale con l'istituzione del Comitato per lo Sport Universitario.

2. Il Comitato si avvale del Centro Universitario Sportivo Bologna e di eventuali altre associazioni convenzionate, operanti nell'ambito dello sport universitario; sovrintende all'organizzazione e alla gestione degli impianti e delle attività sportive nelle diverse sedi dell'Ateneo e formula proposte e pareri sui programmi di edilizia sportiva.

3. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato per lo Sport Universitario sono disciplinati da apposito regolamento di Ateneo.

art. 31 ORGANIZZAZIONE

1. L'Amministrazione Generale dell'Ateneo è direttamente preposta all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dagli Organi accademici, coordina il regolare svolgimento delle attività gestionali tecnico-amministrative nelle strutture e fornisce alle stesse i servizi di supporto, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. L'organizzazione e il funzionamento dei servizi tecnico-amministrativi delle strutture si uniformano al principio di distinzione fra potere di indirizzo e potere di gestione, secondo le discipline dettate dal Regolamento di organizzazione dell'Ateneo.

3. Il Regolamento di organizzazione definisce i criteri generali per l'organizzazione dei servizi tecnico-amministrativi, delle aree, degli uffici e delle strutture e individua le sfere di competenza, attribuzione e responsabilità e i relativi ambiti di autonomia nel rispetto del bilancio unico di Ateneo e delle previsioni del Regolamento di amministrazione e contabilità.

4. Il Regolamento di organizzazione disciplina altresì la costituzione di commissioni tecnico-scientifiche che coadiuvano gli Organi dell'Ateneo nell'esercizio delle loro funzioni di indirizzo relative all'erogazione di servizi di supporto all'attività didattica e di ricerca.

art. 32 DIRIGENTI

1. I dirigenti, nel rispetto di quanto previsto dalle norme sulla dirigenza pubblica, curano l'attuazione degli obiettivi assegnati dal Direttore Generale, alla cui individuazione essi partecipano con attività istruttoria, di analisi e con autonome proposte. Svolgono altresì gli ulteriori compiti ad essi attribuiti o delegati dagli Organi Accademici e dal Direttore Generale.

2. I dirigenti sono responsabili, relativamente agli obiettivi prefissati e ai comportamenti organizzativi attivati, dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia ed economicità della gestione. Essi esercitano, per tali scopi, autonomi poteri di spesa e di organizzazione del lavoro e dispongono dei mezzi loro attribuiti e del personale che dirigono o coordinano.

3. Il Direttore Generale può, in carenza di personale e per comprovate esigenze di servizio, sulla base di quanto previsto dal d. lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e dalle altre norme in materia, attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato anche a soggetti non di qualifica dirigenziale, di particolare e comprovata qualificazione professionale. In caso di conferimento dell'incarico a personale di ruolo dell'Ateneo, per la durata del contratto tale personale è collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

4. Il Direttore Generale, indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, e comunque sulla base di quanto previsto dal d. lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e dalle altre norme in materia, può revocare anticipatamente le funzioni dirigenziali, con atto motivato e previa contestazione all'interessato, in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o persistente e rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione fissati per lo specifico settore di attività.

art. 33 COLLEGIO DI DISCIPLINA

1. Nei procedimenti disciplinari riguardanti professori e ricercatori, la fase istruttoria del procedimento e il parere conclusivo in merito competono a un Collegio di disciplina composto da professori e ricercatori a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno. Il Collegio di disciplina svolge la propria attività sulla base di relazioni e referti predisposti dal competente ufficio dell'Amministrazione Generale di Ateneo, che assicura ove necessario il supporto segretariale al Collegio.

2. Il Collegio di disciplina esercita le proprie competenze in conformità e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia disciplinare.

3. Il Collegio di disciplina è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi e tre supplenti. La prima sezione è formata da professori ordinari e opera solo

nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione è formata da professori associati e opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione è formata da ricercatori e opera solo nei confronti dei ricercatori.

4. I componenti del Collegio di disciplina sono scelti dal Senato Accademico con voto riservato ai soli professori e ricercatori e nominati con decreto rettorale. Essi durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.

5. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, ovvero, insieme, professori e ricercatori, il Collegio opererà «a sezioni congiunte», composte da tutti i componenti delle sezioni competenti.

6. Ciascuna sezione è presieduta dal componente più anziano nel ruolo. In caso di seduta «a sezioni congiunte», la presidenza del Collegio spetta al decano di fascia più elevata. In caso di assenza o di impedimento del componente effettivo, subentra il supplente della stessa sezione più anziano nel ruolo. In caso di rinvio del procedimento a una nuova seduta, il Collegio di disciplina prosegue la propria attività, fino alla decisione, con la stessa composizione della prima seduta.

7. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del più anziano in ruolo.
8. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

art. 34 SEDI ALL'ESTERO

1. L'Ateneo, per le proprie iniziative didattiche e di ricerca, può costituire sedi all'estero anche in collaborazione e con il supporto di altri soggetti pubblici e privati. Le modalità organizzative e gestionali vengono definite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, avendo riguardo all'ordinamento del Paese nel quale ha luogo l'iniziativa e nel rispetto dell'ordinamento universitario italiano.

2. Il Responsabile di ciascuna sede è individuato tra i professori dell'Ateneo.

art. 35 ORGANISMI STRUMENTALI E COLLABORAZIONE DELL'ATENEO CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

1. L'Ateneo promuove, secondo modalità definite dagli Organi Accademici e per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, la collaborazione con organismi di diritto pubblico e privato, italiani e di altri Paesi, per attività in Italia e all'estero. A tal fine favorisce l'attività degli organismi di diritto pubblico o privato che svolgano compiti funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici dell'Ateneo anche con riferimento alle forme associative degli studenti e dei laureati.

2. L'Ateneo può partecipare a enti, società, fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali e necessarie alla propria attività di ricerca e di didattica o comunque al perseguimento dei propri fini istituzionali. Tali partecipazioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico per gli aspetti inerenti l'ambito didattico e scientifico, anche accertando:

   a) i requisiti di adeguatezza economico-patrimoniale, organizzativa e gestionale degli organismi per i quali si propone la partecipazione, atti a garantire la piena sostenibilità finanziaria e l'efficace perseguimento degli obiettivi istituzionali;

   b) la presenza, nello statuto degli organismi partecipati, delle seguenti previsioni:

      1. diritto di recesso dell'Ateneo nei casi di modifica dell'oggetto e qualora non sussistano più le ragioni per cui la partecipazione ha avuto origine;
      2. durata del mandato dei rappresentanti dell'Ateneo negli organi di amministrazione e di indirizzo scientifico e didattico non eccedente il termine del mandato del Rettore in carica, nel caso di organismi controllati dall'Ateneo.

3. Il recesso dell'Ateneo dagli organismi partecipati è proposto dal Rettore al Consiglio di Amministrazione.

4. I rappresentanti dell'Ateneo in seno agli organi amministrativi e di indirizzo scientifico e didattico degli organismi partecipati sono proposti dal Rettore al Consiglio di Amministrazione per assicurare la coerenza tra le attività di tali organismi e l'attuazione del Piano di programmazione triennale di Ateneo. I rappresentanti dell'Ateneo sono tenuti a relazionare annualmente al Rettore sulle attività e sui risultati degli organismi partecipati.

5. Le attività realizzate dalle strutture e dal personale dell'Ateneo per conto degli organismi partecipati sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.

6. E' istituito un apposito elenco, aggiornato periodicamente e reso accessibile per la consultazione a chiunque vi abbia interesse, indicante gli organismi partecipati dall'Ateneo e i rappresentanti dallo stesso designati.

7. Il diritto a conseguire il brevetto e ogni altra forma di privativa per le invenzioni industriali realizzate utilizzando strutture e risorse dell'Ateneo, anche in collaborazione con altri soggetti o per conto terzi, è disciplinato da apposito regolamento di Ateneo nel rispetto della normativa vigente.

8. L'Ateneo si adopera per assicurare un'adeguata valorizzazione del proprio marchio secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

art. 36 CODICE ETICO

1. Il Codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza; detta altresì le regole di condotta nell'ambito dell'Ateneo.

2. Le disposizioni del Codice etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.

3. Il Codice etico, in coerenza con la normativa sulle infrazioni disciplinari, indica anche le modalità di accertamento delle violazioni e delle relative sanzioni che potranno essere individuate tra le seguenti tipologie: decadenza e/o esclusione dagli Organi accademici e/o dagli Organi delle strutture dell'Ateneo; esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo; rimprovero scritto, sospensione e ulteriori sanzioni previste dalla normativa disciplinare. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico per violazione del codice etico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza del Collegio di Disciplina di cui all'art.33 del presente Statuto.

4. Il Codice etico, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, è emanato con decreto del Rettore ed è reso pubblico.

5. Sulle violazioni del Codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina di cui all'art. 33 del presente Statuto, decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico.

art. 37 INCOMPATIBILITA' E DIVIETI

1. Le cariche di Rettore e Prorettore sono incompatibili con altre cariche elettive presso l'Ateneo.

2. E' fatto divieto per i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato Accademico, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del Consiglio di Dipartimento; di ricoprire il ruolo di Direttore delle Scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al

finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'ANVUR.

3. La carica di membro del Nucleo di valutazione è incompatibile con quelle di Direttore o Vicedirettore di Dipartimento, di Presidente e di Vicepresidente di Scuola, di Coordinatore di Corso di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, di responsabile di Unità Organizzativa di Sede, di Coordinatore di Consiglio di Campus e di Dirigente presso l'Ateneo.

4. Le cariche di Presidente di Scuola, di Direttore di Dipartimento, di Coordinatore di Corso di Studio di primo e secondo ciclo e di Coordinatore del Consiglio di Campus sono tra loro incompatibili.

5. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio delle cariche di: Rettore, Prorettore, componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di valutazione, del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, del Collegio di Disciplina, nonché con le cariche di Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, Coordinatore del Consiglio di Campus, in quanto integranti cariche accademiche.

6. Le cariche di rappresentante degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di valutazione sono fra loro incompatibili.

7. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai professori e ricercatori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

8. Salvo quanto previsto dalla legge, le cariche accademiche di cui al presente Statuto possono essere consecutivamente rinnovate per una sola volta. E' consentito un terzo mandato consecutivo solo nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore alla metà della sua naturale durata. Chi ha già ricoperto cariche ai sensi dei periodi precedenti del presente comma è nuovamente eleggibile alla stessa carica solo dopo un intervallo di tempo almeno uguale alla durata naturale dell'Organo.

art. 38 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

1. In mancanza di espresse disposizioni legislative o statutarie che dispongano diversamente, il regime degli Organi amministrativi e i relativi regolamenti previsti dal presente Statuto devono conformarsi ai principi generali di cui ai commi seguenti.

2. L'Organo collegiale opera a tutti gli effetti anche in caso di incompleta composizione, a condizione che il numero dei componenti non ancora designati o eletti non superi un terzo dei componenti totali.

3. Il procedimento di rinnovo degli Organi deve essere completato almeno quindici giorni prima della loro scadenza. Scaduto il periodo del mandato, l'Organo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo massimo di quarantacinque giorni. Decorsi inutilmente i termini di proroga, gli Organi decadono.

4. Le dimissioni producono i loro effetti al momento della presa d'atto del competente Organo.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Organo collegiale è presieduto dal Vicepresidente, nominato dal Presidente; qualora anche il Vicepresidente sia impedito, il componente con maggiore anzianità in ruolo esercita le funzioni di Presidente.

6. La convocazione degli Organi collegiali è effettuata in via ordinaria dal Presidente, anche per via telematica. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente ed è allegato alla convocazione e contiene l'indicazione espressa circa la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate. Le richieste di convocazione o di inserimento di uno o più punti all'ordine del giorno devono essere avanzate rispettivamente da almeno un terzo e da almeno un quarto dei componenti.

7. Le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le sedute di tutti gli altri Organi collegiali sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. Salvo quando diversamente previsto da disposizioni specifiche, le deliberazioni degli Organi collegiali sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Sono possibili forme regolamentate di partecipazione in video-conferenza alle sedute degli Organi delle strutture di cui alla parte terza del presente Statuto.

8. Alle sedute degli Organi collegiali partecipano solo gli aventi diritto. Ad eccezione dei punti all'ordine del giorno riguardanti persone, le sedute possono essere rese pubbliche per decisione della Presidenza o della maggioranza dei presenti. Salvo diversa disposizione le votazioni si effettuano a scrutinio palese. La funzione di componente di Organo collegiale svolta a titolo personale non può costituire oggetto di delega o sostituzione, ancorché limitate a singole sedute o a specifici atti.

9. I componenti di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione che non partecipino ingiustificatamente e continuativamente a tre sedute dell'organo di appartenenza decadono dalla carica.

10. Il Consiglio di Amministrazione può fissare un'indennità di carica per il Rettore e per i Prorettori; può altresì fissare un gettone di partecipazione per i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, eventualmente differenziato per i

membri esterni di quest'ultimo. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre istituire un'indennità di carica per posizioni di particolari rilevanza e onere, e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge. Non possono essere cumulate più indennità; in caso di spettanza di più indennità di carica l'interessato deve optare per una sola di esse.

11. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante in un Organo collegiale il subentrante resta in carica per il periodo residuo del mandato del cessato.

12. Il mandato delle rappresentanze studentesche in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di valutazione, Consiglio di Scuola, Commissione Paritetica docenti-studenti è biennale. Il mandato delle rappresentanze studentesche negli altri Organi di Ateneo e delle strutture è triennale e comunque coincidente con la durata del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. Non possono assumere funzioni di rappresentanza studentesca gli studenti iscritti oltre il primo anno fuori corso.

13. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Statuto risulta abrogato lo Statuto generale di Ateneo, emanato con D.R. n.142 del 24 marzo 1993 e successive modifiche.

art. 39 REGOLAMENTI DI ATENEO E DELLE STRUTTURE

1. I regolamenti di Ateneo in materia di didattica e di ricerca sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, in entrambi i casi a maggioranza assoluta dei componenti. I Regolamenti di Ateneo in materia di personale, ivi compresi quelli aventi ad oggetto i rapporti di lavoro, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Senato Accademico. I regolamenti di Ateneo in materia di amministrazione, organizzazione e contabilità sono approvati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

2. I regolamenti di cui al comma 1, dopo la fase di controllo disciplinata dall'art. 6 comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 per il Regolamento di amministrazione e contabilità e dall'art. 11 comma 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 per il Regolamento didattico di Ateneo, sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, salvo che non sia diversamente stabilito.

3. I regolamenti di funzionamento delle strutture didattiche e scientifiche sono proposti dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti. Il Regolamento dei Campus è proposto dal Consiglio di coordinamento dei Campus a maggioranza assoluta dei componenti.

4. I regolamenti di cui al comma 3 del presente articolo sono emanati con decreto del Rettore, previa approvazione degli Organi competenti ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.

PARTE V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

art. 40 PASSAGGIO DEI PROFESSORI E RICERCATORI AI NUOVI DIPARTIMENTI COSTITUITI AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

1. La contestuale attribuzione ai nuovi Dipartimenti delle funzioni finalizzate alla ricerca scientifica e all'attività didattica, in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con l'indicazione del passaggio dei professori e ricercatori dalla Facoltà di attuale appartenenza ai Dipartimenti risultanti dalla riorganizzazione, viene disposta dal Rettore su parere conforme del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2. Il passaggio dei professori e ricercatori deve garantire la continuità delle attività didattiche e di ricerca in tutte le sedi dell'Ateneo, nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nella Facoltà, con specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure concorsuali, di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali il docente ha assunto servizio.

3. Il passaggio dei professori e ricercatori dalle Facoltà ai nuovi Dipartimenti comporta l'inquadramento presso i Dipartimenti stessi.

4. Gli atti degli Organi accademici di cui al comma 1 del presente articolo valutano e decidono sulle proposte di riorganizzazione e costituzione dei nuovi Dipartimenti e sull'inquadramento dei professori e ricercatori, verificando la compatibilità delle proposte e degli inquadramenti con l'assetto riformato dell'Ateneo e la presenza di una delle seguenti condizioni:

   a) previsione, nelle proposte relative al nuovo Dipartimento, dell'inquadramento presso il medesimo della maggioranza dei professori e ricercatori del settore scientifico-disciplinare cui appartengono i docenti interessati;
   b) concorso del nuovo Dipartimento ai Corsi di Studio presso i quali i richiedenti svolgono la propria attività didattica o la svolgeranno sulla base delle predette proposte di riorganizzazione;
   c) titolarità in capo ai professori e ricercatori interessati di attività didattiche già previste dalle programmazioni dei Corsi di Studio ai quali concorrerà il nuovo Dipartimento.

5. Ai fini propri del comma 4 del presente articolo, le proposte di riorganizzazione sono prioritariamente prodotte dagli attuali Dipartimenti entro il termine definito dagli organi accademici contestualmente alla adozione del presente statuto. Possono altresì essere prese in considerazione proposte di riorganizzazione provenienti, entro il medesimo termine, da gruppi significativi di professori e ricercatori.

6. Nel caso in cui singoli professori e ricercatori non abbiano aderito ad alcuna delle suddette proposte di riorganizzazione entro il termine definito dagli organi accademici

contestualmente alla adozione del presente statuto, le rispettive situazioni sono valutate per l'inquadramento dagli Organi accademici sempre sulla base dei presupposti e delle condizioni di cui al presente articolo.

7. Conclusa la fase di inquadramento di cui al comma 3 del presente articolo, nel sistema a regime le richieste di adesione e le procedure di mobilità e di trasferimento per i Dipartimenti e le sedi di servizio sono espletate sulla base delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

art. 41 ATTUAZIONE DELLA RIFORMA STATUTARIA E DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI DI ATENEO

1. Gli Organi collegiali e monocratici dell'Ateneo e delle strutture in cui esso si articola, così come le commissioni speciali operanti alla data di adozione del presente Statuto, sono prorogati nella loro durata e scadono al momento della costituzione di quelli previsti dal presente Statuto. Gli Organi collegiali e monocratici di ulteriori strutture operanti alla data di adozione del presente Statuto restano in carica per il periodo determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, con riferimento alla riforma generale dell'Ateneo.

2. Secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto sulla Gazzetta Ufficiale, il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale adottano un atto di coordinamento per l'avvio delle procedure per la costituzione dei nuovi Organi statutari.

4. Il Rettore e il Senato Accademico in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto avviano il procedimento di cui all'art. 7 comma 5 del presente Statuto per l'individuazione dei soggetti tra i quali nominare i membri del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Senato Accademico, costituito ai sensi dell'art. 6 comma 6 del presente Statuto, nomina i membri interni e i membri esterni del Consiglio di Amministrazione all'esito delle procedure per la relativa individuazione.

6. I Presidenti di Corso di Studio in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto assumono le funzioni di Coordinatore di Corso di Studio, di cui all'art. 20 comma 4 del presente Statuto, fino alla naturale scadenza del mandato.

7. Il mandato delle rappresentanze studentesche in essere alla data di adozione del presente Statuto è prorogato fino al primo rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.

8. Con l'entrata in vigore del presente Statuto, la figura del Direttore Amministrativo è sostituita dalla figura del Direttore Generale. Il relativo incarico è attribuito secondo le disposizioni di legge.

art. 42 ATTUAZIONE DELLA RIFORMA STATUTARIA E DISCIPLINA TRANSITORIA DEI DIPARTIMENTI E DELLE FACOLTÀ

1. I nuovi Dipartimenti istituiti secondo le procedure stabilite dall'art. 40 del presente Statuto, sono attivati con decreto del Rettore, sentito il Direttore Generale. Il decreto indica la data di disattivazione dei pre-esistenti Dipartimenti e Facoltà e di cessazione definitiva delle strutture e dei loro Organi.

2. Fino alla data di attivazione dei nuovi Dipartimenti e delle nuove Scuole, gli attuali Dipartimenti e le attuali Facoltà e i loro Organi proseguono nell'esercizio delle loro rispettive funzioni. Nell'esercizio delle loro funzioni i Presidi e i Direttori consultano i Direttori eletti dei nuovi Dipartimenti.

3. La riorganizzazione comporta l'assunzione, per quanto di competenza, da parte dei Dipartimenti delle attività didattiche relative ai Corsi di Studio già facenti capo alle Facoltà, secondo quanto verrà specificato o prescritto negli atti degli Organi accademici.

4. In relazione alle procedure di riorganizzazione dei Dipartimenti, il Rettore individua il termine per le elezioni dei Direttori dei nuovi Dipartimenti, comunque non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto. A tale esclusivo fine i Consigli dei Dipartimenti sono formati:
   a) dai professori e ricercatori indicati nel decreto rettorale di cui all'art. 40 comma 1 del presente Statuto;
   b) da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo con elettorato identificato dal Rettore, sentiti il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, sulla base di una ricognizione svolta dall'Amministrazione Generale di Ateneo, tenendo conto del personale esistente correlato alle attività scientifiche e didattiche dei professori e ricercatori indicati nel decreto rettorale di cui all'art. 40 comma 1 del presente Statuto;
   c) da una rappresentanza degli studenti designata dal Consiglio studentesco fra i rappresentanti eletti nei Consigli di Corso di Studio, nei Consigli di Facoltà e fra i propri componenti, iscritti ai Corsi di Studio ai quali concorre il Dipartimento.

5 Le obbligazioni verso terzi assunte nell'ambito delle attività didattiche e di ricerca dagli attuali Dipartimenti, Facoltà e altre strutture sono trasferite alle strutture a cui il presente Statuto assegna i relativi compiti.

6. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto stesso, nonché le precedenti norme regolamentari in vigore, in quanto compatibili.

11A16234

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 16 dicembre 2011.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 6 della legge n. 168/1989;

Vista la legge n. 240/2010;

Preso atto del parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso con delibera rep. n. 154/2011 prot. 38652 del 18 luglio 2011;

Preso atto della delibera rep. n. 121/2011 prot. n. 40974 del 25 luglio 2011 del senato accademico con la quale è stato approvato il nuovo statuto di Ateneo;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 63567 del 29 novembre 2011 avente ad oggetto i rilievi allo statuto a seguito del prescritto controllo;

Vista le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico del 7 dicembre 2011 con le quali è stato approvato il nuovo statuto di Ateneo con i rilievi formulati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

Di emanare il nuovo statuto di Ateneo, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Di incaricare il servizio statuto e regolamenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.

Padova, 16 dicembre 2011

Il rettore: ZACCARIA

ALLEGATO

STATUTO

INDICE SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Fini e principi

Art.1 - Principi fondamentali

1. L'Università degli Studi di Padova – nel seguito denominata Università o Ateneo – è un'istituzione pubblica di alta cultura che promuove e organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica nel rispetto della libertà di insegnamento e di scienza, nonché il trasferimento delle conoscenze sul territorio.

2. L'Università, in conformità ai principi della Costituzione e alla propria tradizione che data dal 1222 ed è riassunta nel motto "*Universa Universis Patavina Libertas*", afferma il proprio carattere pluralistico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione basata su motivazioni di carattere ideologico, religioso, politico, economico o fisico. Essa promuove l'elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell'ambiente e la solidarietà internazionale. Impegna altresì tutti i propri componenti al rispetto di tali principi nonché dei valori della dignità di ciascuna persona, del buon nome dell'Ateneo e del corretto uso delle sue risorse. Ribadisce il divieto per tutti coloro che lavorano al suo interno di operare, anche nello svolgimento della propria attività professionale esterna, in conflitto di interessi con l'istituzione, secondo quanto specificato nel Codice etico approvato dall'Ateneo.

3. L'Ateneo riconosce l'esigenza di una piena valorizzazione di tutte le sue risorse umane e di tutto il patrimonio di conoscenza che esse sono in grado di mettere al servizio dell'Ateneo stesso, senza alcuna discriminazione e con la promozione della cultura e dei valori della parità.

4. L'Università è dotata di autonomia organizzativa, didattica, scientifica, finanziaria e contabile e conforma la propria azione ai principi di autonomia e di responsabilità, assumendo a parametri di riferimento per il suo svolgimento i criteri di semplificazione, di efficienza, di efficacia, di trasparenza e di accessibilità delle informazioni relative all'Ateneo. Il presente Statuto ne stabilisce l'ordinamento autonomo in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione e nel rispetto delle norme generali sull'ordinamento universitario.

5. L'Università opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni, con piena assunzione della propria responsabilità sociale. L'Ateneo valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo, e predispone, anche a tal fine, il proprio bilancio sociale.

6. L'Ateneo patavino si configura come università policentrica e può operare, oltre che nella sua sede storica di Padova, anche in altre sedi italiane ed estere, nel rispetto delle esigenze di unità dell'Ateneo.

7. L'Università promuove lo sviluppo dell'internazionalizzazione anche favorendo la mobilità dei docenti, del personale tecnico amministrativo e degli studenti e la composizione internazionale del proprio corpo docente e studentesco. Incentiva programmi integrati di studio e iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca.

8. L'Università promuove ogni forma di valutazione interna delle strutture e del personale che le compone, in merito alla qualità della didattica e della ricerca, nonché dei servizi offerti e dell'efficienza dei processi amministrativi. I criteri e i risultati delle valutazioni sono resi pubblici e utilizzati per orientare l'attività e l'investimento delle risorse dell'Ateneo.

Art.2 - Ricerca

1. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro di riferimento nazionale e internazionale.

2. L'Università favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, la stretta connessione delle attività di ricerca con l'attività didattica e garantisce l'autonomia di ciascuno studioso nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca; favorisce l'accesso degli studiosi, singoli e in gruppo, ai finanziamenti e all'utilizzazione di attrezzature e servizi, nel rispetto delle esigenze di tutti e in conformità ai principi sanciti dalla Carta europea dei ricercatori; si impegna nella formazione alla ricerca, in particolare attraverso l'istituzione di Scuole di dottorato.

3. L'Università riconosce nei Dipartimenti le strutture deputate in via primaria alla promozione e all'organizzazione della ricerca scientifica, oltre che delle attività didattiche e formative.

4. L'Università verifica la correttezza della gestione e la produttività delle risorse destinate all'attività di ricerca da parte delle strutture e dei singoli; valuta periodicamente la qualità della ricerca, tenendo conto dei criteri elaborati dagli organismi nazionali di valutazione e accettati dalle comunità scientifiche nazionali e internazionali, anche ai fini della distribuzione delle risorse; si adopera per la massima diffusione nella società e nel territorio dei risultati scientifici raggiunti.

5. Per una migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Università promuove le attività di ricerca e di servizio su richiesta e a favore di terzi e in collaborazione con soggetti esterni, regolamentandone lo svolgimento anche sotto il profilo dei diritti e dei doveri delle strutture e dei singoli.

Art.3 - Didattica

1. L'Università organizza, coordina e svolge, nelle forme stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo, le attività necessarie per il conseguimento dei titoli di studio relativi a tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dall'ordinamento nazionale, riconoscendo nei Dipartimenti le articolazioni deputate in via primaria all'organizzazione della didattica e alla allocazione delle risorse occorrenti.

2. L'Ateneo garantisce la possibilità di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare e di complementarietà formativa, strutture di raccordo, denominate Scuole di Ateneo, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione dell'attività didattica, secondo le modalità stabilite nel Titolo III del presente Statuto.

3. L'Università promuove lo scambio di studenti anche in ambito internazionale, iniziative volte a consentire la frequenza degli studenti lavoratori e dei lavoratori studenti anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e della rete, corsi intensivi, corsi di lingua italiana per stranieri, Corsi di studio e seminari in lingua straniera.

4. L’Università può promuovere e organizzare, Master, corsi di perfezionamento, corsi di alta formazione e aggiornamento professionale, corsi di preparazione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle varie professioni e a concorsi pubblici; può altresì promuovere e organizzare attività culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per la formazione permanente degli adulti, potendo a tali fini stipulare anche convenzioni e contratti con i soggetti pubblici e privati interessati.

5. È garantita al singolo docente la libertà di scegliere i contenuti e i metodi del proprio insegnamento, nel rispetto delle esigenze di coerenza con l’ordinamento degli studi e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici.

6. Per assicurare il diritto degli studenti all’apprendimento e l’efficacia della didattica nell’Università, i docenti sono tenuti a osservare, nell’espletamento dei compiti didattici, le modalità organizzative definite dal Regolamento didattico di Ateneo e determinate dalle singole strutture competenti.

7. L’Università verifica la correttezza della gestione e la produttività delle risorse destinate all’attività didattica e valuta la qualità dell’offerta didattica anche ai fini della distribuzione delle risorse, sulla base di criteri di valutazione precedentemente individuati.

8. Gli studenti partecipano alla valutazione delle attività didattiche secondo le modalità indicate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art.4 - Diritto allo studio, tutorato, orientamento, attività studentesche

1. L’Università, in attuazione dell’articolo 34 della Costituzione e della vigente normativa sul diritto allo studio, favorisce l’accesso dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, ai gradi più alti degli studi e promuove il raggiungimento di alti livelli qualitativi nell’attività formativa.

2. L’Università si impegna ad eliminare gli ostacoli all’accesso universitario di ordine economico e sociale, adottando un sistema di tassazione equo e favorendo l’assegnazione di borse di studio a tutti gli studenti idonei, nei limiti delle risorse disponibili; contestualmente l’Università appronta strumenti volti a migliorare l’apprendimento e il rendimento degli studenti valorizzandone le capacità e il merito.

3. L’Università assicura servizi di tutorato per i propri studenti, nonché attività di orientamento per l’iscrizione agli studi universitari e ai corsi post lauream, e di orientamento al lavoro, anche collaborando con enti pubblici e privati. L’Università promuove l’inserimento nel mondo del lavoro dei suoi laureati attraverso le proprie strutture e il proprio personale, favorendo la comunicazione e i rapporti con enti pubblici e privati.

4. L’Università assicura servizi per l’integrazione e il diritto allo studio degli studenti con disabilità, nei limiti delle risorse disponibili e con la collaborazione di altre amministrazioni pubbliche, enti e associazioni.

5. L’Università riconosce e agevola, secondo modalità dettate dai regolamenti dell’Ateneo e delle singole strutture, le attività degli studenti e delle loro libere forme associative che concorrono a rendere più proficuo lo studio e a migliorare la qualità della vita universitaria, in particolare favorendo le attività gestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

6. L’Università riconosce l’esigenza di disporre di una Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e favorisce attività idonee alla sua stesura.

7. L'Università predispone idonei servizi di informazione sul diritto allo studio e su tutto ciò che riguarda la partecipazione degli studenti alle attività dell'Ateneo, raccogliendo e rendendo disponibili tutti i dati necessari provenienti dagli uffici, dalle strutture didattiche e scientifiche.

8. L'Università mantiene i rapporti con i propri laureati promuovendo la costituzione di una o più associazioni dedite al reperimento di risorse, al raccordo con la società e con il mondo del lavoro, all'organizzazione di iniziative ricreative, scientifiche e culturali.

Art.5 - Partecipazione

1. Professori, ricercatori, dottorandi e assegnisti di ricerca, personale tecnico amministrativo e studenti contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Università. L'Università promuove il confronto e il dibattito al proprio interno ed è aperta a contributi esterni, anche attraverso la discussione nelle sedi competenti delle proposte avanzate dalle diverse componenti della comunità accademica e delle istanze della società civile.

2. Le modalità di partecipazione al governo dell'Università sono determinate dai principi delle vigenti normative universitarie e dal presente Statuto.

3. Il numero di tutte le rappresentanze degli studenti, nei vari organi in cui la rappresentanza stessa è prevista dalla legge, viene rapportato al numero complessivo dei componenti, di diritto ed elettivi, facenti parte dell'organo medesimo, secondo la proporzione prescritta dalla normativa vigente.

4. Qualora nel Consiglio della Scuola di Ateneo il numero dei rappresentanti degli studenti, secondo la proporzione di cui al comma 3, sia uguale a 1, tale numero viene innalzato a 2 per tutelare e garantire la pluralità della rappresentanza.

Art.6 - Informazione

1. L'Università adotta il principio della pubblicità e della trasparenza della propria attività, fatti salvi i limiti derivanti dai diritti individuali al rispetto della persona e alla tutela della riservatezza.

2. La pubblicazione degli atti amministrativi e l'accesso ai documenti sono disciplinati da apposito regolamento in applicazione della normativa vigente.

3. L'Università opera per una diffusione delle informazioni riguardanti la propria attività avvalendosi di tutti gli strumenti di comunicazione.

Art.7 - Adeguatezza e idoneità degli spazi

1. L'Università opera per garantire spazi idonei e dotati delle necessarie attrezzature.

2. Nelle strutture di nuova costruzione, e per quanto possibile in quelle esistenti, devono essere garantiti l'accesso e il movimento autonomo alle persone con disabilità.

Capo II - Fonti normative

Art.8 - Fonti normative

1. L'Università è disciplinata dalle leggi che vi fanno espresso riferimento, dal presente Statuto, dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture, dal Codice etico e dalle altre norme di rango legislativo che hanno carattere generale e sono compatibili con il suo specifico ordinamento.

Art.9 - Regolamenti e Codice etico

1. I regolamenti di Ateneo sono approvati dal Senato accademico o dal Consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Il Regolamento generale di Ateneo dètta le norme relative all'organizzazione dell'Università e fissa le modalità di costituzione degli organi centrali di Ateneo nonché i criteri generali per l'elezione e il funzionamento degli altri organi; esso è approvato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione che si esprime a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio degli studenti.

3. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i Corsi per i quali l'Università rilascia titoli con valore legale, indica i criteri generali dei servizi didattici integrativi, delle altre attività formative e del tutorato e contiene le disposizioni organizzative, amministrative e disciplinari riguardanti gli studenti; esso è approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione che si esprime a maggioranza assoluta dei componenti, sentita la Consulta dei Direttori di dipartimento e il Consiglio degli studenti.

4. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, denominato anche Regolamento amministrativo, disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale e dètta disposizioni sull'attività negoziale entro i limiti in cui sussiste la potestà di autoregolazione degli enti autonomi secondo la legislazione vigente; esso è adottato dal Consiglio di amministrazione che si esprime a maggioranza assoluta dei componenti, sentita la Consulta dei Direttori di Dipartimento.

5. Il Regolamento di Ateneo sul procedimento amministrativo, sull'accesso ai documenti amministrativi e sulla trasparenza è deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

6. Il Regolamento di Ateneo per il personale tecnico amministrativo è deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentita la Consulta dei Direttori di Dipartimento.

7. I regolamenti dei Dipartimenti, delle Scuole di Ateneo e dei Centri disciplinano, attenendosi alle disposizioni dei regolamenti di Ateneo, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture stesse, nonché le materie a queste demandate dall'ordinamento universitario e dallo Statuto. Essi sono adottati con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo deliberante della struttura e approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

8. Il Codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, e dètta le regole di condotta nell'ambito della comunità; detta le regole per l'accertamento di eventuali violazioni, nel rispetto dei principi del contraddittorio e della difesa en-

doprocedimentale; le sanzioni comminabili, a seconda della gravità delle violazioni accertate, sono il richiamo orale, il richiamo scritto e l'ammonimento. Esso è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

9. Tutti i regolamenti e il Codice etico sono emanati con decreto del Rettore e pubblicati all'albo ufficiale di Ateneo e sul sito web istituzionale.

10. Tutti i regolamenti e il Codice etico, se non è diversamente stabilito, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

TITOLO II - ORGANI DI ATENEO

Capo I - Organi di governo e di gestione

Art.10 - Rettore. Funzioni

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo a ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività; è titolare di funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università, secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. In particolare, il Rettore:

a) convoca e presiede il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea costituente di Ateneo di cui all'art. 73, coordinandone le attività e vigilando sulla esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) adotta, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli per la ratifica agli organi competenti nella prima seduta successiva;

c) emana lo Statuto, i regolamenti di Ateneo, i regolamenti delle singole strutture e il Codice etico;

d) vigila su tutte le strutture e i servizi di Ateneo, impartendo direttive per il buon andamento delle attività e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento didattico universitario, dello Statuto e dei regolamenti, in particolare garantendo l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e il diritto degli studenti alla formazione;

e) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e sul personale docente nei limiti previsti dalla legge, adottando provvedimenti disciplinari non più gravi della censura;

f) stipula gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale e ogni altro contratto o convenzione di competenza dell'Ateneo;

g) presenta annualmente una relazione generale sullo stato dell'Ateneo e invia al Ministero competente le relazioni previste dalla legge;

h) propone al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, previo parere del Senato accademico;

i) propone al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;

j) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, il conferimento dell'incarico di Direttore generale;

k) designa il Coordinatore del Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 3;

l) propone al Senato accademico le misure da adottare in caso di violazioni del Codice etico che non diano luogo all'instaurazione di procedimento disciplinare; dà avvio al procedimento disciplinare e trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta, ai sensi degli articoli 36 e 37 del presente Statuto;

m) propone al Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, una rosa di nominativi per la scelta dei componenti del Collegio di disciplina;

n) esercita tutte le attribuzioni previste dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Il Rettore nomina con proprio decreto il Prorettore vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza nonché in ogni caso di cessazione anticipata dall'ufficio fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Il Prorettore vicario partecipa, su invito del Rettore e senza diritto di voto, alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Rettore può avvalersi di prorettori e delegati da lui scelti nell'ambito dell'Università e nominati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e settori di competenza. I prorettori e i delegati rispondono direttamente al Rettore del proprio operato relativamente ai compiti loro attribuiti. Su argomenti relativi ai settori di competenza i prorettori e i delegati, su proposta del Rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università e possono essere invitati dal Rettore alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

5. Il Rettore e il Prorettore vicario sono, a loro scelta, con dichiarazione da presentarsi di regola prima dell'inizio di ogni anno accademico, esentati in parte dai compiti didattici per la durata della carica.

Art.11 - Rettore. Elezione

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari di ruolo in servizio presso le università italiane e non è rieleggibile. La durata della carica è pari a sei anni .

2. L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori e ricercatori di ruolo;

b) ai componenti del Consiglio degli studenti;

c) al personale tecnico amministrativo con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente all'8% dei professori e dei ricercatori di ruolo;

d) ai ricercatori a tempo determinato con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 5% dei professori e dei ricercatori di ruolo, fermo restando che il peso di ogni singolo voto non può essere superiore alla metà del voto di un professore o ricercatore di ruolo;

e) ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 2% dei professori e dei ricercatori di ruolo.

3. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni. Le votazioni hanno luogo nel corso del quarto mese antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, le votazioni hanno luogo entro il novantesimo giorno successivo.

4. La votazione è valida se partecipa almeno la metà degli aventi diritto ponderati. Nelle prime due votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti ponderati. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti ponderati; in caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

5. La nomina a Rettore del candidato che, ottenuta la prescritta maggioranza, è stato proclamato eletto dal Decano o da chi ne fa le veci, ai sensi del comma 3, è effettuata dal Ministro competente. Il Rettore proclamato eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione del predecessore, assume la carica all'atto della nomina e resta in carica per sei anni. .

Art.12 - Senato accademico. Funzioni

1. Il Senato accademico formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti.

2. Il Senato accademico esprime, inoltre, parere obbligatorio al Consiglio di amministrazione in merito a:

a) il bilancio di previsione annuale e triennale;

b) il conto consuntivo;

c) il piano di programmazione triennale;

d) l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, Scuole di Ateneo;

e) il conferimento e la revoca dell'incarico di Direttore generale;

f) la scelta del revisore dei conti previsto all'articolo 18, comma 2, lettera a);

g) l'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della Legge n. 240/2010.

3. Il Senato accademico delibera:

a) il Regolamento generale di Ateneo, sentito il Consiglio di amministrazione e il Consiglio degli studenti;

b) il Regolamento didattico di Ateneo, previo parere del Consiglio degli studenti e parere favorevole del Consiglio di amministrazione, e gli altri regolamenti in materia didattica e di ricerca, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

c) il Codice etico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

d) sulla scelta dei componenti del Collegio di disciplina, sentito il Consiglio di amministrazione, tra una rosa di nominativi proposta dal Rettore;

e) sulla scelta dei componenti del Consiglio di amministrazione previsti all'articolo 16, comma 1, lettere b) e c).

f) la designazione dei componenti del Nucleo di valutazione così come previsto all'art. 19 comma 3.

4. Il Senato accademico svolge, inoltre, funzioni di coordinamento e di raccordo delle attività didattiche con i Dipartimenti e le Scuole di Ateneo.

5. Il Senato accademico, su proposta del Rettore, decide sulle violazioni del Codice etico che non sono di competenza del Collegio di disciplina.

6. Il Senato accademico può proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione motivata di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato, ove ravvisi gravi ragioni in ordine alle modalità di esercizio delle attribuzioni a lui demandate.

Art.13 - Senato accademico. Composizione

1. Il Senato accademico è composto da:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) nove Direttori di Dipartimento, tre per ciascuna delle tre macroaree scientifiche elencate nella tabella allegata al presente Statuto, ai sensi dell'art. 78, e nove docenti, tre per ciascuna macroarea, tra i quali può essere eletto solo un professore di prima fascia per ciascuna macroarea;

c) tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo;

d) cinque rappresentanti degli studenti, uno dei quali deve essere un dottorando.

2. Per la discussione su temi di specifico interesse delle Scuole di specializzazione, partecipa alle sedute, su invito del Rettore e senza diritto di voto, un rappresentante degli studenti delle Scuole di specializzazione, se non già presente all'interno della rappresentanza studentesca eletta, individuato nel primo dei non eletti tra gli iscritti alle Scuole di specializzazione. Possono altresì essere invitati, su temi specifici, delegati del personale di ricerca non di ruolo.

3. Le rappresentanze di cui al comma 1 del presente articolo, lettere c) e d), non partecipano alle discussioni e deliberazioni del Senato accademico implicanti valutazione sull'attività scientifica di singoli docenti e a quelle deputate alla valutazione di violazioni da parte dei docenti del Codice etico e alle conseguenti determinazioni.

4. I componenti del Senato accademico di cui alle lett. b) e c) durano in carica quattro anni e i loro mandati sono rinnovabili una sola volta; i Direttori di Dipartimento decadono anticipatamente in caso di cessazione dalla carica. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni.

5. I componenti di cui alla lett. b) non possono ricoprire, durante il loro mandato, altre cariche accademiche ad eccezione dei nove Direttori di Dipartimento, limitatamente alla carica di direttore.

6. I componenti Direttori di Dipartimento di cui alla lettera b), sono designati dalla Consulta dei direttori di dipartimento che fa proprie le designazioni deliberate dai Direttori all'interno di ciascuna delle tre

macroaree scientifiche, con elettorato attivo e passivo limitato ai Direttori della macroarea di riferimento. L'elezione dei nove docenti di cui al comma 1, lettera b) avviene con votazione separata limitata agli elettori di ciascuna macroarea.

7. Per i componenti di cui al comma 1, lettera c), l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo mentre l'elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo di ruolo; per gli studenti, l'elettorato attivo e passivo spetta al corpo studentesco, intendendosi per studente chi è iscritto per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca..

8. La nomina dei componenti è disposta con decreto del Rettore, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici, fermo restando che, in caso di elezioni, il rispetto di tale principio non può condurre a modificare l'esito delle elezioni.

9. I componenti che, senza giustificati motivi, non partecipano alle sedute del Senato accademico per più di tre sedute consecutive o per più della metà delle sedute annuali, decadono dalla carica.

Art.14 - Senato accademico. Funzionamento

1. Il Senato accademico è convocato e presieduto dal Rettore. La riunione è valida se è presente la maggioranza assoluta dei componenti. L'ordine del giorno è predisposto dal Rettore, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

2. Il Senato accademico delibera a maggioranza dei presenti, se non è diversamente previsto.

3. Partecipa alle sedute con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto il Direttore generale, il quale può avvalersi di idonei collaboratori.

4. Partecipa alle sedute, su invito del Rettore e senza diritto di voto, il Prorettore vicario.

Art.15 - Consiglio di amministrazione. Funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione ha funzioni di indirizzo strategico, di gestione e di controllo dell'attività amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.

2. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, delibera:

a) il piano di programmazione triennale di Ateneo, su proposta del Rettore sentita la Consulta del territorio;

b) il bilancio di previsione annuale, sentito il Consiglio degli studenti, e il bilancio di previsione triennale;

c) il conto consuntivo;

d) l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione di Corsi, sedi, Dipartimenti e Scuole di Ateneo;

e) l'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della Legge n. 240/2010;

f) il conferimento e la revoca dell'incarico di Direttore generale, su proposta del Rettore;

g) la scelta del revisore dei conti previsto all'articolo 18, comma 2, lettera a);

h) compatibilmente con la legislazione vigente, indennità aggiuntive a favore di persone investite di specifiche funzioni secondo quanto determinato dal Regolamento generale di Ateneo;

3. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, delibera:

a) il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentita la Consulta dei Direttori di Dipartimento

b) l'assunzione dei provvedimenti conclusivi sui procedimenti disciplinari instaurati ai sensi degli articoli 35 e 36 del presente Statuto;

c) sulle proposte di chiamata dei docenti da parte dei Dipartimenti.

4. Il Consiglio di amministrazione esprime parere obbligatorio e vincolante sulle delibere del Senato accademico di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a) b) c) e f) e parere obbligatorio sulle delibere di cui all'articolo 12, comma 3 lettera d) e svolge le altre funzioni a esso demandate dalla legge e dallo Statuto.

Art.16 - Consiglio di amministrazione. Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 11 componenti:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) cinque componenti interni alla comunità universitaria, scelti tra tutto il personale dipendente e strutturato, espressivi di diverse aree e competenze dell'Ateneo;

c) tre componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni dal momento della nomina e per tutta la durata dell'incarico;

d) due rappresentanti degli studenti.

2. I componenti di cui alle lett. b) e c) devono essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale o qualificazione scientifica culturale di alto livello.

3. I componenti di cui alla lettera b), sono scelti dal Senato accademico, previa verifica della presenza dei requisiti previsti, tra candidature presentate a seguito di avvisi pubblici.

4. I componenti di cui alla lettera c) sono scelti dalla Consulta del Territorio all'interno di un elenco di nominativi individuati dal Rettore sulla base di candidature presentate a seguito di avvisi pubblici.

5. I componenti di cui alla lett. b) non possono ricoprire, durante il loro mandato, altre cariche accademiche.

6. I componenti di cui alle lett. b) e c)durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. Il mandato di ciascun componente è rinnovabile per una sola volta.

7. La nomina dei componenti avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici ed è disposta con decreto del Rettore.

8. I componenti che, senza giustificati motivi, non partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione per più di tre sedute consecutive o per più della metà delle sedute annuali decadono dalla carica.

9. Le rappresentanze di cui al comma 1 del presente articolo, lettera d), non partecipano alle discussioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione implicanti decisioni su procedimenti disciplinari concernenti personale dipendente e strutturato dell'Università, nè su proposte di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti.

Art.17 - Consiglio di amministrazione. Funzionamento

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Rettore. La riunione è valida se è presente la maggioranza dei componenti aventi titolo in ordine agli argomenti in discussione. L'ordine del giorno è predisposto dal Rettore secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

2. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, se non è diversamente previsto.

3. Partecipa alle sedute con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto il Direttore generale, il quale può avvalersi di idonei collaboratori.

4. Partecipa alle sedute, su invito del Rettore e senza diritto di voto, il Prorettore vicario.

Art.18 - Collegio dei revisori dei conti. Funzioni e composizione

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organismo cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Università.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, tutti esterni all'Ateneo, di cui almeno due componenti effettivi e un supplente iscritti al Registro dei revisori contabili, individuati con le seguenti modalità:

a) un componente effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, tra i magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato;

b) un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle finanze;

c) un componente effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca tra dirigenti e funzionari dello stesso Ministero;

3. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Rettore e l'incarico può essere rinnovato una sola volta. Il collegio dura in carica tre anni finanziari.

4. Le modalità di funzionamento del collegio sono stabilite dal Regolamento amministrativo.

Art.19 - Nucleo di valutazione. Funzioni e composizione

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo ha il compito, raccordandosi con i competenti organismi nazionali, di verificare e valutare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica e dell'attività di ricerca e di svolgere le funzioni a esso attribuite dalla normativa vigente in ordine alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie e in accordo con le linee determinate dall'Ateneo, il merito e il miglioramento della prestazione organizzativa e individuale. Il Nucleo di valutazione ha il compito di verificare, attraverso analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, secondo la normativa vigente.

2. Il Nucleo di valutazione riferisce periodicamente al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e alla Consulta del territorio in merito ai risultati delle procedure di valutazione interna, opportunamente collegate con quelle dell'ANVUR.

3. Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni. I suoi componenti, nel minimo di cinque e massimo di nove, sono scelti, ai sensi della legge, tra soggetti di alta qualificazione professionale il cui curriculum é reso pubblico nel sito internet dell'Università, in prevalenza esterni all'Ateneo. Almeno due di essi devono essere esperti in materia di valutazione.

All'interno del Nucleo è garantita la presenza di almeno uno studente. Possono essere immediatamente riconfermati una sola volta.

,.

4. Il Coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo ed è designato dal Rettore. Gli altri componenti sono designati dal Senato accademico, su parere conforme del Consiglio di amministrazione.

Art.20 - Direttore generale. Funzioni

1. Al Direttore generale compete, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di amministrazione, la complessiva organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo. Specificamente, il Direttore generale:

a) propone al Consiglio di amministrazione, nei limiti delle previsioni di bilancio, le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

b) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dagli organi centrali di Ateneo;

c) attribuisce ai dirigenti, coerentemente con tali piani e programmi e direttive generali, gli incarichi, gli obbiettivi e la responsabilità di specifici progetti, attribuendo le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali, nel rispetto dei vincoli di bilancio;

d) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone al Consiglio di amministrazione, nei confronti dei dirigenti, l'adozione delle misure correlate alla responsabilità dirigenziale o disciplinare;

e) può avocare gli atti di competenza dei dirigenti con provvedimento motivato, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività amministrative e il buon andamento dell'amministrazione;

f) promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere relativamente alle controversie rientranti nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

g) svolge attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

h) richiede direttamente, per gli aspetti che riguardano l'esercizio delle sue competenze, pareri agli organismi consultivi dell'Ateneo;

i) partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico.

Art.21 - Direttore generale. Conferimento dell'incarico

1. Il Direttore generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali tra una rosa di nominativi acquisita in esito ad avviso pubblico disciplinato dal Regolamento generale di Ateneo.

2. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il Senato accademico, ed è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile; ove conferito a un dipendente pubblico, questi deve collocarsi in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto; il trattamento economico spettante al direttore generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle finanze e non è cumulabile con altri compensi o indennità da lavoro autonomo o dipendente.

3. Il Direttore generale, in accordo con il Consiglio di amministrazione, designa un Vicedirettore scelto tra i dirigenti o funzionari più alti in grado, il quale esercita funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore generale.

Capo II - Altri organi di Ateneo

Art.22 - Consulta del territorio. Funzioni

1. La Consulta del territorio è composta da rappresentanti di realtà sociali, istituzionali e culturali esterne all'Università ed è organo di riferimento e di consultazione per la definizione delle strategie complessive, del bilancio dell'Ateneo, dei piani di sviluppo delle strutture e della gestione dell'Ateneo.

2. La Consulta del territorio esprime parere obbligatorio sulle deliberazioni del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 15, comma 2, lettere b), c) ed d), e sul piano triennale degli investimenti edilizi.

3. La Consulta del territorio formula proposte agli organi di governo dell'Ateneo per favorire le risposte più opportune alle esigenze di ricerca, innovazione e formazione della società, nonché di trasferimento dei saperi e delle conoscenze sul territorio.

Art.23 - Consulta del territorio. Composizione e funzionamento

1. La Consulta del territorio è costituita da un rappresentante dei seguenti enti:

a) Regione del Veneto;

b) Provincia di Padova;

c) Comune di Padova;

d) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova;

e) Direzione scolastica regionale;

f) enti convenzionati con l'Ateneo per il funzionamento delle sedi decentrate;

g) associazioni imprenditoriali di categoria del Veneto;

h) ordini professionali del Veneto;

i) organizzazioni sindacali dei lavoratori del Veneto;

j) enti culturali del Veneto di riconosciuta rappresentatività e rilevanza;

k) un rappresentante per ciascuno degli enti che finanziano le attività dell'Ateneo con un contributo annuo superiore a un minimo fissato dal Consiglio di amministrazione.

2. La mancata designazione dei rappresentanti degli enti di cui al comma precedente non impedisce l'insediamento della Consulta. Non possono far parte della Consulta dipendenti dell'Università anche in aspettativa.

3. Per gli enti elencati al comma 1, lettere da a) ad e), partecipa alla Consulta del territorio il legale rappresentante dell'ente o un suo delegato permanente scelto di concerto con il Rettore dell'Università. Gli enti chiamati ad esprimere le rappresentanze elencate al comma 1, lettere da f) a k), sono individuati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione. La scelta dei rispettivi rappresentanti è effettuata da parte del Senato accademico, sulla base dei *curricula* professionali e delle esperienze pregresse, all'interno di una rosa di almeno tre nomi, motivatamente proposta da ciascuno dei predetti gruppi di enti.

4. La Consulta del territorio è nominata con decreto del Rettore e dura in carica quattro anni. Viene insediata dal Rettore ed elegge al proprio interno il Presidente. Si riunisce almeno tre volte all'anno. I pareri previsti dall'articolo 22, comma 2, devono essere espressi entro 30 giorni dalla richiesta e, ove non formulati entro il termine, si considerano acquisiti con contenuto favorevole. Alle riunioni della Consulta del territorio partecipa il Rettore senza diritto di voto.

5. L'attività di segreteria è garantita dall'amministrazione universitaria; il funzionamento della Consulta è disciplinato da apposito regolamento.

Art.24 - Consulta dei Direttori di Dipartimento

1. La Consulta dei Direttori di Dipartimento, costituita da tutti i Direttori dei Dipartimenti attivati nell'Ateneo, funge da struttura di coordinamento dei Dipartimenti stessi ed è investita della funzione di collegio di consulenza nei confronti degli organi di governo dell'Ateneo con riguardo alle tematiche inerenti alla organizzazione delle attività di didattica e di ricerca dei Dipartimenti.

2. In particolare la Consulta:

a) esprime i pareri richiesti dagli organi di governo centrali dell'Ateneo;

b) formula proposte al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione su tutte le questioni che interessano nella loro generalità i Dipartimenti nelle loro funzioni istituzionali;

c) designa i rappresentanti dei Direttori di Dipartimento in Senato accademico.

3. La Consulta elegge tra i propri componenti il Coordinatore, il quale è nominato con decreto del Rettore e resta in carica fino allo scadere del suo mandato di Direttore di Dipartimento.

4. Il Coordinatore e i rappresentanti designati dalla Consulta in Senato accademico costituiscono la Giunta della Consulta. I rappresentanti di macroarea scientifica in Giunta decadono con lo scadere del loro mandato in Senato accademico.

5. L'attività della Consulta è disciplinata da un apposito regolamento proposto dalla Consulta medesima, approvato dal Senato accademico ed emanato con decreto del Rettore, nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 9 del presente Statuto.

Art.25 - Consulta dei Direttori delle Scuole di dottorato di ricerca

1. La Consulta dei Direttori delle Scuole di dottorato di ricerca fornisce pareri e formula proposte in tema di normativa sui dottorati di ricerca, cura la gestione e il coordinamento dell'attività dei dottorati, esprime i pareri richiesti dagli organi di governo dell'Ateneo.

2. La Consulta è composta da un delegato del Rettore, dai Direttori delle Scuole di dottorato di ricerca e dai Coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca internazionali dell'Università.

3. Il Coordinatore è eletto tra i Direttori delle Scuole di dottorato ed è nominato con decreto del Rettore. Il Coordinatore dura in carica per la durata del suo mandato come Direttore della Scuola di dottorato e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

4. Il Coordinatore è coadiuvato da una Giunta composta da sei componenti, due per ciascuna macroarea scientifica, eletti dai componenti della Consulta, con elettorato attivo e passivo riservato ai direttori delle Scuole di dottorato afferenti alla stessa macroarea scientifica.

5. Fanno parte della Consulta, a titolo consultivo, i Coordinatori dei corsi di dottorato e i rappresentanti dei dottorandi.

Art.26 - Consulta dei Direttori delle Scuole di specializzazione di area sanitaria

1. La Consulta dei Direttori delle Scuole di specializzazione di area sanitaria è organismo propositivo, di coordinamento e di consulenza nei confronti degli organi di Ateneo. In particolare la Consulta:

a) formula proposte ed esprime pareri in tema di formazione specialistica;

b) cura il coordinamento delle attività formative professionalizzanti anche nei rapporti con le aziende sanitarie, nel rispetto della normativa vigente e della peculiarità delle diverse Scuole di specializzazione;

c) promuove l'introduzione di nuove metodologie didattiche anche utilizzando i supporti delle nuove tecnologie;

d) promuove l'introduzione di innovativi sistemi di certificazione delle attività formative e di valutazione degli specializzandi, del corpo docente e dei programmi di formazione.

2. La Consulta è composta dai Direttori delle Scuole di specializzazione di area sanitaria.

3. Il Coordinatore della Consulta è eletto dalla stessa tra i propri componenti e nominato con decreto del Rettore; resta in carica fino allo scadere del suo mandato di Direttore di Scuola di specializzazione e comunque non oltre 6 anni.

Art.27 – Consiglio del personale tecnico amministrativo

1.Il Consiglio del personale tecnico amministrativo è l'organo collegiale elettivo di rappresentanza di detto personale nell'Ateneo con funzioni consultive e di proposta.

2.Esprime pareri:

a) sui documenti di organizzazione, pianificazione e di programmazione dell'Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione triennale e il bilancio di previsione annuale e triennale:

b) sui regolamenti che riguardano il personale tecnico amministrativo;

c) sui criteri per l'organizzazione del personale tecnico amministrativo:

3.Può formulare proposte in merito al miglioramento delle procedure amministrative, all'innovazione organizzativa degli uffici e delle strutture tecniche e dei servizi, alla formazione e all'aggiornamento del personale tecnico amministrativo.

4.E' composto da quindici membri appartenenti al personale tecnico amministrativo dell'Ateneo. I membri del Consiglio sono eletti da tutto il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo. Il Presidente, che lo rappresenta, è eletto tra i componenti del Consiglio. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare i rappresentanti del personale tecnico amministrativo presenti negli organi collegiali di Ateneo. Le modalità di organizzazione e funzionamento sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

5. I suoi membri restano in carica per quattro anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

Art.28 - Osservatorio per la formazione specialistica post lauream

1. L'Osservatorio per la formazione specialistica post lauream svolge i seguenti compiti:

a) l'elaborazione degli elementi per la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità delle strutture nel far fronte ai bisogni formativi delle singole Scuole di specializzazione, sul piano qualitativo e quantitativo;

b) valutazione delle Scuole di specializzazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi formativi;

c) promozione dei processi di accreditamento delle Scuole di specializzazione;

d) interazione con le commissioni di Ateneo, le Scuole di Ateneo e i Dipartimenti interessati alle problematiche delle Scuole di specializzazione dell'area sanitaria, la Consulta dei Direttori delle Scuole di specializzazione disciplinata dall'articolo 26, il Nucleo di valutazione d'Ateneo;

e) monitoraggio della qualità degli specialisti e della rispondenza della loro preparazione alle aspettative del mercato e individuazione delle linee guida per la programmazione degli accessi alla formazione post lauream.

2. L'Osservatorio è nominato con decreto del Rettore ed è composto da:

a) il Rettore o un suo delegato, che lo coordina;

b)il Direttore generale o un suo delegato;

c) il Coordinatore della Consulta dei Direttori delle Scuole di specializzazione di area sanitaria o un suo delegato;

d) tre docenti designati dalla Scuola di Ateneo competente, rappresentativi di ciascuna delle tre aree della formazione medica specialistica (medica, chirurgica e di servizi clinici), scelti al loro interno;

e) il Presidente o suo delegato per ogni Scuola di Ateneo presso cui sono istituite Scuole di specializzazione interessate all'area sanitaria;

f) tre rappresentanti degli specializzandi di area sanitaria proposti dalla Scuola di Ateneo competente e nominati dal Rettore;

g) un rappresentante degli specializzandi per ogni Scuola di Ateneo presso cui sono coordinate le Scuole di specializzazione interessate all'area sanitaria, nominato dal Rettore;

h) i responsabili degli uffici competenti per la formazione post lauream e per i rapporti con il Servizio sanitario regionale dell'Amministrazione centrale.

Art.29 - Commissioni scientifiche di area

1. L'Università individua aree scientifiche sulla base di raggruppamenti dei settori scientifico-disciplinari. Il numero e la struttura delle aree è deliberata dal Senato accademico, che altresì delibera in ordine alla loro aggregazione nelle tre macroaree scientifiche elencate alla tabella marcoaree allegata al presente Statuto ai sensi dell'articolo 78.

2 Ai fini della promozione e della programmazione dell'attività di ricerca, per ciascuna area scientifica è costituita una Commissione scientifica di area. Le norme che disciplinano la composizione, l'elezione e il funzionamento delle Commissioni scientifiche di area, nonché le modalità di esplicazione della loro attività, sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

3. Il Coordinatore e i rappresentanti di area sono eletti a suffragio diretto dai docenti dell'area. Durano in carica quattro anni e sono consecutivamente rieleggibili una sola volta; dopo due mandati consecutivi, potranno assumere nuovamente la carica solo dopo un periodo pari alla durata di un intero mandato.

4. L'elettorato attivo e passivo per il Coordinatore e per i rappresentanti di ciascuna area scientifica spetta a tutti i docenti afferenti all'area. A tali fini, l'afferenza di ciascun docente all'area scientifica è determinata dal settore scientifico-disciplinare di appartenenza; in alternativa il docente può optare per l'area cui appartiene la maggioranza dei docenti del Dipartimento di cui fa parte.

Art.30 - Commissione scientifica di Ateneo (CSA)

1. La Commissione scientifica di Ateneo è organismo di consulenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione su tutte le questioni riguardanti l'attività scientifica; in particolare è chiamata a formulare proposte agli organi di governo sulla destinazione delle risorse per la ricerca.

2. La Commissione scientifica di Ateneo è composta dai Coordinatori delle commissioni scientifiche di area e da un delegato del Rettore che la coordina.

Art.31 – Osservatorio della ricerca

1. L'Ateneo istituisce l'Osservatorio della ricerca, con il compito, in collaborazione con la CSA, di organizzare e aggiornare le banche dati di Ateneo dei prodotti della ricerca, nonché, su mandato del Senato accademico e/o del Nucleo di Valutazione, di raccogliere dati ed informazioni utili per valutare le strutture di ricerca dell'Università e le iniziative di Ateneo a sostegno della ricerca. L'Osservatorio propone altresì parametri e criteri per classificare la produttività scientifica, in sintonia con le indicazioni generali dell'ANVUR.

Art.32 - Commissione didattica di Ateneo

1. La Commissione didattica di Ateneo ha il compito di formulare valutazioni e proposte su tutte le questioni riguardanti l'organizzazione dell'attività didattica.

2. La Commissione didattica di Ateneo è nominata con decreto del Rettore ed è composta dal Rettore o da un suo delegato, che la coordina, dai Presidenti delle Scuole di Ateneo, da quattro rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli studenti.

Art.33 - Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo e di coordinamento delle rappresentanze studentesche nelle strutture centrali e periferiche.

2. In particolare, il Consiglio degli studenti:

a) su richiesta degli organi di governo dell'Università designa i rappresentanti degli studenti nelle commissioni di Ateneo;

b) entro congrui termini stabiliti dal Rettore, esprime parere obbligatorio in merito a:

1) documento di programmazione triennale di Ateneo;

2) bilancio di previsione annuale;

3) regolamenti di Ateneo riguardanti la didattica e i servizi agli studenti;

4) norme generali sulle contribuzioni a carico degli studenti e sul diritto allo studio;

c) propone annualmente i criteri generali per l'attribuzione dei finanziamenti destinati alle attività di cui all'articolo 4, quarto comma;

d) invia agli organi centrali di Ateneo e al Difensore civico proposte e interrogazioni in merito a tutto ciò che riguarda gli studenti.

3. Il Consiglio degli studenti è composto da:

a) i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico;

b) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Università;

c) i rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo sport universitario;

d) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio (ESU) di Padova;

e) un rappresentante degli studenti eletto in ciascun Consiglio di Dipartimento, secondo quanto stabilito nel Regolamento generale di Ateneo;

f) un rappresentante degli studenti con disabilità eletto da tutti gli studenti con disabilità, secondo apposito regolamento.

4. Il Consiglio degli studenti elegge il proprio Presidente e adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

5. L'Università garantisce al Consiglio degli studenti risorse e strutture per l'espletamento dei propri compiti.

Art.34 - Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio della comunità universitaria, segue gli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nonché i programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive a carattere ricreativo e agonistico, esercita le altre competenze previste dalla normativa vigente.

2. Il Comitato è composto dal Rettore, o da un suo delegato, con funzioni di Presidente; da due componenti designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale; da due rappresentanti degli studenti, eletti secondo modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo; dal Direttore generale, o da un suo delegato, con funzioni di segretario.

3. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite da apposito regolamento approvato dal Senato accademico, sentito il Consiglio degli studenti.

4. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle altre attività possono venire affidati in tutto o in parte a enti e centri pubblici e privati mediante convenzioni, in rapporto con gli indirizzi predisposti dal Comitato per lo sport universitario e tenendo conto dei soggetti che storicamente hanno contribuito all'attività sportiva universitaria, nel rispetto della normativa in materia di procedure di affidamento.

Art.35 - Ufficio del Difensore civico

1. Per meglio garantire i diritti degli studenti e l'imparzialità, la correttezza e la tempestività dell'azione amministrativa all'interno dell'intera comunità accademica, nel rispetto dei poteri del Rettore e della Magistratura, è istituito l'Ufficio del Difensore civico.

2. Il Difensore civico è nominato dal Rettore conformemente alla proposta del Senato accademico che delibera a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La designazione deve avvenire tra persone esterne all'Università che garantiscano ampie competenze giuridico-amministrative e imparzialità e indipendenza di giudizio. Dura in carica cinque anni, è immediatamente rieleggibile e può essere revocato dal Senato accademico con la maggioranza dei tre quinti degli aventi diritto al voto solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

3. Il Difensore civico è a disposizione degli studenti per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Esercita le proprie funzioni su istanza dei soggetti singoli o associati, e deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'amministrazione universitaria collaborano con il Difensore civico ai sensi delle norme vigenti sull'accesso ai documenti amministrativi.

4. In caso accerti inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilità da parte di organi o dipendenti dell'Università, è tenuto a investire della questione il Rettore e il Direttore generale per gli atti di rispettiva competenza. È tenuto altresì a presentare annualmente una relazione sull'attività svolta al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e al Consiglio degli studenti.

5. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Il Consiglio di amministrazione assegna i mezzi necessari al funzionamento dell'Ufficio stesso nonché un'eventuale indennità di carica.

Art.36 - Collegio di disciplina. Funzioni e composizione

1. Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei docenti dell'Ateneo e a esprimere in merito un parere conclusivo.

2. Se le violazioni contestate non integrano illeciti disciplinari per i quali sussiste la competenza del Collegio di disciplina, esso trasmette gli atti al Senato accademico per le conseguenti determinazioni, dopo che l'archiviazione del procedimento disciplinare è stata disposta dal Consiglio di amministrazione.

3. Il Collegio di disciplina è composto da tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato. I componenti devono essere in regime di tempo pieno. 4. I componenti sono scelti dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, tra una rosa di nominativi proposta dal Rettore. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

5. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art.37 - Collegio di disciplina. Funzionamento

1. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la garanzia del diritto di difesa. Il Collegio pertanto opera, per i procedimenti relativi a professori ordinari, con la presenza dei soli professori ordinari facenti parte del Collegio; per i procedimenti relativi a professori associati, con la presenza di due tra i professori ordinari e del professore associato facenti parte del Collegio; per i procedimenti relativi a ricercatori, con la presenza di uno tra i professori ordinari, del professore associato e del ricercatore facenti parte del Collegio.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore, il quale, entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto suscettibile di integrare un illecito disciplinare assoggettato a una sanzione edittale più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 31 del r.d. n. 1592/1933, procede alla relativa contestazione all'interessato e trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

3. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime al Consiglio di amministrazione parere vincolante sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare; il parere deve es-

sere formulato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della proposta e, entro lo stesso termine, gli atti del procedimento devono essere trasmessi al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Se il Collegio ritiene di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori, il termine é sospeso per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione; il Rettore é tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio. Il procedimento davanti al Collegio, che si può articolare in sezioni, è disciplinato dalla normativa vigente.

4. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, irroga la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

5. Il procedimento si estingue se la decisione di cui al comma 4 non interviene nel termine di 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione.

6. I termini fissati nei commi che precedono sono sospesi se sono in corso le operazioni preordinate alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione che ne impediscono il regolare funzionamento; la sospensione perdura fino alla ricostituzione dell'uno o dell'altro organo. Nelle more della costituzione del Collegio di disciplina gli eventuali procedimenti disciplinari sono di competenza del CUN.

Art.38 - Divieti, incompatibilità, doveri funzionali

1. I componenti del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico non possono ricoprire altre cariche accademiche negli organi di cui al presente titolo, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, e ai Direttori di Dipartimento limitatamente al Senato accademico. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono far parte di altri organi dell'Università, salvo che del consiglio di Dipartimento, nè possono ricoprire il ruolo di Direttore di dipartimento o di Direttore di Scuole di specializzazione; non possono rivestire nessun incarico di natura politica per la durata del loro mandato né ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Università statali, non statali o telematiche; non possono svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

2. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Sono cariche accademiche la partecipazione agli organi disciplinati dal presente titolo e le cariche di Direttore di Dipartimento, di Presidente di Scuola di Ateneo e di Presidente di Corsi di studio. Prima di presentare la propria candidatura per l'elezione ovvero di accettare la designazione per una carica accademica, il professore con regime di impiego a tempo definito deve dichiarare di optare, qualora eletto, per il regime di impiego a tempo pieno, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

3. Decadono dalla carica accademica i componenti degli organi di cui al presente Titolo che, senza giustificato motivo, non partecipano alle sedute dell'organo di appartenenza per più di tre sedute consecutive o per più della metà delle sedute annuali.

TITOLO III - STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Capo I - Strutture didattiche e Corsi di studio

Art.39 - Strutture didattiche

1. Le strutture didattiche dell'Università sono i Dipartimenti, i quali si raggruppano in strutture di raccordo denominate Scuole di Ateneo aventi le competenze elencate all'articolo 51 del presente Statuto.

2. Il Senato accademico può istituire e regolamentare attività didattiche, anche interdipartimentali ed eventualmente interateneo. Le attività didattiche connesse ai dottorati di ricerca fanno capo alle Scuole di dottorato.

3. Presso l'Ateneo, al fine di sviluppare una cultura universitaria basata sull'eccellenza e sul merito, anche attraverso la sperimentazione di percorsi innovativi di formazione e ricerca, è istituita la Scuola Galileiana di studi superiori. La Scuola Galileiana si ispira ai principi fondamentali del presente Statuto ed è disciplinata da propri ordinamenti approvati dal Senato accademico.

Art.40 - Corsi di studio

1. Per ciascun Corso di studio viene individuato un Dipartimento di riferimento che se ne assume la responsabilità e gli oneri di gestione finanziaria e amministrativa.I Corsi di studio sono coordinati presso le Scuole di Ateneo.

In caso di motivata eccezionalità, per Corsi di studio di rilevante valenza interdipartimentale o in casi esplicitamente previsti dalla legge, previa approvazione delSenato accademico, il Corso di studio potrà fare riferimento, per gli aspetti riguardanti le attività didattiche, direttamente alla Scuola, sentiti i Dipartimenti interessati. In questo caso il Regolamento generale di Ateneo stabilirà i criteri per la ripartizione degli oneri.

2. Sono organi dei Corsi di studio il Consiglio e il Presidente.

3. Il Consiglio dei Corsi di studio provvede all'ordinaria gestione della didattica, così come organizzata dai Dipartimenti e coordinata dalle Scuole di Ateneo, e si esprime sulle materie di competenza dei Corsi di studio di riferimento. In particolare, al Consiglio spettano: l'elaborazione di proposte, alle Scuole di Ateneo e ai Dipartimenti, in tema di ordinamento didattico, l'approvazione dei piani di studio individuali e il monitoraggio sulle attività didattiche in corso.

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando ne ravvisa l'opportunità o quando ne fa motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Il Consiglio è composto dai docenti responsabili degli insegnamenti o moduli, ivi compresi i responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati, dai professori a contratto responsabili di un insegnamento o modulo, da una rappresentanza degli studenti nei termini previsti dall'articolo 5, com-

ma 3, da un rappresentante del personale tecnico amministrativo, secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo. I responsabili di Corsi mutuati e i professori a contratto non sono conteggiati ai fini del numero legale richiesto per la validità delle riunioni, mentre incidono sul calcolo della maggioranza se presenti. Alle riunioni partecipano, con diritto di voto, i ricercatori che svolgono attività didattica di supporto in modo prevalente nel Corso di studio stesso.

6. Il Presidente rappresenta il Corso o i Corsi di studio e ne presiede il Consiglio. Raccoglie informazioni sullo svolgimento dell'attività didattica.

7. Il Presidente è eletto da tutti i componenti del Consiglio dei Corsi di studio fra i professori di ruolo dei Corsi di studio stessi. Dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. La nomina, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.

8. Il Presidente può nominare, tra i professori di ruolo, un Vicepresidente che lo supplisce nei casi di impedimento o assenza.

Art.41 - Modalità di copertura degli insegnamenti

1. La copertura degli insegnamenti dei Corsi di studio è assicurata di norma dai docenti operanti nei Dipartimenti. La copertura di insegnamenti di un Corso di studio può essere altresì realizzata anche mediante contratti di diritto privato a tempo determinato deliberati dai consigli di Dipartimento, acquisito il parere delle Scuole di Ateneo; compiti didattici integrativi e di supporto possono essere assolti, nei limiti e nelle forme stabiliti dalle competenti autorità accademiche, da titolari di assegni di ricerca e da dottorandi di ricerca.

Art.42 - Scuole di specializzazione

1. L'attività di specializzazione è compito istituzionale dell'Università. A tale scopo l'Università istituisce Scuole di specializzazione.

2. Le Scuole di specializzazione sono istituite con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione e sentito il Senato accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati formulata di intesa con le Scuole di Ateneo nelle quali tali Dipartimenti sono raggruppati.

3. Sono organi della Scuola di specializzazione il Consiglio e il Direttore.

4. Il Consiglio della Scuola di specializzazione è composto da tutti i responsabili di insegnamento e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di Corso; partecipano alle sedute del Consiglio, con apporto solo consultivo, i professori a contratto responsabili di insegnamento.

5. Il Direttore della Scuola di specializzazione ha la responsabilità del funzionamento della Scuola. Il Direttore è eletto dal Consiglio della Scuola di specializzazione fra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo, responsabili di insegnamento, un Vicedirettore. Norme particolari possono essere stabilite per le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria nel Regolamento generale di Ateneo.

Resta salva altresì la disciplina della Scuola di specializzazione per le professioni legali, di cui all'art. 16 del D.Lgs 17 novembre 1997, n. 398 e successive modificazioni.

6. Gli insegnamenti, su proposta del Consiglio della Scuola di specializzazione e della Scuola di Ateneo, sono affidati, sulla base di adeguate procedure di selezione, dai Dipartimenti.

Capo II - Strutture didattiche e di ricerca

Art.43 - Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono le articolazioni interne dell'Università deputate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie. I Dipartimenti con personale docente in convenzione con il Servizio sanitario nazionale svolgono le attività assistenziali coordinandole con le restanti attività istituzionali.

2. Ciascun docente afferisce a un solo Dipartimento, da lui scelto tra quelli coerenti con le sue competenze e i suoi interessi scientifici. Il Senato accademico dirime eventuali controversie.

3. Nel perseguimento dei fini della qualità della ricerca e della didattica, della semplificazione dell'articolazione interna dell'Università, di efficienza e di efficacia, a ciascun Dipartimento devono fare capo almeno 40 docenti afferenti a settori scientifico-disciplinari ritenuti omogenei dal Senato accademico.

4. Nel perseguimento dei fini indicati al comma 3, l'Università favorisce la costituzione di strutture dipartimentali composte da un numero di docenti significativamente superiore al minimo di 40 unità e interviene provvedendo ad una riorganizzazione dipartimentale ogni qualvolta una singola struttura dovesse scendere sotto la soglia stessa, garantendo in ogni caso il rispetto della previsione normativa in ordine al numero minimo di afferenti a ciascun Dipartimento.

5. La costituzione di nuovi Dipartimenti e la modificazione o disattivazione di Dipartimenti esistenti sono deliberate dal Consiglio di amministrazione su parere conforme del Senato accademico, secondo le procedure indicate dal Regolamento generale di Ateneo. Il medesimo Regolamento definisce i criteri e le procedure di proposta e di istruzione per l'istituzione di Dipartimenti.

6 I Dipartimenti sono centri di gestione autonoma nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento generale di Ateneo e dalla normativa vigente.

7. Per finalità di organizzazione dell'attività scientifica e coerentemente con le proprie linee di ricerca, ciascun Dipartimento può articolarsi in sezioni, secondo le modalità definite dal regolamento di Dipartimento. Le sezioni, che non possono costituirsi con un numero di docenti inferiore a dieci, non hanno autonomia amministrativa né contabile. Ciascun Dipartimento non può contare di norma più di tre sezioni.

8. I Dipartimenti sono sottoposti a valutazione periodica dell'attività scientifica e didattica, secondo i principi enunciati nell'art. 2 comma 4. La valutazione dei dipartimenti è resa pubblica e considerata dal Consiglio di amministrazione ai fini della programmazione triennale.

Art.44 - Competenze del Dipartimento

1. Il Dipartimento:

a) delibera sulle richieste di afferenza dei docenti secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo;

b) organizza, giovandosi del coordinamento delle Scuole di Ateneo, l'attività didattica prestata dai propri docenti nei Corsi di studio attivati nell'Ateneo;

c) delibera, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, sentiti i docenti interessati, le modalità di copertura di ciascun insegnamento impartito nei Corsi di studio attivati nell'Ateneo da parte di docenti che ad esso afferiscono, nonché il conferimento di compiti istituzionali, affidamenti e contratti di docenza, tenendo conto delle indicazioni formulate dalle Scuole di Ateneo, nei limiti stabiliti dall'articolo 51 del presente Statuto;

d) limitatamente ai Corsi di studio di cui è Dipartimento di riferimento, ne assume la responsabilità e gli oneri di gestione amministrativa e contabile;

e) formula alle Scuole di Ateneo proposte per l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione di Corsi di studio di cui è Dipartimento di riferimento;

f) formula, in coerenza con il piano triennale di sviluppo di cui alla lettera j) e limitatamente ai settori scientifico-disciplinari compresi o di interesse del Dipartimento, le proposte di chiamata dei docenti anche in ordine ai compiti didattici, sulla base di relazioni sulle competenze scientifiche rispettivamente possedute dagli idonei, nonché le proposte di avvio delle procedure di assunzione;

g) promuove e coordina l'attività formativa e di ricerca e organizza le relative strutture, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca; a tal fine, tutti i docenti afferenti al Dipartimento sono tenuti a dare comunicazione al Direttore della presentazione di richieste di finanziamento a enti pubblici o privati, depositando copia della domanda prima dell'inoltro all'ente esterno, per una verifica di compatibilità con le strutture Dipartimentali;

h) stipula i contratti e le convenzioni inerenti all'attività di ricerca, di formazione e di servizio anche per conto terzi che sia di interesse del singolo Dipartimento, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione e mette a disposizione le risorse necessarie per attuare le convenzioni e i contratti da esso stipulati direttamente o tramite l'Università;

i) partecipa, per il tramite del Direttore o di un suo delegato, agli organismi istruttori investiti di compiti inerenti agli interessi dei Dipartimenti e della ricerca;

j) formula il proprio piano triennale di sviluppo, comprensivo della programmazione dei Corsi, le richieste all'Ateneo in ordine alle esigenze di personale tecnico amministrativo, di spazi e di risorse finanziarie, e propone la destinazione e le modalità di copertura dei posti di personale tecnico amministrativo assegnati dall'Ateneo. Sul progetto di piano triennale di sviluppo deve essere assunto il parere dei Consigli delle Scuole di Ateneo, nei limiti stabiliti dall'articolo 51 del presente Statuto;

k) organizza in collaborazione con le competenti strutture dell'Ateneo corsi di formazione e di aggiornamento del personale tecnico amministrativo;

l) propone l'istituzione di Centri interdipartimentali e interuniversitari e di consorzi di ricerca, anche partecipandovi con fondi propri;

m) esercita le altre attribuzioni a esso demandate dal vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art.45 - Organi del Dipartimento

1.Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

Art.46 - Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei deliberati di detti organi; vigila, nell'ambito del Dipartimento, sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti; partecipa alle sedute della Consulta dei Direttori di Dipartimento; tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Direttore nomina, entro un mese, tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce nelle funzioni nei casi di impedimento o assenza.

3. Il Direttore è coadiuvato dal Segretario di Dipartimento per l'espletamento di specifiche funzioni così come previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento generale di Ateneo.

4. Il Direttore adotta, in situazioni d'urgenza e sentita la giunta di Dipartimento, provvedimenti di competenza del consiglio di Dipartimento, sottoponendoli, per ratifica, all'organo competente nella prima seduta utile.

5. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta ai docenti e al personale tecnico amministrativo afferenti al Dipartimento. Il personale tecnico amministrativo dispone di voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia pari al numero dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo in consiglio di Dipartimento e comunque non superiore al 13% del totale dei docenti aventi diritto. L'elettorato attivo spetta anche ai dottorandi di ricerca e agli assegnisti di ricerca, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto di queste componenti sia pari al 7% del totale dei docenti aventi diritto.

6. L'elettorato passivo spetta ai professori a tempo pieno, di norma di prima fascia, e che abbiano presentato la loro candidatura al Decano secondo le modalità previste nel Regolamento generale di Ateneo. L'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno nei casi di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

7. La votazione per l'elezione del Direttore di Dipartimento è valida se partecipa almeno la metà degli aventi diritto calcolati sulla base del voto ponderato. Se almeno un professore di prima fascia ha presentato la propria candidatura al decano, si procede a una prima e, in caso di mancata elezione, a una seconda votazione. È eletto il candidato che ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti ponderati degli aventi diritto. In caso di mancata elezione nel Corso delle due votazioni, i professori di secon-

da fascia sono ammessi a presentare al decano la propria candidatura. Si procede a ulteriori due votazioni, per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei voti ponderati degli aventi diritto. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

8. Se nessun professore di ruolo di prima fascia ha presentato la propria candidatura, i professori di seconda fascia a tempo pieno sono ammessi a presentare al decano la propria candidatura e si procede a una prima e, in caso di mancata elezione, a una seconda votazione. È eletto il candidato che ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti ponderati degli aventi diritto. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

9. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile una sola volta.

Art.47 - Consiglio di Dipartimento

1. Il consiglio di Dipartimento è organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del Dipartimento e delibera inoltre sulle materie affidate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo. È convocato dal Direttore alle scadenze previste dal regolamento di Dipartimento ovvero quando egli ne ravvisa l'opportunità o quando ne fa motivata richiesta scritta almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto sulle materie di cui è richiesta la discussione.

2. Il consiglio di Dipartimento è composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento stesso, dal Segretario di Dipartimento, che di norma svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo e da una rappresentanza dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

3. Per le materie di cui all'articolo 44, lettere b) ed e), il consiglio di Dipartimento è integrato da una rappresentanza degli studenti eletta al loro interno dai rappresentanti degli studenti dei consigli di Corso di studio delle Scuole di Ateneo in cui il Dipartimento è raggruppato e nelle quali eroga una percentuale di attività didattica adeguata, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo.

4. Il regolamento del Dipartimento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 7, del presente Statuto. Il regolamento del Dipartimento, in materia di programmazione delle attività scientifiche, può prevedere la partecipazione, su invito, di personale degli enti pubblici di ricerca alle adunanze del consiglio, compatibilmente con quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art.48 - Giunta di Dipartimento

1. La giunta è l'organo istruttorio e di gestione che coadiuva il Direttore di Dipartimento. Il mandato della giunta coincide con quello del Direttore.

2. La giunta è composta dal Direttore del Dipartimento, dal Vicedirettore, dal Segretario di Dipartimento che, di norma, svolge anche funzioni di verbalizzante, da almeno quattro professori di ruolo e

almeno due ricercatori, nonché da un rappresentante del personale tecnico amministrativo. Il regolamento del Dipartimento fissa, in relazione al numero del personale afferente e alla complessità organizzativa del Dipartimento, il numero e le modalità di elezione dei componenti elettivi, nel rispetto delle precedenti proporzioni fra professori di ruolo e ricercatori e personale tecnico amministrativo.

3. Il regolamento del Dipartimento può prevedere, per materie determinate, forme di delega delle competenze del consiglio di Dipartimento alla giunta, ad esclusione delle materie economiche, finanziarie, di procedure di reclutamento, di chiamata dei docenti e di affidamenti didattici.

Art.49 - Commissioni di Dipartimento

1. Il consiglio di Dipartimento può costituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e consultivi su materie specifiche.

Capo III - Strutture di coordinamento

Art.50 - Scuole di Ateneo

1. In relazione a criteri di affinità disciplinare e per valorizzare la complementarietà tra discipline affini a scopi didattici e formativi, più Dipartimenti possono proporre al Consiglio di amministrazione, che delibera sentito il Senato accademico, l'istituzione, la modificazione o la soppressione di strutture di raccordo, denominate Scuole di Ateneo, le quali hanno funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di istituzione, attivazione, modifica, disattivazione o soppressione di Corsi di studio, nonché di gestione dei servizi comuni. Nel caso in cui i Dipartimenti provvedano, oltre che alle funzioni di ricerca scientifica, alle attività didattiche e formative e alle attività rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie, anche a funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, la Scuola di Ateneo assume altresì i compiti conseguenti, secondo le modalità e nei limiti concertati dall'Ateneo con la Regione del Veneto, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca.

2. Se le funzioni di competenza di un Dipartimento sono necessarie, complementari o congruenti ad attività didattica per il cui coordinamento e razionalizzazione sono istituite più Scuole, esso si raggruppa in queste con altri Dipartimenti; in tal caso, si connota come Dipartimento multiscuola.

3. In ogni caso, un Dipartimento può raggrupparsi in una o più Scuole di Ateneo solo se sussiste l'una o l'altra delle seguenti condizioni:

a) i docenti che a esso afferiscono coprono una quota rilevante dei crediti formativi universitari di insegnamenti di base caratterizzanti affini e integrativi erogati, rispetto a quelli previsti al fine del conseguimento del relativo titolo, in un singolo Corso di studio di pertinenza della singola Scuola di Ateneo;

b) i docenti che a esso afferiscono coprono una quota significativa dei crediti formativi di insegnamenti di base caratterizzanti affini e integrativi erogati, rispetto a quelli previsti al fine del conseguimento del relativo titolo, nei Corsi di studio di pertinenza della singola Scuola di Ateneo;

Il Regolamento generale di Ateneo definisce l'entità delle quote.

4. Il numero massimo delle Scuole di Ateneo viene fissato nel limite previsto dalla legge.

Art.51 - Competenze della Scuola di Ateneo

1. La Scuola di Ateneo coordina e razionalizza le attività didattiche erogate dai Dipartimenti nei Corsi di studio ad essa pertinenti, favorendo in collaborazione con i Dipartimenti iniziative adeguate al fine di migliorare l'efficacia della didattica e dei servizi formativi e in particolare:

a) propone, sentiti i Dipartimenti interessati, l'ordinamento didattico e il regolamento di ciascun Corso di studio; ai fini del presente articolo, si considerano interessati a un Corso di studio i Dipartimenti raggruppati nella Scuola che assolvono l'attività didattica relativa al Corso stesso attraverso i docenti ad essi afferenti;

b) propone, sentiti i Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione di Corsi di studio;

c) provvede, sentiti i Dipartimenti interessati, alla comunicazione verso l'esterno dell'offerta didattica relativa ai Corsi di studio ad essa pertinenti, nonché delle altre attività formative, rivolte anche al mondo dell'impresa e delle professioni, curando il rapporto con i relativi ordini professionali e organismi di categoria anche per quanto riguarda gli esami di Stato ;

d) formula indicazioni obbligatorie non vincolanti sulle modalità di copertura più opportuna di ciascun insegnamento impartito nei Corsi di studio ad essa pertinenti. Il parere, obbligatorio e non vincolante, deve essere espresso perentoriamente entro 60 giorni dalla richiesta;

e) formula parere non vincolante sul piano triennale di sviluppo in ordine agli aspetti didattici relativi ai Corsi di studio da essa coordinati. Il parere deve essere reso perentoriamente entro 60 giorni dalla richiesta;

f) promuove le azioni connesse ai programmi di Ateneo per la mobilità studentesca per gli iscritti ai Corsi di laurea e alle Scuole di specializzazione;

g) se ha conseguito dagli organismi pubblici competenti l'accreditamento per l'organizzazione della formazione continua, coordina attività formative riconosciute idonee e accredita eventi formativi, di concerto con i Dipartimenti in essa raggruppati;

h) coordina, in stretta collaborazione con i Dipartimenti raggruppati, i rapporti con l'ufficio stampa dell'Ateneo e con uffici stampa degli Enti esterni;

i) organizza, per quanto riguarda la didattica, i servizi comuni ai Dipartimenti raggruppati;

l) si coordina con l'Amministrazione centrale per quanto attiene ai servizi di carattere informatico per la didattica dei Corsi di studio.

2. L'impiego delle risorse per la docenza, finanziate con convenzioni promosse dalla Scuola sulla base di proposte motivate dei dipartimenti interessati e sottoscritte dal Rettore, è deliberato dal Consiglio di amministrazione. Nel caso di Dipartimenti multiscuola, la competenza alla formulazione del parere spetta al Consiglio della Scuola di Ateneo di cui fa parte il Presidente del Corso di studi nel quale il docente del quale è stata proposta la chiamata svolgerà la sua attività didattica.

3. La Scuola di Ateneo, in cui sono raggruppati i Dipartimenti ai quali afferisce personale che svolge anche funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, assume i compiti conseguenti e necessari a garantire l'inscindibilità delle funzioni didattiche e scientifiche con quelle assistenziali, secondo le modalità e nei limiti concertati dall'Ateneo con la Regione Veneto, ai sensi della con-

venzione di cui all'articolo 6, comma 13, della Legge n. 240/2010. In particolare, ferme restando le competenze che la legge attribuisce al Rettore e ai Dipartimenti, oltre alle competenze di cui al comma 1, alla menzionata Scuola spettano le seguenti funzioni:

a) in rapporto con i Dipartimenti interessati, esprime al Rettore motivato parere in ordine alle proposte da avanzare da parte dell'Ateneo alla Regione Veneto per la predisposizione del piano socio-sanitario regionale;

b) istruisce, in accordo con i Dipartimenti interessati e d'intesa con l'Ateneo, gli atti convenzionali con enti esterni che influiscono sulle condizioni di svolgimento delle attività didattiche, scientifiche e assistenziali, nella loro inscindibile connessione, da parte dei docenti di materie cliniche, e in modo particolare per la predisposizione della convenzione di cui all'articolo 6, comma 13, della Legge n. 240/2010, nonché per la definizione di eventuali ulteriori atti convenzionali attuativi della convenzione predetta;

c) nella formulazione del parere di cui al comma 1, lettera f), accerta che le proposte di bandi per posizioni di ruolo per materie cliniche, contenute nei piani triennali di sviluppo, siano in grado di assicurare, tanto per i Corsi di laurea quanto per le Scuole di specializzazione, che le relative posizioni siano individuate tenendo conto della disponibilità di strutture tali da garantire che lo svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca sia in connessione inscindibile con quelle assistenziali a esse correlate da parte di chi sarà chiamato a ricoprire tali posizioni;

d) istruisce con la Regione Veneto in accordo con i Dipartimenti in essa raggruppati la programmazione e la gestione dei corsi nelle sedi che ospitano attività didattiche decentrate;

e) cura e gestisce, in stretta collaborazione con i Dipartimenti raggruppati, i rapporti con l'Ordine dei medici chirurghi, degli odontoiatri e delle professioni sanitarie per quanto attiene lo svolgimento degli esami di Stato e le attività formative connesse di medicina generale e di sanità pubblica sul territorio;

f) assicura una ordinata gestione di tutti i servizi comuni (aule, spazi comuni, ecc.) anche in rapporto con le aziende ospedaliere e sanitarie della Regione Veneto;

g) cura e gestisce i rapporti con istituzioni internazionali e Facoltà mediche internazionali, e in particolare con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e con la *Association of Medical Schools in Europe* (AMSE);

h) cura e gestisce, d'intesa con l'Osservatorio per la formazione specialistica post lauram, il Servizio qualità in funzione della certificazione di Corsi di laurea e di specializzazione e di tirocini professionalizzanti;

i) cura, in stretta collaborazione con il Centro di calcolo di Ateneo, i rapporti e gli standard di sicurezza tra le reti dei Dipartimenti raggruppati con il Servizio di *Information Technology* dell'Azienda ospedaliera di Padova;

j) pone in atto le più opportune azioni, in stretta collaborazione con i Dipartimenti in essa raggruppati, al fine di migliorare l'efficacia nell'erogazione della didattica e dei servizi formativi, e in particolare concorre, in funzione di concertazione con l'Ateneo, all'accertamento dell'idoneità delle sedi didattiche dei Corsi di studio e delle strutture esterne a garantire ai docenti la possibili-

tà di svolgimento di funzioni didattiche e di ricerca in connessione con quelle assistenziali inscindibilmente correlate;

k) individua il fabbisogno delle lauree professionalizzanti e delle Scuole di specializzazione, in accordo con la Consulta dei Direttori delle Scuole di specializzazione di area sanitaria e d'intesa con l'Osservatorio per la formazione specialistica post lauream;

l) esprime parere in ordine alla qualificazione nelle funzioni docenti del personale del Servizio sanitario nazionale nonché in ordine alle funzioni collegate alla pianificazione delle attività assistenziali degli stessi che siano indissolubilmente connesse a quelle didattiche e di ricerca;

m) indica, al Consiglio di amministrazione, le apicalità in ambito assistenziale.

4. La Scuola di Ateneo nella quale sono raggruppati i Dipartimenti di area medico-veterinaria, ferme restando le competenze di legge in capo al Rettore e ai Dipartimenti, oltre alle competenze di cui al comma 1, svolge le seguenti funzioni:

a) cura e gestisce i rapporti con le Istituzioni veterinarie nazionali e internazionali, inclusa l'OMS;

b) cura e gestisce il sistema di certificazione e di accreditamento europeo del Corso di laurea in Medicina veterinaria;

c) individua gli accessi programmati per il Corso di laurea in Medicina veterinaria da proporre al Ministero.

Art.52 - Consiglio della Scuola di Ateneo

1. Il Consiglio della Scuola di Ateneo è composto:

a) dal Presidente, che lo presiede;

b) dai Direttori, o loro delegati, dei Dipartimenti in essa raggruppati, che ne sono componenti di diritto; il Direttore del Dipartimento non raggruppato ha diritto comunque a essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio in cui si delibera in ordine a Corsi di studio nei quali docenti afferenti al Dipartimento prestano attività didattica in insegnamenti di base caratterizzanti affini integrativi;

c) dai Presidenti dei Corsi di studio, da un rappresentante dei Direttori delle Scuole di specializzazione e da un rappresentante dei Direttori delle Scuole di dottorato attivate presso i Dipartimenti raggruppati nella Scuola. Nel caso in cui tale componente superi il 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola, si procederà all'elezione di una rappresentanza dei Presidenti dei Corsi di Studio secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo

d) da una rappresentanza elettiva degli studenti, pari alla misura percentuale stabilita dalla legge per le rappresentanze elettive degli studenti. L'entità numerica della rappresentanza elettiva degli studenti è determinata avuto riguardo alla entità numerica dei componenti di diritto e degli altri componenti elettivi dell'organo.

2. Ai fini dell'espletamento delle attività di voto, alle diverse componenti, di cui al comma 1, sono riconosciuti i seguenti pesi:

a) il peso complessivo dei Direttori di Dipartimento, in seno alla Scuola, equivale al 50% del totale dei punti (50 punti su 100). Il peso di ciascun Direttore è pari a 1.

b) il peso complessivo attribuito ai Presidenti dei Corsi di studio, al Rappresentante dei Direttori delle Scuole di specializzazione e al Rappresentante dei Direttori delle Scuole di dottorato è pari al 31% del totale dei punti (31 su 100). All'interno di questa componente, il peso di ciascun Presidente dei Corsi di studio è pari a 1 se si tratta di Corsi di studio triennali o magistrali ed è pari a 2 se si tratta di Corsi di studio a ciclo unico. Il peso del Rappresentante dei Direttori delle Scuole di specializzazione, così come quello del Rappresentante dei Direttori delle Scuole di dottorato, è pari a 1.

c) il peso complessivo attribuito al Presidente della Scuola è pari all'4% del totale dei punti (4 su 100);

d) il peso complessivo della rappresentanza degli studenti è pari al 15% (15 su 100)

3. Il Consiglio della Scuola non può essere delegato a svolgere altre competenze o ad esercitare funzioni diverse rispetto a quelle indicate nella presente sezione.

Art.53 - Presidente della Scuola di Ateneo

1. Il Presidente della Scuola è eletto, a maggioranza assoluta, dai componenti del Consiglio della Scuola.

2. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari a tempo pieno che prestano attività didattica nei Corsi di studio coordinati presso la Scuola, con l'esclusione dei componenti del Consiglio della Scuola.

3. La carica ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

Art.54 - Commissione paritetica docenti-studenti

1.Presso ciascuna Scuola di Ateneo è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti.

2. La Commissione paritetica, in accordo con il Nucleo di Valutazione, svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti. La Commissione può inoltre individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al periodo precedente; tali indicatori devono essere sottoposti al parere del Senato accademico e al Nucleo di Valutazione, per quanto di sua competenza, e successivamente approvati dal Consiglio di amministrazione.

3. La Commissione paritetica, inoltre, formula, anche di propria iniziativa, pareri sull'istituzione, attivazione e sulla soppressione di Corsi di studio. I pareri richiesti dagli organi titolari di competenza propositiva sono espressi entro il termine di 30 giorni dalla richiesta e, in difetto, si intende che la commissione abbia fornito parere favorevole.

4. La Commissione paritetica è composta da non meno di 8 commissari, tra cui:

a) un minimo di tre docenti, almeno uno per ogni Dipartimento raggruppato, scelti tra i docenti afferenti ai Dipartimenti dal consiglio della Scuola di Ateneo,

b) il Presidente del Consiglio della Scuola di Ateneo,

c) uno studente per ogni commissario docente.

5. La Commissione elegge al suo interno, tra i professori di ruolo, il Presidente.

CAPO IV - Centri di ricerca e strutture di servizio

Art.55 - Centri

1. Nell'Ateneo possono essere istituiti Centri delle seguenti tipologie:

Centri interdipartimentali

Centri di Ateneo

Centri interateneo

2. L'Ateneo, su proposta di almeno due Dipartimenti, può istituire Centri interdipartimentali di ricerca per esigenze di svolgimento di attività di ricerca di rilevante impegno e di durata pluriennale che interessano i Dipartimenti proponenti oppure per Centri interdipartimentali di servizi per esigenze di gestione di attività strumentali a favore di terzi di particolare complessità sviluppate in collaborazione da due o più Dipartimenti, o per l'esigenza di fornire particolare supporto ad attività istituzionali di due o più Dipartimenti.

3. L'Ateneo può inoltre istituire, su proposta del Rettore, Centri di Ateneo per lo svolgimento di particolari attività di ricerca interdisciplinari, oppure per lo svolgimento di altre attività istituzionali considerate di rilevanza strategica per l'Ateneo, oppure per la fornitura di servizi funzionali alle attività istituzionali stesse, anche con l'obiettivo dell'ottimizzazione dell'erogazione di tali servizi ai Dipartimenti dell'Ateneo.

4. L'Ateneo, su proposta del Rettore o di più Dipartimenti, può deliberare la costituzione di Centri interateneo per lo svolgimento di attività di ricerca di durata pluriennale in collaborazione con altri Atenei nonché per l'erogazione di servizi strumentali alle attività istituzionali degli Atenei coinvolti.

5. La costituzione di Centri interdipartimentali è deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentita la Consulta dei Direttori di Dipartimento, previo accertamento della sussistenza delle seguenti condizioni:

a) la proposta, che deve comprendere una bozza di statuto e di bilancio previsionale pluriennale di esercizio, deve descrivere analiticamente gli scopi istituzionali e le attività dell'istituendo Centro;

b) gli scopi istituzionali e le attività dell'istituendo Centro non devono coincidere né sovrapporsi a quelli dei Dipartimenti proponenti e devono essere compatibili con gli scopi istituzionali di questi e dell'Ateneo;

c) i Dipartimento proponenti devono assumere gli oneri economici e finanziari correlati all'istituzione e al funzionamento dell'istituendo Centro e impegnarsi perciò a mettere a disposizione le strutture e le risorse umane e finanziarie necessarie, senza maggiori oneri per l'Ateneo.

6. La costituzione di Centri di Ateneo e interateneo è deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentiti il Senato accademico e la Consulta dei Direttori di Dipartimento.

7. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento dei Centri interdipartimentali sono approvati, ai sensi dell'art. 9, comma 7 dello Statuto, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentita la Consulta dei Direttori di Dipartimento. Tali regolamenti devono determinare le modalità di partecipazione ai costi generali dei Dipartimenti da parte

dei Centri interdipartimentali istituiti, fermo restando che la gestione amministrativa dei Centri interdipartimentali è affidata ad uno dei Dipartimenti proponenti

Art.56 - Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Al fine di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale nonché l'elaborazione e la diffusione dell'informazione bibliografica e dei servizi, ivi compresi quelli della biblioteca digitale, le biblioteche e gli eventuali centri di documentazione dell'Università sono collegati in sistema tramite un organismo centrale di coordinamento. Il sistema bibliotecario è articolato e gestito nei modi previsti dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Il sistema bibliotecario garantisce a tutti i componenti della comunità accademica l'accesso ai servizi bibliotecari, ivi compresi quelli della biblioteca digitale.

3. L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile.

4. L'Università pone la disciplina finalizzata a dare attuazione ai principi dell'accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Art.57 - Archivi e Sistema museale di Ateneo

1. L'Ateneo si impegna a conservare gli archivi storici e correnti nonché ogni testimonianza relativa alla storia dell'Università, per quanto concerne sia la vita scientifica e culturale di Scuole, Dipartimenti e Centri sia l'Amministrazione centrale.

2. L'Ateneo si impegna a salvaguardare e valorizzare i beni culturali, così come definiti dalla normativa vigente, nella disponibilità dell'Ateneo, anche al fine di favorirne la più ampia fruizione da parte della città e del territorio; a tale fine i Musei sono collegati tra di loro all'interno del Sistema museale di Ateneo, articolato e gestito nei modi previsti dal Regolamento generale di Ateneo nel rispetto dell'autonomia delle strutture dipartimentali.

TITOLO IV - NORME SULLA DIDATTICA E SULLE ATTIVITÀ STUDENTESCHE

Art.58 - Ammissione ai Corsi e attività didattiche

1. Il Regolamento didattico di Ateneo definisce le conoscenze richieste per l'accesso ai Corsi di studio e ne determina le modalità di verifica.

2. Il Senato accademico, d'intesa con il Consiglio di amministrazione, delibera annualmente, sulla base della normativa vigente, la programmazione degli accessi proposta dai consigli delle strutture competenti, sentiti i Dipartimenti interessati ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera a) e su iniziativa

dei singoli consigli dei Corsi di studio; in tal caso la deliberazione deve essere adottata a maggioranza assoluta degli aventi titolo e ha validità annuale.

3. Negli altri casi l'Università può imporre lo svolgimento di prove di accesso, il cui esito non è comunque vincolante per l'iscrizione.

4. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina lo svolgimento delle attività didattiche e le relative modalità di verifica di profitto.

Art.59 - Assemblee e rappresentanze studentesche

1. È riconosciuto il diritto degli studenti a riunirsi in assemblea nei locali dell'Università, anche con sospensione delle lezioni, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dai regolamenti di Ateneo.

2. Le assemblee sono di Corso di studio, di Scuola e di Ateneo. Le convocazioni delle assemblee di Corso di studio e di Scuola di Ateneo sono approvate dal Presidente della Scuola di Ateneo, le convocazioni delle assemblee di Ateneo sono approvate dal Rettore.

3. L'Ateneo tutela la rappresentanza studentesca, anche mediante la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.

Art.60 - Strumenti per lo studio

1. L'Università favorisce l'approfondimento degli studi, garantendo la massima accessibilità possibile ai servizi scientifici e didattici di Ateneo nonché predisponendo locali idonei allo studio personale e collettivo.

2. L'Università promuove inoltre lo svolgimento di seminari e di tesi di laurea in collaborazione con enti esterni pubblici e privati nonché l'effettuazione di esperienze formative, stage e tirocini, presso tali enti.

Art.61 - Contribuzioni da parte degli studenti. Sovvenzioni agli studenti

1. Gli studenti sono chiamati a contribuire alle spese per la didattica, per il diritto allo studio e per gli altri servizi ad essi destinati.

2. L'Università può erogare assegni e borse di studio ed attivare ogni forma di sostegno economico allo studio, compreso il lavoro a tempo parziale degli studenti. Per l'assegnazione di tali benefici l'Università predispone apposite graduatorie sulla base delle condizioni economiche e del merito dello studente.

3. L'onere finanziario a carico degli studenti – quale somma di tasse, contributi, esoneri, borse di studio e sussidi – va differenziato secondo le condizioni economiche e il merito degli stessi; norme particolari possono riguardare gli studenti a tempo parziale.

4. L'ammontare delle tasse e dei contributi può essere differenziato per singoli Corsi di studio.

TITOLO V – GESTIONE

Art.62 - Capacità di diritto pubblico e privato

1. L'Università ha piena capacità di diritto pubblico e privato che esercita per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto dei principi generali che regolano la propria autonomia funzionale.

Art.63 - Criteri generali di organizzazione

1. L'Università conforma le proprie strutture e procedure in modo da assicurare la chiara individuazione delle responsabilità individuali nella decisione e nell'esecuzione. Essa procede a valutare sistematicamente la regolarità degli atti nonché i costi e i risultati dell'attività, dotandosi allo scopo di adeguati strumenti gestionali, eventualmente anche con l'apporto di collaborazioni esterne. Nell'attività amministrativa e gestionale l'Università si avvale di tecniche di gestione che consentano di raggiungere più elevati livelli di efficacia e di efficienza.

2. L'Università applica il criterio del decentramento e favorisce quindi l'autonomia delle strutture nella pianificazione e gestione delle attività ad esse demandate, nel rispetto delle norme del presente Statuto e del Regolamento amministrativo di Ateneo.

Art.64 - Esercizio dell'autonomia funzionale

1. L'Università può porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e compatibile con la salvaguardia del proprio prestigio. Tra tali atti sono ricompresi gli atti di costituzione o di adesione a organismi associativi e consortili, anche di diritto privato, compatibilmente con la legislazione vigente, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali sia in Italia che all'estero. Eventuali dividendi o utili spettanti all'Ateneo vanno destinati a finalità istituzionali.

2. L'Università può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.

3. Nell'esercizio della propria capacità e con le modalità previste dal Regolamento amministrativo, l'Università può, in particolare:

a) ricorrere al patrocinio di avvocati interni ed esterni all'Ateneo, previo motivato provvedimento del Direttore generale nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, ovvero a quello dell'Avvocatura dello Stato;

b) effettuare acquisti o alienazioni e accettare eredità e donazioni di qualsiasi natura e valore;

c) concludere transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo;

d) stipulare contratti che prevedano la concessione di fideiussioni e il pagamento di penalità di ammontare massimo definito, nei limiti fissati dal Regolamento amministrativo;

e) utilizzare i propri marchi e segni distintivi in proprio o concederne a terzi la licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonché acquisire o concedere spazi pubblicitari, fatto salvo il decoro dell'Ateneo.

Art.65 - Partecipazione a enti

1. La partecipazione di cui al comma 1 dell'articolo precedente è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

2. La partecipazione dell'Università deve, comunque, adeguarsi ai seguenti presupposti:

a) conformità dell'attività svolta ai fini istituzionali;

b) disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative richieste;

c) destinazione a finalità istituzionali, didattiche e scientifiche della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo;

d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

e) espressa limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

3. La quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale, deve essere contenuta nei limiti predeterminati dal Consiglio di amministrazione.

4. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati nel presente articolo.

5. Degli enti pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo e aggiornato elenco a cura del competente servizio di Ateneo, che ne rende possibile la consultazione a chiunque ne abbia interesse.

6. La rappresentanza dell'Università in seno agli organi amministrativi, didattici e tecnico scientifici degli enti costituiti ai sensi del presente articolo può essere attribuita a docenti dell'Ateneo prescindendo dal loro regime di impegno.

Art.66 - Amministrazione centrale

1. L'Amministrazione centrale dell'Università è ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Ateneo nel suo complesso, sul piano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa secondo gli obiettivi e i programmi definiti dagli organi di governo, nonché alla promozione e al sostegno dell'attività scientifica e didattica delle strutture di cui all'art. 43 del presente Statuto. Il Rettore, in quanto legale rappresentante e responsabile del governo dell'Università, sovrintende alle attività dell'Amministrazione centrale.

2. I dirigenti esercitano le funzioni che a essi sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti nonché quelle conferite dai competenti organi accademici, nel rispetto del loro stato giuridico. Le attribuzioni della dirigenza non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

3. Il Direttore generale, i dirigenti nonché il personale con funzioni direttive hanno la responsabilità di adottare con tempestività, in collegamento con i responsabili degli altri uffici interessati ove necessario o richiesto, gli atti di propria competenza e le conseguenti scelte operative per il perseguimento degli

obiettivi prefissati, assicurandone la legalità, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse. Essi vigilano sull'assolvimento dei compiti delle unità organiche cui sono preposti, curando la migliore utilizzazione del personale e di ogni mezzo del quale dispongono, secondo criteri di funzionalità, di imparzialità, di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa.

4. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono avocabili dal Rettore, se non per particolari motivi di necessità e urgenza specificati nel provvedimento di avocazione.

5. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico, sono disciplinate le modalità per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, nel rispetto della normativa vigente.

6. Ai dirigenti è attribuita una indennità correlata alle funzioni assegnate, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art.67 - Assunzioni, promozioni e formazione del personale tecnico amministrativo

1. L'Università definisce, nella sua autonomia, la pianta organica del personale dirigente e tecnico amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, adattandola alle mutevoli esigenze di gestione e disponibilità di risorse, nel rispetto della normativa vigente.

2. Le assunzioni e le promozioni del personale tecnico amministrativo avvengono in applicazione delle procedure previste dalla legge.

3. Per la realizzazione di specifici progetti l'Università, con modalità definite nel Regolamento amministrativo di Ateneo, può attivare rapporti di lavoro a tempo determinato e stipulare contratti di lavoro autonomo nel rispetto della normativa vigente.

4. L'Università promuove e riconosce la professionalità del personale tecnico amministrativo. Essa organizza appositi corsi di formazione e aggiornamento e iniziative utili per la qualificazione e lo sviluppo professionale e culturale del personale, anche in collaborazione con enti esterni pubblici o privati.

Art.68 - Attività culturali, sportive, ricreative e sociali

1. L'Università favorisce e promuove le attività culturali, sportive, ricreative e sociali del personale universitario e degli studenti, nonché le corrispondenti forme associative.

Art.69 – Comitato Unico di Garanzia

1. L'Ateneo, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 183/2010, costituisce il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", nelle forme e con le modalità definite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art.70 - Tutela della proprietà intellettuale nell'ambito dell'Università

1. L'Università riconosce e tutela la proprietà intellettuale generata a seguito di attività istituzionali svolte utilizzando strutture o mezzi finanziari forniti dall'Ateneo.

2. Appositi regolamenti disciplinano le procedure di tutela della proprietà intellettuale, i diritti e i doveri degli inventori e degli autori, i rapporti con i terzi finanziatori dell'attività di ricerca, la ripartizione degli utili

3. E' fatto obbligo a professori e ricercatori dell'Ateneo che in tutti i prodotti della ricerca da essi svolta sia indicata innanzitutto l'affiliazione di ciascuno di essi all'Università, al Dipartimento di afferenza ed eventualmente al Centro ove sia stata svolta la ricerca.

Art.71 - Spin off universitari

1. L'Università favorisce la costituzione di società di capitali, dette spin off universitari, promosse dal proprio personale e dalle altre componenti previste nell'apposito regolamento, approvate dai Dipartimenti e deliberate dal Consiglio di amministrazione. Gli spin-off universitari hanno come scopo lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi o processi produttivi mediante l'utilizzazione imprenditoriale dei risultati delle attività istituzionali, in conformità alla normativa vigente.

2. La costituzione di uno spin off deve essere comunque finalizzata anche allo sviluppo dell'Università e delle sue strutture e non deve creare conflitti di interesse con le stesse.

3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di costituzione degli spin off, le attività dei proponenti a favore degli spin off, i rapporti tra spin off e Università e le regole volte a prevenire i conflitti di interesse.

4. Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, per le proprie competenze, vigilano sull'applicazione dei principi di cui al presente articolo.

Art.72 - Rapporti tra Università e Servizio sanitario

1. Al fine di garantire la necessaria integrazione dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza del personale universitario con funzioni assistenziali e per assicurare la preparazione, la specializzazione, l'aggiornamento e la formazione permanente dei medici e degli operatori sanitari, l'Ateneo, ferme restando le disposizioni statutarie di cui all'articolo 51 e in particolare al comma 3, predispone specifici strumenti convenzionali secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 13, della Legge n. 240/2010, che disciplinano i rapporti con il Servizio sanitario nazionale ed eventualmente con altri enti pubblici e privati deputati allo svolgimento di attività assistenziali. Convenzioni per gli stessi fini possono essere predisposte dall'Ateneo per altre Scuole che presentano analoghe esigenze. Tali convenzioni sono approvate dal Consiglio di amministrazione.

2. L'Ateneo contribuisce, nelle forme e nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle Scuole di cui al comma 1, e in particolare di quella che raggruppa i dipartimenti coinvolti nelle funzioni assistenziali, risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite dalla legge e dalle convenzioni stipulate ai sensi del comma precedente. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 51 e in particolare al comma 3, il Regolamento amministrativo di Ateneo può prevedere il decentramento di attività amministrative riferibili all'applicazione del precedente comma.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.73 - Variazioni allo Statuto

1. Possono assumere l'iniziativa della modifica dello Statuto, con richiesta motivata e specifica indicazione delle norme statutarie da sottoporre a revisione:

a) il Rettore;

b) il Senato accademico con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti;

c) il Consiglio di amministrazione con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti;

d) almeno il 20% degli appartenenti ad una delle seguenti componenti dell'Ateneo:

- docenti;
- personale tecnico amministrativo;

e) almeno il 10% degli studenti.

2. Dell'avvio della procedura di revisione dello Statuto il Rettore dà comunicazione ufficiale agli organi statutari almeno 60 giorni prima della seduta dell'Assemblea costituente, costituita dall'insieme dei componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta.

3. Una volta assunta l'iniziativa della revisione, il Rettore è tenuto a convocare l'Assemblea costituente di Ateneo. In tale contesto, modifiche di Statuto sulle norme già oggetto di richiesta di revisione, o su altri articoli ad esse strettamente correlati, possono essere proposte da ciascun componente dell'Assemblea, da qualunque organo statutario, nonché da almeno il 5% degli appartenenti a una delle seguenti componenti dell'Ateneo:

a) docenti;

b) personale tecnico amministrativo

c) studenti.

4. Le revisioni dello Statuto sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea Costituente di Ateneo.

5. Le variazioni allo Statuto approvate ai sensi dei precedenti commi vengono trasmesse al Ministero competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6. Le modifiche dello Statuto riguardanti il recepimento di norme di legge inderogabili sono adottate con decreto del Rettore, sentito il Senato accademico.

Art.74 - Successione di norme

1. L'adeguamento dei regolamenti previsti dal presente Statuto avviene entro 1 anno dalla data della sua entrata in vigore.

2. Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, deliberano le norme transitorie che si rendono necessarie nel caso in cui una norma dei regolamenti di Ateneo attualmente vigenti sia inapplicabile per contrasto con lo Statuto stesso.

Art.75 - Interpretazioni

1. Ai fini del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo emanati dopo la sua entrata in vigore, quando non diversamente specificato, si intende per:

a) «docente», ogni dipendente dell'Ateneo che abbia la qualifica di professore di ruolo o di ricercatore, secondo la definizione della lettera b);

b) «ricercatore», il ricercatore di ruolo, l'assistente ordinario e il ricercatore a tempo determinato;

c) «studente», lo studente regolarmente iscritto ai Corsi di laurea o laurea magistrale anche a ciclo unico, ovvero alle Scuole di specializzazione, ivi comprese quelle di area sanitaria, o di dottorato;

d) «Corso di studio», i Corsi di laurea e di laurea magistrale anche a ciclo unico;

e) «Scuola di Ateneo», la struttura di raccordo in cui sono raggruppati due o più Dipartimenti;

f) «Regolamento generale», il Regolamento generale di Ateneo;

g) «Regolamento amministrativo», il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

2. Ai fini della designazione e delle votazioni negli organi collegiali, gli arrotondamenti vengono effettuati all'intero più vicino e all'intero superiore nel caso di frazione esattamente pari alla metà, fatta salva la misura percentuale minima per la rappresentanza studentesca imposta dalla legge.

3. L'anno accademico inizia il primo ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno solare successivo, a meno che non sia diversamente disposto dalla legge o da normative speciali contenute in provvedimenti di natura regolamentare e limitatamente ai casi specificamente disciplinati.

Art.76 - Funzionamento degli organi

1. La mancata designazione di una o più componenti non pregiudica il valido funzionamento degli organi purché sia raggiunto il quorum strutturale pari alla alla maggioranza dei componenti previsti assegnati al Collegio.

2. Ai fini della validità delle riunioni dell'organo incompleto, nonché delle deliberazioni dello stesso quando siano previste maggioranze qualificate, le percentuali richieste rimangono riferite al numero dei componenti dell'organo completo.

3. In caso di decadenza o cessazione, i titolari degli organi monocratici sono sostituiti nelle proprie funzioni dal Vicario o, in mancanza, dal Decano. Gli organi collegiali svolgono le proprie funzioni sino al loro rinnovo.

4. Possono essere stabilite indennità di carica e gettoni di presenza per responsabili o componenti di organi di Ateneo nei limiti previsti dalla normativa vigente e secondo criteri fissati nel Regolamento amministrativo.

Art.77 - Durata dei mandati elettivi

1. Gli organi collegiali decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal presente Statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine stabilito dall'articolo 2, comma 1, della Legge n. 240/2010 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del presente Statuto. In attuazione

di quanto disposto dall'articolo 2, comma 9 della Legge 240/2010, il mandato del Rettore in carica al momento dell'entrata in vigore della stessa Legge n. 240/2010 è prorogato di due anni.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di Rettore, componente del Senato accademico e componente del Consiglio di amministrazione, sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto. Ad eccezione dei Direttori di Dipartimento in carica che decadono per effetto del processo di nuova dipartimentazione, per i quali non si computa il mandato in corso ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato di cui al presente comma, questo criterio si applica anche a tutte le altre cariche elettive monocratiche con riferimento alla medesima funzione

3. In ordine alla durata dei mandati delle cariche monocratiche e dei componenti degli organi collegiali l'anno della prima elezione viene computato solo quando la nomina avviene prima del primo di marzo dell'anno accademico o solare di funzionamento.

4. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

5. Chi ha svolto la funzione elettiva per due mandati è rieleggibile solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato, salvo diversa disposizione.

Art.78 - Tabella allegata allo Statuto

1. La tabella allegata al presente Statuto individua le tre macroaree scientifiche dell'Università, ai fini dell'applicazione dello Statuto stesso, ne costituisce parte integrante e può essere modificata secondo le procedure previste dall'articolo 73.

Art.79- Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

TABELLA MACROAREE

Macroarea 1 Matematica, scienze fisiche, dell'informazione e della comunicazione, ingegneria e scienze della Terra

- Area 01 - Scienze Matematiche
- Area 02 - Scienze Fisiche
- Area 03 - Scienze Chimiche
- Area 05 - Scienze della Terra
- Area 09 - Ingegneria Civile e Architettura
- Area 10 - Ingegneria Industriale
- Area 11 - Ingegneria dell'Informazione

Macroarea 2 Scienze della vita

- Area 04 - Scienze del Farmaco
- Area 06 - Scienze Biologiche
- Area 07 - Scienze Mediche
- Area 08 - Scienze Agrarie e Veterinarie
- Area 17 - Scienze Psicologiche

Macroarea 3 Scienze umane e sociali

- Area 12 - Scienze dell'Antichità, Filologico-Letterarie Storico-Artistiche
- Area 13 - Scienze Storiche, Filosofiche e Pedagogiche
- Area 14 - Scienze Giuridiche
- Area 15 - Scienze Economiche e Statistiche
- Area 16 - Scienze Politiche e Sociali

11A16427

CIRCOLARI

DIGITPA

CIRCOLARE 1° dicembre 2011, n. **58.**

Attività di DigitPA e delle Amministrazioni ai fini dell'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 50-*bis* (Continuità Operativa) del «Codice dell'Amministrazione Digitale» (D.lgs. n. 82/2005 così come modificato dal D.lgs. 235/2010).

PREMESSA

La presente Circolare illustra le attività di competenza di DigitPA e delle Amministrazioni in merito all'attuazione dell'art. 50 bis - "Continuita Operativa" (CO) - del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.lgs. n. 82/2005 così come modificato dal D.lgs. 235/2010, per brevità CAD), richiamando le "Linee Guida per il Disaster Recovery delle Pubbliche Amministrazioni", emanate da DigitPA, cui si rinvia.

I destinatari della Circolare sono i soggetti, pubblici e privati, previsti dall'art. 2 del CAD.

La prima parte della Circolare riporta le informazioni che le Amministrazioni devono inviare a DigitPA ai fini del rilascio del parere sugli Studi di Fattibilita' Tecnica (SFT) e le modalità di presentazione delle richieste come previsto dal comma 4, art. 50 bis del CAD.

La seconda parte della Circolare riporta le informazioni che le Amministrazioni devono inviare a DigitPA ai fini dell'attivita' di verifica del costante aggiornamento dei Piani di Disaster Recovery (DR), previste dal comma 3, lettera b), art. 50 bis, del CAD.

I) PARTE PRIMA – INFORMAZIONI DA INVIARE A DIGITPA AI FINI DEL RILASCIO DEL PARERE SUGLI STUDI DI FATTIBILITA' TECNICA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

La richiesta di parere sullo SFT, predisposta in ottemperanza all'art. 50 bis del CAD, deve essere trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC: Digitpadir@pec.digitpa.gov.it) dal "Responsabile della Continuità Operativa" (così come definito nelle "Linee Guida per il Disaster Recovery delle Pubbliche Amministrazioni") dalla casella PEC dell'Amministrazione.
La richiesta di parere, deve essere inoltrata sia dalle Amministrazioni che non dispongono di Piani e soluzioni di CO/DR sia dalle Amministrazioni che già si sono dotate degli stessi.

Il messaggio di PEC deve avere in allegato:

- la richiesta di parere sullo SFT;
- una relazione che illustri gli obiettivi complessivi che l'Amministrazione si propone di raggiungere ai fini della digitalizzazione e dell'attuazione degli adempimenti del CAD, nonché per assicurare il rispetto delle Regole Tecniche dallo stesso CAD previste;
- lo SFT in formato elettronico liberamente rielaborabile e uno o più file contenenti gli esiti della autovalutazione eseguita mediante lo strumento di autovalutazione descritto nelle "Linee Guida sul Disaster Recovery delle Pubbliche Amministrazioni" e messo a disposizione da DigitPA sul proprio sito;
- i riferimenti (indirizzo e.mail; numeri di telefono) del "Responsabile della Continuità Operativa", per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti.

I.1. Lo Studio di Fattibilità Tecnica

Lo SFT deve essere compilato dalla singola Amministrazione e inviato da parte del "Responsabile della Continuità Operativa".

Nel caso di una Amministrazione articolata in diverse strutture che operano in modo autonomo, lo SFT dovra' essere comunque unico e dovrà essere elaborato con le modalità proposte nelle "Linee Guida per il Disaster Recovery delle Pubbliche Amministrazioni", con particolare riferimento ai capitoli 5 e 7 e alle relative appendici.
Di seguito si descrivono i contenuti principali dei paragrafi dello SFT.

a) INFORMAZIONI GENERALI

In questo paragrafo vanno riportate le informazioni generali dell'Amministrazione che emette lo SFT. Le informazioni sono le stesse richieste dallo strumento di autovalutazione come descritto nelle "Linee Guida per il Disaster Recovery delle Pubbliche Amministrazioni".
Per le Amministrazioni che già dispongono di un a soluzione di CO/DR deve essere inviata la versione vigente del Piano di CO e del Piano di DR.

b) L'AMBITO DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA

In questo paragrafo va descritto l'ambito a cui si applica lo SFT, ossia il complesso dei servizi e della relativa struttura che li eroga.
È opportuno che si effettui un raggruppamento in classi omogenee dei servizi aventi caratteristiche comuni, nel qual caso le autovalutazioni e i tipi di soluzioni si riferiranno alla classe e non al singolo servizio.

Va riportato l'elenco dei servizi o delle classi di servizi (gli stessi per cui è stata fatta l'autovalutazione):

- servizio/ classe di servizi 1
- servizio/ classe di servizi 2
- …
- servizio/ classe di servizi N

c) IL RISULTATO DEL PERCORSO DI AUTOVALUTAZIONE

In questo paragrafo, per ogni servizio/classe di servizi che fa parte dell'ambito dello SFT devono essere riportati i dati emersi nel corso dell'autovalutazione, secondo lo schema di sintesi proposto dallo strumento di autovalutazione messo a diposizione da DigitPA, ossia:

- Indice complessivo di criticità;
- Classe di criticità;
- Soluzione tecnologica.

Le Amministrazioni che già dispongono di un Piano di CO devono dare evidenza della soluzione tecnologica prescelta (o tier) e, ove questa sia diversa da quella suggerita dal percorso indicato nelle Linee Guida, devono fornire una breve descrizione dell'analisi effettuata e delle motivazioni che hanno condotto a tale scelta.

d) LA SOLUZIONE TECNICA

In questo paragrafo deve essere indicato se i servizi/classe servizi, elencati in precedenza, sono coperti da un'unica soluzione o sono previste diverse soluzioni. In quest'ultimo caso deve essere riportata una mappa di copertura tra le singole soluzioni e i servizi.

Se le soluzioni effettivamente adottate differiscono da quelle suggerite dal risultato dello strumento di autovalutazione, è necessario riportarne in dettaglio le motivazioni.
Nel caso in cui lo SFT comprenda più soluzioni, per ognuna di esse deve essere compilato un sottoparagrafo in cui riportare:

Soluzione X (X indica il numero della soluzione)
In questo sottoparagrafo deve essere riportato a quale servizio/classe di servizi si riferisce la soluzione. Come detto, la soluzione deve essere esplicitamente riconducibile ad una delle sei tipologie di soluzione (tier) descritte nel capitolo 5 delle citate Linee Guida.

Architettura soluzione X (X indica il numero della soluzione)
In questo sottoparagrafo deve essere descritta l'architettura tecnica ed applicativa che si intende adottare/ si è adottata per la soluzione X**,** avuto riguardo a tutto quanto attiene al perimetro della Continuità Operativa ICT delineato nel capitolo 1 delle LG.

e) TEMPI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE

In questo paragrafo, per il complesso delle soluzioni riportate nel SFT, devono essere indicati:

- i tempi di realizzazione delle soluzioni individuate;
- le modalità di realizzazione delle soluzioni individuate;
- le eventuali criticita' che possono incidere sul piano di realizzazione.

I.2) Natura del parere; Criteri di valutazione

DigitPA, nel valutare gli SFT, in base alla documentazione trasmessa, emette un parere di congruità tecnica ai sensi dell'art. 17 della legge n.241/1990 e s.m.i., prendendo in considerazione principalmente:

- elementi di natura strategica: valutazione della coerenza della soluzione con gli obiettivi complessivi che l'amministrazione si propone di raggiungere ai fini della digitalizzazione e dell'attuazione degli adempimenti del CAD, nonché per il rispetto delle Regole Tecniche da esso previste;
- elementi di natura tecnica: adeguatezza tecnica delle soluzioni prescelte rispetto alle esigenze descritte dall'Amministrazione e conformità della soluzione rispetto al percorso descritto nelle Linee Guida per il Disaster Recovery delle Pubbliche Amministrazioni", emanate da DigitPA (cui si rinvia).

I.3) Rilascio, esito e tempi di emissione del parere

Il parere verrà emesso da DigitPA, entro sessanta giorni solari dalla data di ricezione della richiesta e verrà trasmesso via PEC al "Responsabile della Continuità Operativa", come indicato nella richiesta di parere.
Il parere può essere:

- Favorevole;
- Favorevole condizionato;
- Contrario,

fatto salvo quanto previsto nel successivo punto.

I.4) Incompletezza della documentazione trasmessa

Ove risulti necessario un supplemento istruttorio, sempre nel rispetto del termine di sessanta giorni, indicato al precedente punto I.3), DigitPA ne dà comunicazione all'Amministrazione, segnalando gli aspetti da completare.

In tale ipotesi il termine previsto per il rilascio del parere è interrotto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 241/1990 e s.m.i.; il parere è reso entro trenta giorni successivi alla ricezione di tutti gli elementi richiesti.

II) PARTE SECONDA – INFORMAZIONI DA INVIARE AI FINI DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA DEL COSTANTE AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI DR

Le Amministrazioni, una volta ricevuto il parere di DigitPA e definito il Piano di DR devono inviare il predetto Piano, in formato elettronico, mediante posta elettronica certificata (PEC) (indirizzo PEC: Digitpadir@pec.digitpa.gov.it) per il tramite del "Responsabile della Continuità Operativa" (così come definito nelle "Linee Guida sul Disaster Recovery delle Pubbliche Amministrazioni"), dalla casella PEC dell'Amministrazione .

Con cadenza annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno, le Amministrazioni devono inviare a DigitPA mediante posta elettronica certificata (PEC) a (indirizzo PEC: Digitpadir@pec.digitpa.gov.it), da parte del "Responsabile della Continuità Operativa" (così come definito nelle "Linee Guida per il Disaster Recovery delle Pubbliche Amministrazioni") dalla casella PEC della Amministrazione, la versione aggiornata del Piano di DR in formato elettronico unitamente alla dichiarazione che, in relazione al Piano di DR trasmesso in precedenza, specifichi le modifiche intervenute e le motivazioni di tali modifiche, utilizzando il seguente schema:

Capitolo del Piano di Dr o doc. allegato al Piano che è stato aggiornato	Data dell'aggiornamento/ della modifica	Aggiornamento/modifica	Descrizione sintetica del motivo dell'aggiornamento/ della modifica

Ove il Piano non sia stato modificato in alcuna parte, l'Amministrazione dovrà comunque inviare una comunicazione, con gli stessi termini e modalità definite al precedente capoverso, dichiarando che non sono stati apportati aggiornamenti al Piano.

Roma, 1° dicembre 2011

Il presidente: BELTRAME

11A16538

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Paroxetina Nucleus».

Estratto determinazione V&A.PC/II/803 del 21 novembre 2011

Specialità medicinale: PAROXETINA NUCLEUS.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Nucleus EHF.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/1190/001/II/006.

Tipo di modifica: introduzione di un nuovo sistema di farmacovigilanza che non è stato valutato dall'autorità nazionale competente/dall'EMEA per un altro prodotto dello stesso titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Modifica apportata: aggiornamento del sistema di farmacovigilanza affidato alla Panacea Pharma (Revisione PPP-DDPS-V1).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16196

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Levofloxacina Mylan Generics Italia».

Estratto determinazione V&A.PC/II/802 del 21 novembre 2011

Specialità medicinale: LEVOFLOXACINA MYLAN GENERICS ITALIA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/1134/001/II/003.

Tipo di modifica: modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito allargamento dei limiti IPC approvati, suscettibile di avere un effetto significativo sulla qualità globale del prodotto.

Modifica apportata: ampliamento dei limiti dei controlli in-process per la durezza della compressa e per lo spessore.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16197

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Aliane».

Estratto determinazione V&A.PC/R/86 del 12 dicembre 2011

Specialità medicinale: ALIANE.

Confezioni:

037376011/M - «0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL;

037376023/M - «0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film» 21 × 3 compresse in blister PVC/AL;

037376035/M - «0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film» 21 × 6 compresse in blister PVC/AL;

037376047/M - «0,02 mg + 3 mg compresse rivestite con film» 21 × 13 compresse in blister PVC/AL.

Titolare AIC: Bayer S.p.a.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/0701/001/R/001 NL/H/0701/001/1B/024

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16283

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla società Balice Ossigeno S.r.l.

Con il provvedimento n. aG - 28/2011 del 2 dicembre 2011 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Molfetta (Bari) zona ASI lotto A/8, rilasciata alla Società Balice Ossigeno S.r.l.

11A16284

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Si comunica l'avviso pubblico 2011 per incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, art. 11, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

1. Obiettivo.

Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Destinatari.

I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

3. Progetti ammessi a contributo.

Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:

1) progetti di investimento;

2) progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva, su tutto il territorio nazionale, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate.

4. Risorse finanziarie destinate ai contributi.

L'entità delle risorse destinate dall'INAIL per l'anno 2011 é di complessivi 205 milioni di euro, ripartiti nei seguenti budget regionali in funzione del numero degli addetti e del rapporto di gravità degli infortuni:

Regione	Ripartizione
Abruzzo	4.016.918
Basilicata	2.303.687
Bolzano	1.838.613
Calabria	5.693.002
Campania	18.525.627
Emilia Romagna	15.175.551
Friuli	3.215.237
Lazio	26.149.453
Liguria	5.113.610
Lombardia	35.839.347
Marche	5.450.029
Molise	1.082.770
Piemonte	13.386.819
Puglia	7.258.174
Sardegna	6.036.303
Sicilia	16.031.299
Toscana	16.801.948
Trento	2.118.337
Umbria	3.616.743
Valle d'Aosta	753.855
Veneto	14.592.678
TOTALE ITALIA	**205.000.000**

5. Decentramento.

Nell'ambito di un Avviso quadro nazionale sono pubblicati singoli avvisi per ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e Bolzano.

Gli Avvisi regionali sono reperibili sul sito http://www.inail.it//Sicurezza sul lavoro/Finanziamenti alle imprese. A tale indirizzo si può accedere anche dall'apposito banner presente nella home page del sito.

6. Ammontare del contributo.

Il finanziamento è costituito da un contributo, in conto capitale, pari ad una percentuale del 50% al netto dell'IVA.

7. Modalità e tempistiche di presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Posta elettronica certificata, pena l'inammissibilità della stessa, come specificato negli avvisi regionali.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto avviso pubblico, sul sito www.inail.it – Punto Cliente, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso la compilazione di campi obbligati, di verificare la possibilità di presentare la domanda di contributo nelle date indicate negli avvisi regionali suddetti.

8. Pubblicità.

Il presente estratto avviso pubblico è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l'ottenimento degli incentivi di cui all'oggetto.

Gli Avvisi regionali con i relativi allegati sono pubblicati in data odierna sul sito I.N.A.I.L. http://www.inail.it/.

9. Punti di contatto.

Contact Center – tel. 803164.

11A16426

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gabbrocet 20% solubile».

Provvedimento n. 266 del 18 novembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario: GABBROCET 20% SOLUBILE.

Confezione:

barattolo in polietilene da 1 kg. - A.I.C. n. 103914014;

sacco di carta da 5 kg. - A.I.C. n. 103914026.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede legale in Agrate Brianza (MB) - via Colleoni n. 15 - C.F. 09032600158.

Oggetto: Variazione tipo IB - B.II.a.3 b6: Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito, altri eccipienti: sostituzione di un solo eccipiente con un eccipiente comparabile avente le stesse caratteristiche funzionali e a livello simile.

È autorizzata per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente destrosio monoidrato con l'eccipiente equivalente maltodestrina.

La validità rimane invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16194

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Equibactin Vet» (333 mg/g + 67 mg/g) pasta orale per cavalli.

Provvedimento n. 264 del 18 novembre 2011

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/0123/001/IB/002.

Specialità medicinale per uso veterinario: EQUIBACTIN VET (333 mg/g+67 mg/g) pasta orale per cavalli.

Confezione: siringa da 45 g - A.I.C. n. 103891014.

Titolare A.I.C.: LE VET B.V. - Wilgenweg 7 - 3421 TV Oudewater - The Netherlands.

Oggetto: Variazione tipo IB: modifica estensione del periodo di validità.

È autorizzata per le confezioni indicate in oggetto l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 24 mesi, come attualmente autorizzato, a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A16195

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-300) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 21% inclusa € 1,01

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.